

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXII

n. 1

RELAZIONE

**SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME URGENTI IN
MATERIA DI ASILO POLITICO, DI INGRESSO E
SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI
REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIÀ PRESENTI NEL
TERRITORIO DELLO STATO**

(Anno 1996)

*(Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39)*

Presentata dal Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

Trasmessa alla Presidenza il 12 novembre 1997

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione sull'attuazione delle norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato:

A) Valutazione del fenomeno migratorio	Pag.	9
B) Le scelte fondamentali contenute nel disegno di legge	»	12
C) Misure eccezionali varate nel corso del 1996	»	14

ALLEGATI:

A) Documenti relativi all'attività specifica del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale	»	31
B) Documenti relativi ad altre amministrazioni	»	41

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME URGENTI IN
MATERIA DI ASILO POLITICO, DI INGRESSO E
SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI
REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIÀ PRESENTI NEL
TERRITORIO DELLO STATO
(Anno 1996)

PAGINA BIANCA

*Il Ministro
per la solidarietà sociale*

PRESIDENTE, ONOREVOLI,

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, mi veniva conferita in quanto Ministro per la solidarietà sociale, la delega ad esercitare "le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione" nelle materie di carattere sociale, tra le quali è esplicitamente menzionato al punto i) "il coordinamento delle iniziative relative all'accoglienza di immigrati, profughi e nomadi"

Con il presente decreto veniva confermata l'esistenza di un punto di riferimento istituzionale per il fenomeno dell'immigrazione presso il Dipartimento per gli Affari Sociali, rispondendo ad un'esigenza avvertita sia a livello istituzionale che nel mondo dell'associazionismo. Una responsabilità da me assunta con particolare serietà, consapevole delle difficoltà che la gestione di questo fenomeno presenta sia a livello nazionale che a livello locale, per la mancanza di una normativa coordinata e integrata oltre che per la mancanza di finanziamenti. La legge 39/90 infatti, pur avendo per molti anni consentito di regolamentare ingressi e soggiorni degli stranieri non comunitari nel nostro paese si è rivelata con il passare del tempo sempre più inadeguata a dare risposte su un fenomeno in continua evoluzione. Per questo motivo ha subito continue e pesanti, seppur legittime, integrazioni attraverso circolari ministeriali, che hanno finito per frammentare la logica unitaria del testo normativo. Questa situazione era già chiara al momento della mia assunzione di responsabilità in questo settore, tanto che erano già stati elaborati precedentemente disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare, di revisione dell'intera normativa dell'immigrazione. In particolare un articolato, una sorta di testo unico, è stato elaborato dalla Commissione interministeriale istituita con decreto ministeriale, 13 settembre 1994, è stato consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Carlo Azeglio Ciampi, proprio alla scadenza del suo mandato. Questo testo, sul quale hanno continuato a lavorare associazioni del volontariato e la consulta per l'immigrazione del CNEL, è stato da me considerato un importante contributo da valorizzare, un prodotto da cui partire per una più attuale riflessione su una nuova legge per l'immigrazione. A seguito di una discussione in Consiglio dei Ministri sulla necessità di riprendere in mano questa materia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Romano Prodi, con D.P.C.M. dell'8 agosto 1996 ha istituito una Commissione interministeriale, affidandone al Ministro per la solidarietà sociale il coordinamento, con il compito di

solidarietà sociale il coordinamento, con il compito di elaborare un nuovo disegno di legge in materia di immigrazione, partendo dal testo esistente ma con l'obiettivo di renderlo più snello e di immediata attuazione.

Questa decisione traeva forza anche da una riflessione sulle vicende degli ultimi anni relative all'immigrazione e sulla difficile discussione parlamentare in occasione della conversione del decreto 13 settembre 1996, n. 477, che hanno reso del tutto evidente anche l'insufficienza giuridica e gestionale di provvedimenti tampone fatti sull'onda di cicliche emergenze. Un'ulteriore conferma della debolezza della normativa vigente si desume anche dalla irrilevanza sostanziale del decreto annuale dei flussi di ingresso, previsti dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicato per l'anno 1996 il 27 dicembre, dello stesso anno.

E' ormai chiaro infatti che la politica dell'immigrazione è questione ben più ampia della semplice disciplina relativa all'ingresso e all'espulsione degli immigrati visto che una rigorosa ed efficace azione di controllo ai confini è solo una parte del quadro normativo necessario per assicurare agli immigrati regolari l'accesso pieno ai diritti di cittadinanza.

La commissione, in data ha presentato un disegno di legge, discusso nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1997, inoltrato al Parlamento in data 19 febbraio 1997, che prefigura un percorso riassumibile in tre obiettivi generali:

- ◆ contrasto dell'immigrazione clandestina e sfruttamento criminale dei flussi migratori;
- ◆ avvio di realistici ma effettivi percorsi di integrazione per i nuovi venuti e per gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia;
- ◆ realizzazione di una puntale politica di programmazione degli ingressi.

L'intento del governo era dunque quello di varare una legge quadro, utile non solo per l'oggi ma, soprattutto, per gli anni a venire e capace di misurarsi con i vari aspetti del fenomeno migratorio.

Il presente disegno di legge si propone di dare una risposta ai seguenti temi:

- a) modalità di ingresso e dei controlli alle frontiere, disciplina dell'accesso al lavoro: regolamentazione del lavoro autonomo e del lavoro stagionale ivi compresa la tutela contro le discriminazioni;
- b) disciplina più efficace del respingimento alle frontiere e delle espulsioni;
- c) garanzie per l'immigrato di passare da una condizione di temporaneità ad una di maggiore stabilità, mediante la previsione di strumenti innovativi, quali ad esempio la carta di soggiorno;
- d) tutela del diritto a salvaguardare la propria famiglia o a costituirne una nuova;
- e) nuovi diritti di cittadinanza, comprendenti i diritti alla salute, all'istruzione, ai servizi sociali, alla rappresentanza e al voto amministrativo;
- f) garanzie a favore dei soggetti coinvolti in situazioni di emergenza (es., profughi);
- g) norme penali e processuali finalizzate al contrasto delle organizzazioni criminali che gestiscono l'immigrazione clandestina.

A) Valutazione del fenomeno migratorio

L'immigrazione è un fenomeno di rilevanza internazionale di fronte al quale non si possono alzare barriere. Ci sono ragioni etiche, ragioni di convenienza, ragioni di necessità che spingono ad affrontare con responsabilità questo fenomeno.

1. **Ragioni etiche.** Nel corso del XIX secolo e nella prima metà del XX, la grande maggioranza dei Paesi europei ha fruito di due grandi opportunità storiche: i nuovi mondi da popolare e le colonie da sfruttare. Opportunità che hanno dato loro, fra l'altro, la possibilità di scaricare all'estero i temporanei surplus di popolazione in relazione allo stadio di sviluppo economico che stavano attraversando. Lasciando da parte il complesso problema delle colonie e riguardando solo il problema dell'emigrazione, si può stimare che all'inizio del XX secolo l'Europa riuscisse a scaricare oltreoceano fra il 20 ed il 30% dei suoi surplus demografici trovando enorme sollievo ai suoi squilibri demografico-economici anche attraverso le rimesse degli emigrati.

Sembra che ci si vada dimenticando che l'emigrazione italiana all'estero è stata una componente fondamentale della vita demografica, economica e sociale del Paese: si può ritenere che dal 1869 (anno dal quale si hanno statistiche più o meno attendibili sull'emigrazione) alla fine degli anni '60 del nostro secolo abbiano lasciato l'Italia, dirette all'estero, non meno di 26 milioni di persone.

C'è da considerare però che, secondo le stime dei demografi, attualmente le immigrazioni nell'intero mondo occidentale non possono assorbire più di 2-3 milioni di persone l'anno che costituiscono soltanto il 3-4% dell'eccedenza demografica annuale dei Paesi in via di sviluppo. Al contrario quindi di quanto avvenuto all'inizio di questo secolo, oggi le migrazioni possono dare un contributo molto limitato al riequilibrio demografico-economico.

2. Ragioni di convenienza. Il mercato del lavoro italiano, così come quello dei Paesi europei più avanzati, è un mercato largamente segmentato nel quale vi sono una certa quantità di lavoro che gli italiani non vogliono più fare perché poco graditi o poco pagati. Il caso dei pescatori, dei pastori, dei lavoratori a domicilio, degli infermieri, dei lavoratori nelle ferriere, e così via, sono troppo noti perché debbano essere qui richiamati. Ci sono settori economico-produttivi che sono stati rivitalizzati dagli stranieri, i quali quindi non soltanto hanno contribuito allo sviluppo economico del Paese e a calmierare i prezzi di beni e servizi, ma anche a produrre posti di lavoro a monte e a valle di quei settori economici da loro rivitalizzati.

L'immigrazione degli anni '80-'90 in Italia, nonostante sia stata originata da motivazioni di offerta, di espulsione dal paese di origine, si è rivelata preziosa per il sistema economico nazionale.

Essa è stata in grado di rivitalizzare attività produttive in declino e di soddisfare la domanda latente di lavoro nel settore dei servizi e dell'industria. La quota più consistente di lavoratori stranieri (44%, Caritas 1995) è occupata nel settore dei servizi che comprende principalmente lavoratori in pubblici esercizi, nel lavoro domestico e nell'assistenza agli anziani. Il lavoratore straniero ha contribuito, specialmente in quest'ultimo caso, ad un trattamento più umano e personalizzato di un problema che il continuo invecchiamento della popolazione renderà sempre più acuto. Il 20% degli stranieri è occupato nel settore primario ove ha permesso di rivitalizzare settori in declino come la pastorizia per esempio nel Lazio, la pesca specialmente in Sicilia con un beneficio economico ed ambientale immediato. E nel settore industriale particolarmente consistente è l'attività degli stranieri nelle costruzioni e in svariate attività industriali in unità di piccole dimensioni in posizioni poco qualificate.

Il timore che gli stranieri possano ottenere un'occupazione sottraendola ai nazionali al momento attuale non trova riscontro nell'evoluzione del fenomeno. Come mostra la distribuzione territoriale degli occupati e numerose ricerche gli stranieri sono occupati nelle aree dove è presente una

domanda di lavoro non soddisfatta e dove il tasso di disoccupazione tra i nazionali ha valori molto modesti (5-7%), tipici della disoccupazione frizionale. Solo il 10% dei lavoratori stranieri è attivo nel Mezzogiorno che presenta un tasso di disoccupazione elevato (21%), mentre il 65% è attivo nel Nord ed il 25% nel Centro Italia. Anche una analisi dinamica mostra che la crescita dell'occupazione degli stranieri non è stata accompagnata da una riduzione dell'occupazione dei lavoratori nazionali e nemmeno da una riduzione della crescita dell'occupazione dei nazionali.

Se i lavoratori stranieri occupati non sembrano sostituire i nazionali, l'immigrazione irregolare e l'attività irregolare degli stranieri potrebbe costituire un diverso canale di competizione tra nazionali e stranieri. Anche in questo caso l'analisi empirica basata sulle stime fornite dall'ISTAT sulle unità di lavoro non-regolari sottolinea una marcata complementarità tra lavoratori stranieri non-regolari e lavoro regolare nel settore dei servizi, un'assenza di competizione nel settore industriale ed una lieve competizione nell'attività agricola. In tutti i casi di competizione, tuttavia, gli stranieri hanno un impatto inferiore a quello dei lavoratori nazionali non-regolari.

3. Ragioni di necessità. Si ritiene che le migrazioni volontarie di natura "economica" - quelle quindi non provocate da persecuzioni politiche o religiose o da catastrofi naturali o da trattati internazionali - siano largamente determinate dalla pressione demografica differenziale che esiste fra un paese di origine e un paese di destinazione.

Sembra non esserci dubbio che almeno negli ultimi anni di questo secolo e nei primi decenni del prossimo i differenziali demografici fra Italia e Unione europea da un lato e i Paesi in via di sviluppo dall'altro diventeranno sempre più larghi. Quello che è avvenuto nelle tendenze demografiche nell'ultima metà del XX secolo, dal 1950 ad oggi, è relativamente poco rispetto a ciò che i demografi si attendono possa accadere nella prima metà del XXI secolo. La pressione migratoria del Sud nei confronti del Nord dovrebbe in ogni caso aumentare in futuro. In queste condizioni è di gran lunga meglio tentare di gestire il fenomeno dell'immigrazione, stabilendo delle regole certe, piuttosto che subirlo.

B) Le scelte fondamentali contenute nel disegno di legge.

Il disegno di legge presentato al Parlamento contiene alcune fondamentali questioni di principio:

1. Europa

Il disegno di legge intende confermare e rafforzare la compatibilità dei principi ispiratori della nuova legge con l'impegno europeista ed il rispetto di accordi e di convenzioni, a partire da quella di Schengen, già sottoscritti dal nostro paese. Inoltre a differenza di quanto fino ad oggi avvenuto la politica dell'immigrazione nazionale deve puntare a selezionare un gruppo di paesi con i quali contrattare ed organizzare gran parte delle quote di emigrazione sulla base di precisi accordi bilaterali.

2. Distinzione tra contrasto della clandestinità e questione dell'ordine pubblico.

Il ripetuto, ricorrente ricorso a provvedimenti d'urgenza in materia di immigrazione ha avuto come risultato l'identificazione della politica dell'immigrazione con quella dell'ordine pubblico. Un errore per evitare il quale la nuova legge ha come suo fondamentale principio ispiratore quello di fissare una chiara separazione legislativa ed amministrativa tra controllo dei flussi d'ingresso e di inserimento degli immigrati nella società e repressione delle violazioni delle norme, non direttamente connesse alla loro condizione di migranti di cui gli stranieri, al pari degli italiani, possono rendersi responsabili. Per comprendere a pieno l'importanza di questo passaggio vale forse la pena ricordare che fino ad oggi una delle debolezze principali della nostra politica dell'immigrazione è consistita proprio nella difficoltà a contrastare l'immigrazione clandestina in quanto tale che è stata invece identificata erroneamente con l'azione repressiva nei confronti dell'immigrato responsabile dei reati. Una sovrapposizione indebita e, soprattutto, inefficace visto che la politica dell'immigrazione se vuole funzionare deve avere come suo compito solo quello di stabilire chi, quanti e a quale titolo sono gli stranieri cui è consentito fare ingresso nei confini nazionali e qual è il sistema di dovere e diritti per essi previsti.

3. Rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle grandi città.

Consentire agli Enti Locali ed in particolare alle amministrazioni delle grandi città, nelle quali si concentra la maggiore presenza immigrata, di intervenire nella programmazione della qualità/quantità dei flussi di ingresso annuali identificando altresì una sede nella quale affrontare i problemi posti dall'integrazione dei nuovi arrivati. In particolare si presenta come urgente innovazione quella di superare l'obsoleto principio della reciprocità che ha finora impedito alle

nostre città, al pari di quanto già avviene in quelle delle altre nazioni già interessate dal fenomeno migratorio, di aprire agli immigrati l'area dei servizi e del lavoro autonomo.

4. Definizione di una politica di ingresso basata sulle quote.

La politica degli ingressi per essere efficace ha bisogno di rispondere, nella misura del possibile, alle esigenze del mercato e, contemporaneamente, di riuscire a far rispettare limiti e quantità predeterminate. La programmazione dei flussi, così come prevista dalla Martelli, appare però troppo indefinita e di difficile applicazione. Sulla base delle esperienze da molti anni collaudate in altri paesi sembra invece più utile utilizzare un vero e proprio sistema di quote che, fatte le opportune differenze, possa fissare annualmente il numero di lavoratori anche stagionali, che possono entrare in Italia, tenendo però conto del numero dei ricongiungimenti familiari previsti, dei profughi e dei richiedenti asilo.

Per gli immigrati residenti regolari nel nostro paese, che lavorano e che rispettano le nostre leggi, è doveroso offrire i fondamentali diritti di cittadinanza: salute, istruzione, casa, unità familiare. Ai bambini ed agli adolescenti, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, vanno riconosciute le condizioni della crescita a prescindere dalla collocazione giuridica della famiglia.

5. Delineazione di percorsi di cittadinanza.

L'integrazione degli immigrati pone al centro il problema di che natura e di quali percorsi è fatto un possibile sistema di diritti-doveri di cittadinanza. Fermo restando che, allo stato del dibattito nel nostro paese sembra ancora lontano disgiungere il collegamento tra l'accesso alla cittadinanza e quello alla nazionalità, il principio del voto amministrativo per gli immigrati in possesso della carta di soggiorno sembra la strada più efficace.

La discussione che ha accompagnato l'elaborazione del testo di legge ha segnalato alcuni punti di difficoltà che è importante avere presente per governare i processi migratori.

- Il contrasto della clandestinità è il risultato di una politica fatta di principi chiari e di una accurata esecuzione amministrativa. Questo è ormai un punto assolutamente cruciale per l'Italia. Come e forse più di ogni altra legge quella dell'immigrazione si nutre infatti della capacità con cui le istituzioni riescono a testimoniare agli occhi dei cittadini e degli immigrati la loro volontà e capacità di far rispettare le regole del gioco. A tale riguardo si pone perciò come compito del governo di riuscire ad accompagnare il varo della legge con un effettivo potenziamento ed una reale riorganizzazione delle sue strutture amministrative prive ancora della specializzazione e delle

coperture professionali che il compito richiede. Ciò vale non solo per il difficile controllo delle frontiere ma anche per il modo con cui i vari ministeri (Esteri e Lavoro in primo luogo) saranno in grado di attuare “dialogando e cooperando” tra loro, le scelte necessarie a fronteggiare un fenomeno in rapida e continua evoluzione. Un lavoro possibile solo se basato sul supporto di moderne tecnologie informatiche e, soprattutto, una sistematica concertazione interamministrativa anziché sul rigido, formale rispetto di ruoli e competenze, come purtroppo ancora oggi avviene.

- Esiste un collegamento ed un reciproco condizionamento tra la politica di cooperazione allo sviluppo a favore delle nazioni di più intensa emigrazione, la programmazione degli ingressi ed un'efficace controllo alle frontiere che se non ben valutati rischiano di isolare, rendendo inoperante, ciascuno di questi tre interventi. La politica di immigrazione oltre ad un'attiva presenza politica nello scenario internazionale e al sacrosanto diritto di un paese di stabilire, sia pur relativamente, quanti e da quali nazioni sono gli immigrati cui è consentito superare le barriere di confine, richiede una aggiornata analisi di come funziona il sistema delle quote degli ingressi e come opera l'immigrazione nel moderno mercato del lavoro. Tanto è vero che le difficoltà conosciute dalla politica dei flussi negli scorsi anni derivano in gran parte, dalla mancanza di conoscenza della nuova natura assunta dalla immigrazione contemporanea. Un fenomeno reso ancora più complesso dal fatto che alcuni tipi di occupazione (domestico, di cura ecc.) presuppongono l'incontro diretto tra offerta e domanda di lavoro che difficilmente possono incontrarsi senza preventivamente conoscersi. E' quindi indispensabile tenere presente che se non si vuol essere travolti, come è avvenuto sino ad oggi, dal ciclo infernale clandestinità-sanatoria è opportuno garantire al mercato la presenza di una quota di offerta flessibile e, soprattutto, disponibile in tempo reale. Ciò è possibile coniugando insieme forti “controlli” alle frontiere e molta, moltissima flessibilità nella gestione del mercato del lavoro interno.

C) Misure eccezionali varate nel corso del 1996

Al fine di dare una risposta a pressanti richieste provenienti dal mondo dell'associazionismo e del volontariato, nonché depotenziare il fenomeno dell'illegalità nel nostro paese, il Governo ha provveduto, con decreto legge del 18 novembre 1995, n. 489 (reiterato con decreto legge 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, 13 settembre 1996, n. 477) ad offrire la possibilità di regolarizzazione a tutti gli stranieri presenti irregolarmente in territorio italiano in data anteriore al 18 novembre 1995 in grado di offrire prove concrete sulla possibilità di formalizzare un rapporto di lavoro in atto, o anche pregresso oltre alla possibilità di ingresso per lavoro stagionale. Il decreto legge 489/95 prevedeva inoltre la revisione della materia delle espulsioni, sia in ordine agli istituti che alle competenze, essendo stato sensibilmente ridotto lo spazio operativo dei provvedimenti amministrativi ed ampliato quello delle misure adottate

dall'autorità giudiziaria. Nella reiterazione del 13 settembre 1996, a seguito di pressioni da parte dell'associazionismo e di alcune forze politiche, il Governo ha assunto l'importante decisione di lasciar cadere il capo III "Espulsioni e disposizioni penali", mantenendo però le norme riguardanti la "Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri". Per la prima volta, nell'ambito di questa problematica è stata prevista una norma di tutela (art. 5, comma 8-ter) per il cittadino non appartenente ad un paese dell'Unione europea, che nel corso di un procedimento per uno dei reati di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, per effetto di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, possa vedere compromessa l'incolumità personale. In questi casi ed anche in considerazione della rilevanza delle dichiarazioni rese, il procuratore della Repubblica può comunicare all'autorità di Pubblica sicurezza l'opportunità di rilasciare un permesso di soggiorno.

Il decreto legge 489/95 e successive reiterazioni, ha avuto effetti positivi anche nella tutela della salute. Con l'ordinanza del 15 novembre 1996, volta a dare applicazione all'art.13 del suddetto decreto, il Ministero della sanità ha riconosciuto ai cittadini stranieri presenti sul territorio dello Stato il diritto alle prestazioni sanitarie d'urgenza e di prevenzione nonché la tutela sociale della maternità e della gravidanza., hanno più volte sottolineato l'intenzione della norma di tutelare la salute degli stranieri, anche non regolarmente residenti, in modo particolare delle donne e dei minori. Una particolare tutela delle donne in stato interessante e dei minori al di sotto dei 16 anni è prevista anche nell'applicazione dell'istituto delle espulsioni.

Non tutte le misure previste nel decreto legge 489/95 e successive reiterazioni sono quantificabili. Alla data del 31 marzo 1996 sono state presentate 256.141 richieste di regolarizzazione. Di queste, alla data del 31 marzo 1997, ne risultavano accolte 238.495, pari al 93,12%. L'80,8% (pari a 192.645) delle domande accolte sono per lavoro subordinato, il 14,4% (34.469) per iscrizione alle liste di collocamento, il 4,8% (11.381) per ricongiungimento familiare.

Con la legge 9 dicembre 1996, n. 617, a seguito della decisione del governo di limitare al massimo il ricorso alla decretazione d'urgenza, in ossequio agli impegni assunti in materia con il Parlamento e corrispondendo positivamente all'ordinanza n. 197, adottata il 14 giugno 1996 dalla corte costituzionale, sono stati salvaguardati tutti gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 489 del 18 novembre 1995 e successiva reiterazioni.

Nel corso del 1996 si è proceduto inoltre alla verifica dei programmi regionali per centri di prima accoglienza e di servizi finanziati con i fondi previsti dalla legge 39/90 per gli anni 1990.1991 e 1992. alla valutazioni di opportunità di reinvestimento dei fondi non spesi per la realizzazione di centri di seconda accoglienza e di servizi..

Un fenomeno di particolare importanza, cresciuto in Italia parallelamente al consolidarsi del fenomeno dell'immigrazione, è rappresentato dall'aumento, nel corso degli ultimi anni, di atti di intolleranza e di violenza nei confronti degli immigrati ad opera di giovani estremisti di destra, ma anche di giovani insoddisfatti che in questo modo sfogano il loro disagio e le loro paure. Un fenomeno preoccupante per combattere il quale sono certamente necessarie pesanti misure repressive (d.l. n.122 del 22-6-1993 coordinato con la legge di conversione n. 205 del 25-6-1993), ma che, in prospettiva, va prevenuto intervenendo nel processo di formazione culturale delle giovani generazioni. A questo scopo, per non disperdere il patrimonio di esperienza accumulato nel corso della Campagna del Consiglio d'Europa dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, è stato istituito presso il Dipartimento per gli Affari sociali il Comitato nazionale per l'anno europeo contro il razzismo, proclamato dall'Unione europea con la risoluzione del 23 luglio 1996.

Ciò premesso, in ottemperanza all'art. 11 commi 2 e 3 della legge 39/90, sono tratteggiate nella presente relazione le caratteristiche principali del fenomeno migratorio, con riferimento in particolare al numero di stranieri presenti a vario titolo in Italia, nonché gli elementi relativi al finanziamento di centri di prima accoglienza e di servizi, seguendo nell'esposizione l'ordine di successione degli articoli della legge.

Articolo 1 . (Rifugiati).

Il ritiro della riserva geografica, posta dall'Italia al momento della ratifica della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, avvenuta con legge 24 luglio 1954 n. 722 e il conseguente riordino delle procedure e degli organi per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, avvenuto con DPR n. 136 del 15 maggio 1990, il riconoscimento di uno speciale status di profugo ai cittadini provenienti dalla Somalia e dai paesi della ex-Jugoslavia (decreti interministeriali del 21-9-1992 e dell' 8-1-1993 e legge 390/92), hanno notevolmente ridotto il numero effettivo dei nuovi richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia.

Nel corso del 1996 sono state presentate alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato 675 richieste, il 61,03% in meno rispetto all'anno precedente. La notevole flessione delle richieste di riconoscimento può essere parzialmente spiegata dalla possibilità offerta a cittadini somali e provenienti dalla ex-Jugoslavia di usufruire di permessi di soggiorno per motivi umanitari. Un'ulteriore spiegazione può essere individuata nella velocizzazione delle procedure di riconoscimento che riducendo i tempi di attesa scoraggia la presentazione di domande a fini strumentali. Una terza spiegazione può essere individuata nella possibilità di regolarizzazione offerta dal decreto legge 489/95 e successive reiterazioni, di cui potrebbero aver usufruito anche alcuni profughi.

Il 50,52% dei richiedenti asilo proviene dall'Africa, il 35,26% dall'Asia e appena lo 0,59% dall'America centromeridionale; il restante 13,63% da paesi dell'Europa dell'est. Rispetto all'anno precedente si è verificato un consistente aumento (12,2%) dei richiedenti asilo provenienti dall'Africa, che sono passati dal 38,3% dell'anno precedente ai valori attuali. Quasi lo stesso aumento percentuale (12%) si è verificato a proposito dei cittadini provenienti dai paesi asiatici. Ai suddetti aumenti si contrappone la sensibile diminuzione (-23%) dei cittadini provenienti da paesi dell'Europa dell'est.

Articolo 2. (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

Il presente articolo elenca, al comma 1, i motivi per i quali è consentito l'ingresso in Italia: turismo, studio, lavoro subordinato e autonomo, cura, familiari e culto. Ai commi 3, 4 e 5 prevede inoltre l'emanazione di decreti annuali per la programmazione di flussi di ingresso in Italia in considerazione delle esigenze dell'economia nazionale, della pressione migratoria, delle concertazioni in sede comunitaria.

Per la conoscenza delle modalità attuative di tale articolo si rimanda agli allegati alla prima Relazione al Parlamento sull'attuazione del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con

modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 in tema di "Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia" dell'on. Rosa Russo Jervolino (febbraio 1991), e ai precedenti decreti annuali per la determinazione dei flussi (decreto interministeriale 11/11/ 1990, 20/12/1991, 8/1/1993, 16/12/1994, 15/9/1995, 27/12/1996) come previsto dal comma 3, oltre che al decreto interministeriali per la regolarizzazione dei cittadini Somali e alla legge 390/92 per la regolarizzazione dei profughi provenienti dalla ex-Jugoslavia.

La progressiva stabilizzazione del fenomeno dell'immigrazione, e il consolidarsi di prassi sperimentate per l'ingresso in Italia hanno vanificato l'esercizio della programmazione dei flussi. Ormai da alcuni anni infatti il decreto dei flussi non fa che riproporre le stesse modalità di ingresso e le stesse procedure (art. 8, legge 943/86, ricongiungimenti familiari e motivi umanitari). Per il 1996 in particolare il decreto dei flussi che avrebbe dovuto regolamentare gli ingressi nel corso di questo anno è stato emanato il 9 dicembre dello stesso anno. Un atto dovuto, la cui efficacia è però stata nulla. I ritardi sono imputabili oltre che a cambiamento del Governo, anche alla difficoltà per le amministrazioni, così come sono attualmente organizzate, di far fronte ad un compito che richiede una maggiore consapevolezza del fenomeno, una maggiore capacità di programmazione, e, quindi, la disponibilità di strumenti di analisi come una banca dati con requisiti di scientificità e con dati relativi ai vari aspetti del fenomeno migratorio tra loro comparabili. Questo comporta la previsione di risorse specifiche per lo svolgimento di questa funzione, l'individuazione di un ufficio con ruolo di coordinamento e con capacità di elaborazione, la definizione di precise responsabilità e compiti di informazione di ciascuna amministrazione.

Nel corso dell'anno 1996 gli ingressi sono stati regolamentati tuttavia tenendo conto dei decreti degli anni precedenti: 16.619 ingressi per lavoro (art. 8, 943/86) e 18.669 ingressi per ricongiungimento familiare.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro sono stati autorizzati al lavoro per l'ingresso in Italia (art. 8 943/86) 16.619 stranieri non appartenenti alla comunità europea. Gran parte di queste autorizzazioni riguardano forme di lavoro stagionale nell'agricoltura. Se si guarda con più attenzione la disaggregazione di questi dati, si nota che 12.208 autorizzazioni sono a tempo determinato, e di queste 8.725 nel settore dell'agricoltura. L'altro settore interessato in modo particolare dagli ingressi sulla base dell'art. 8, legge 943/86 è quello del settore dei servizi (6.812 ingressi di cui 2.591 per lavoro domestico, 3.353 per impiego nei pubblici esercizi, 11 come infermiere professionale e 857 per altre attività).

Le autorizzazioni all'ingresso per ricongiungimento familiare, secondo il Ministero dell'Interno, sono state nel corso del 1996, 18.669, di cui il 20.8% da paesi europei, il 51.0% dall'Africa, il 22.3% dall'Asia e il 5.7% dall'America centromeridionale, e lo 0.2% da altri paesi.

Gli ingressi per motivi umanitari, dopo il grande afflusso dai paesi della ex-Jugoslavia avvenuto nel corso del 1995, si sono ridotti notevolmente, tanto che, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1996 è stato revocato lo stato di emergenza dichiarato in data 19 maggio 1992 per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti in particolare dalla Bosnia-Erzegovina. mentre, in considerazione del lento ritorno alla normalizzazione in questi paesi, un successivo decreto-legge 5 agosto 1996, n. 412, reiterato fino ad ottobre dello stesso anno, quindi trasformato nel disegno di legge n. 1528, veniva stabilito di garantire per ulteriori tre anni l'assistenza agli sfollati presenti in Italia.

Per effetto degli articoli 8 e 10 del decreto legge 489/95 del 1995 e successive reiterazioni, nei quali era prevista la possibilità di regolarizzazione per motivi di ricongiungimento familiare o di lavoro subordinato per stranieri già presenti sul territorio dello stato entro il 31 marzo del 1996, i dati sugli ingressi sono in questo anno più ridotti rispetto al passato e non spiegano l'aumento dei permessi di soggiorno previsti per lo stesso motivo.

Articolo 3. (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).

Il respingimento alla frontiera riguarda, come indica il comma 5 dell'art., gli stranieri privi di documenti e del visto, che siano già stati espulsi dal territorio dello Stato, che siano segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che siano manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

Nel corso del 1996 sono stati respinti 54.134 cittadini stranieri, di cui 35.990 alle frontiere terrestri, 11.032 alle frontiere marittime e 7.112 alle frontiere aeree. Il 50% dei respingimenti riguarda cittadini extracomunitari provenienti da 10 paesi:

ex-Jugoslavia	5.179
Polonia	4.673
Albania	3.443
Romania	3.163
Senza documenti	3.133
Marocco	2.591
Croazia	1.964

Turchia	1.520
Algeria	1.396
Repubblica Ceca	1.360

Nel corso del 1996 inoltre la polizia di frontiera è stata impegnata in azioni di contrasto dell'immigrazione clandestina che ha portato alla individuazione di 17.051 tentativi di ingresso clandestino. Si è notato nel corso del 1996 una riduzione, rispetto agli anni precedenti, dei tentativi di ingresso senza essere in possesso dei requisiti, ed un aumento dei tentativi di ingressi clandestini.

Articolo 4 (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

Alla data del 31 dicembre 1996 erano presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno 943.530 cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea. Rispetto alla stessa data dell'anno precedente si registra un aumento di 116.114 unità imputabili più all'effetto della regolarizzazione (decreto legge 489/95 e successive reiterazioni) che a nuovi ingressi regolari. Ciò è confermato dal fatto che le due voci che hanno registrato una maggiore impennata sono stati i permessi di soggiorno per lavoro subordinato (art. 10, decreto legge 489/95) e i permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare (art. 8, decreto legge 489/95), che al 31/12/1996 raggiungevano rispettivamente 451.346 unità (con un incremento del 50% rispetto al 31/12/1995) e 165.538 unità (+14,7%). Alto rimane il numero degli iscritti alle liste di collocamento (107.053), con un aumento di 4.277 persone rispetto alla fine del 1995 (Tabella 1).

Le donne sono 399.862 e rappresentano il 42,3% degli immigrati regolari. La gran parte della loro presenza è costituita da donne con permesso di soggiorno per lavoro subordinato (36% contro il 56,5 degli uomini) e per ricongiungimento familiare (33% contro il 6,1% degli uomini).

La comunità più numerosa è quella dei cittadini del Marocco con 119.481 presenze, seguita da quella dei cittadini dell'Albania che, nonostante il forte incremento nel corso dell'anno - intorno al 50%- contano 63.967 presenze - circa la metà dei marocchini, dai cittadini delle Filippine con 57.071 presenze per il 67% femminile, e, in ordine decrescente, degli Stati Uniti, della Tunisia, della Jugoslavia, del Senegal etc. (tabella 2).

TAB. 1 Stranieri non appartenenti all'unione europea segnalati per soggiorno in Italia

(31/12/1996)

Motivo del soggiorno	uomini	donne	totale
attesa adozione	3.461	4.022	7.483
affari	2.049	840	2.889
richiesta asilo	857	235	1.092
asilo politico	1.884	922	2.806
lavoro autonomo	19.656	4.710	24.366
lavoro	307.338	144.008	451.346
motivi famiglia	33.039	132.499	165.538
motivi	1.968	995	2.963
iscrizione	81.762	25.291	107.053
motivi	19.276	21.629	40.905
residenza	7.696	11.457	19.153
motivi	34.002	17.321	51.323
motivi di	16.110	14.203	30.313
turismo	8.293	18.075	26.368
altro	6.277	655	6.932
			0
TOTALE	543.668	399.862	943.530

Fonte: Ministero dell'Interno

**TAB. 2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea soggiornanti in Italia
per sesso e nazionalità
31/12/1996**

paese	uomini	donne	totale
Marocco	95.562	23.919	119.481
Albania	46.266	17.701	63.967
Filippine	18.653	38.418	57.071
Stati Uniti	19.235	35.417	54.652
Tunisia	37.572	7.249	44.821
Jugoslavia	28.244	16.015	44.259
Senegal	30.229	1.641	31.870
Romania	14.177	17.501	31.678
Cina popolare	16.576	12.497	29.073
Polonia	9.280	18.096	27.376
Sri Lanka	15.279	9.649	24.928
Egitto	19.570	4.215	23.785
Peru'	6.527	15.211	21.738
Brasile	5.809	14.078	19.887
India	12.035	7.382	19.417
Croazia	10.465	8.398	18.863
Macedonia	13.594	2.825	16.419
Ghana	10.715	5.664	16.379
Somalia	3.805	7.448	11.253
Nigeria	5.422	5.807	11.229
Bangladesh	10.292	856	11.148
Totale parziale	429.307	269.987	699.294
%	79,0	67,5	74,1
TOTALE	543.668	399.862	943.530

Fonte: Ministero dell'interno

Da questa tabella si può desumere che le comunità più numerose (con più di 10.000 persone) rappresentano da sole il 74,7% degli immigrati presenti nel nostro paese. La parte restante (25,6%) è costituita da cittadini provenienti da almeno 170 paesi. Vi sono quindi due importanti elementi da sottolineare: da un lato il rafforzamento di alcune comunità presenti da più lungo periodo, che in questo particolare momento del ciclo migratorio diventano più numerose per l'arrivo di famigliari e per la regolarizzazione di stranieri presenti illegalmente o irregolarmente, dall'altro la complessità di un fenomeno costituito da oltre 200 comunità da cui deriva la difficoltà di stabilire con tutte rapporti costruttivi per una migliore informazione sui loro doveri e una maggiore tutela dei loro diritti.

Rispetto al 1995, le comunità più numerose sono anche quelle che hanno registrato il maggior incremento, molto probabilmente per effetto della regolarizzazione. Sono infatti aumentati di 29.261 unità i Filippini, 25.044 i Marocchini, 13.650 gli Albanesi, 11.713 i Peruviani, 7.917 i Senegalesi, 7.566 i Cinesi, 7.165 i Rumeni, 5.607 gli immigrati dal Bangladesh. Si rileva invece una diminuzione della presenza dei Somali, molti dei quali emigrati in altri paesi europei o in Canada o negli Stati Uniti, e dei cittadini dalla ex-Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina), ritornati in patria.

La composizione per sesso varia da comunità a comunità, anche se, molto lentamente, si sta affermando una tendenza alla complementarietà dei due sessi. Le comunità caratterizzate dalla presenza femminile sono quelle provenienti da: Perù (70%), Filippine (67%), Polonia (66%), Somalia (66%). Le comunità che hanno invece una forte prevalenza di uomini sono quelle provenienti da: Senegal (94%), Bangladesh (92%), Marocco (80%), Albania (72%).

A livello nazionale la presenza degli stranieri con regolare permesso di soggiorno rappresenta l'1,6% della popolazione residente.

A livello territoriale si rileva che la regione con il maggior numero di immigrati è il Lazio (185.196), seguita dalla Lombardia (182.011), con un rapporto sulla popolazione residente pari rispettivamente a 3,6% e 2,0%. Le città che hanno in assoluto il maggior numero di stranieri sono Roma (167.803) e Milano (104.969).

Rispetto al 1995, si rileva un incremento medio nazionale del 14,0%, che ha i punti di maggiore crescita in: Calabria (52,7%), Puglia (51,2%), Piemonte (46,2%), Basilicata (45,0%), Liguria (38,8%), Campania (27,3%), Sardegna (26,0%) e Sicilia (25,6%).

**Tab. 3 Stranieri non appartenenti all'Unione europea soggiornanti in Italia per sesso e regione
31/12/1996**

Regione	uomini	donne	totale	var. % 96/95
Valle d'Aosta	1.385	811	2.196	18,70
Piemonte	37.649	25.210	62.859	46,22
Lombardia	106.743	75.268	182.011	-5,16
Liguria	12.034	10.096	22.130	38,82
Trentino Alto Adige	15.066	7.775	22.841	22,15
Veneto	47.344	32.115	79.459	23,81
Friuli Venezia Giulia	14.628	13.802	28.430	4,65
Emilia Romagna	44.534	27.549	72.083	19,90
Toscana	31.785	29.011	60.796	17,05
Umbria	8.805	7.547	16.352	-18,13
Marche	11.268	8.447	19.715	22,62
Lazio	99.048	86.148	185.196	7,64
Abruzzo	10.420	7.031	17.451	23,09
Molise	631	623	1.254	21,98
Campania	28.643	25.921	54.564	27,33
Basilicata	1.638	738	2.376	44,97
Puglia	15.880	10.314	26.194	51,20
Calabria	10.087	5.564	15.651	52,69
Sicilia	40.447	22.464	62.911	25,62
Sardegna	5.633	3.428	9.061	26,00
Italia	543.668	399.862	943.530	14,03

Fonte

Ministero dell'Interno

Il diritto all'istruzione appare solennemente affermato dal nostro ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale (art.34) sia in numerosi atti internazionali ratificati dall'Italia (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art.26; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 2; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 13; Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'assemblea dell'ONU nel 1959; Convenzione OIL n. 143; Convenzione UNESCO sull'eliminazione delle discriminazioni in materia di insegnamento, ratificata con legge n. 656/1966; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, art. 28, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176).

Il Ministero della Pubblica istruzione già da tempo, anche con circolari ministeriali (n. 301/89 e n. 205/90, 7 marzo 1992 prot. N. 15324/632/MS, 2 marzo 1994 n. 73, 16 febbraio 1995, n. 26) ha affrontato in modo efficace e illuminato la problematica dell'inserimento scolastico dei bambini extracomunitari, definendo al tempo stesso obiettivi, metodi, contenuti e strumenti dell'educazione interculturale.

Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi all'anno scolastico 1994/95, gli alunni stranieri presenti nelle scuole italiane sono 43.949, il 27,4% in più rispetto all'anno scolastico precedente.

Circa la metà degli alunni stranieri frequenta la scuola elementare (20.199), meno di un quarto la scuola media (9.089), un po' di un quarto sono gli alunni della scuola materna (8.592), e ancora più ridotto è il numero degli alunni stranieri nelle scuole superiori (6.060).

A livello territoriale la più alta concentrazione di alunni stranieri si rileva, una forte concentrazione nelle regioni Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Se si considera la percentuale sulla popolazione scolastica la regione al primo posto è il Friuli Venezia Giulia, una regione di confine particolarmente impegnata nell'accoglienza dei profughi, tra i quali numerosi sono i minori, dalle vicine regioni della ex-Jugoslavia. In questa regione infatti particolarmente interessanti sono anche i programmi di insegnamento per i bambini profughi, ai quali si cerca di garantire la continuità con il curriculum scolastico seguito fino al momento dell'arrivo in Italia. In particolare si rileva:

Regione	alunni stranieri	% sulla popolazione scolastica
Lombardia	10.310	0,81
Lazio	6.146	0,71
Emilia Romagna	5.465	1,13
Veneto	3.918	0,60
Toscana	3.729	0,79
Aosta	3.057	0,64
Friuli Venezia Giulia	1.828	1,19

Liguria	1.394	0,72
Sicilia	1.278	0,13
Marche	1.254	0,60
Puglia	1.140	0,14
Trentino A.A.	1.056	0,73
Umbria	954	0,67
Abruzzo	625	0,27
Piemonte	590	0,55
Campania	448	0,04
Sardegna	325	0,10
Calabria	293	0,07
Basilicata	83	0,07
Molise	48	0,08
TOTALE	43.940	0,47

Rispetto alla popolazione scolastica gli alunni stranieri rappresentano appena lo 0,47%, con una punta massima dello 0,72% nella scuola elementare, 0,54% nella scuola materna, 0,40% nella scuola media e lo 0,22% nella scuola superiore.

Il diritto all'iscrizione degli studenti stranieri all' Università è regolamentato da norme rimaste pressoché invariate dagli anni '30 ad oggi. La materia è quindi stata regolamentata ampiamente da circolari ministeriali del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell' Università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero degli Affari Esteri. L'iscrizione all'anno Accademico 1995/96 è regolamentata da una circolare del Ministero degli Affari Esteri, 14/4/1995. Tale circolare prescrive, tra l'altro, che venga attestato, da parte dello studente, una disponibilità economica pari a L. 1.000.000 mensili. Nell'anno accademico 1995/96 erano iscritti nelle Università italiane 20.707 stranieri, di cui il 44,7% provenienti da paesi della comunità europea, il 22,7% da paesi europei non comunitari, l'11,3% dall'Africa, il 7,5% dalle Americhe, il 13,2% dall'Asia, lo 0,5% dall'Oceania e lo 0,1% apolidi.

Invariate sono rimaste le condizioni per l'accesso all'assistenza sanitaria rispetto a quanto previsto nella circolare 39/93 del Ministero dell'Interno del 18/10/1993, nella quale si richiede pagamento di un premio assicurativo per interventi di emergenza di carattere medico ed ospedaliero per gli studenti stranieri iscritti a corsi di laurea o corsi di diploma universitario presso università italiane a L. 150.000 per un anno accademico e di L. 75.000 per periodi pari o inferiori a 6 mesi. Si richiede inoltre il pagamento di un contributo di L. 302.000 annue per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per poter acquisire il diritto all'assistenza media ordinaria. In applicazione del decreto legge 489/95 e successive reiterazioni, convertito con legge 9 dicembre 1996, n. 67, l'ordinanza ministeriale del 15 novembre 1996, successivamente confermata, ha facilitato l'accesso ai servizi

sanitari per prestazioni di carattere di urgenza e di prevenzione, nonché per la tutela della maternità e della gravidanza.

Articolo 6 (*Iscrizione anagrafica*)

Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica nel comune nel quale risiedono e al successivo rilascio della carta d'identità.

Dal censimento generale della popolazione del 1991 risultavano residenti regolarmente in Italia 625.034 stranieri dei quali il 46,2% europei, il 14,2% americani, il 25,7% africani, il 12,7% asiatici. Secondo dati ISTAT, alla fine del 1994 gli stranieri iscritti nei registri anagrafici dei comuni erano 683.564, pari all'1,19% della popolazione residente.

Articolo 7 (*Espulsione dal territorio dello Stato*).

Il decreto legge 489/95 e successive reiterazioni ha sostituito interamente, per il periodo in vigore fino al 16 luglio 1996, l'art. 7 e 7bis della legge 39/90, ed introdotto ulteriori cinque articoli, riguardanti: espulsioni come misura di sicurezza, espulsioni come misura di prevenzione, espulsione a richiesta di parte, espulsione per motivi di sicurezza, espulsione come provvedimento amministrativo, adottabile nei confronti di stranieri, responsabili di violazioni alle norme sull'ingresso ed il soggiorno, anche quindi di chi ha un permesso di soggiorno scaduto da oltre 30 giorni senza averne richiesto il rinnovo. Il decreto legge 489/95 prevedeva inoltre alcune norme generali per l'adozione di provvedimenti di espulsione, siano essi di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativa. I commi 5 e 6 disciplinavano le modalità attraverso le quali poter dare effettiva esecuzione ai provvedimenti di espulsione, basate su tre adempimenti fondamentali: identificazione certa dello straniero, acquisizione di un valido documento di espatrio e disponibilità di un vettore aereo o marittimo. A tal fine, e solo per i provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza o di prevenzione, era prevista l'adozione dell'obbligo di dimora, presso centri che avrebbero dovuto essere individuati dal Ministro dell'Interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il decreto conteneva inoltre l'indicazione di alcune categorie di stranieri nei confronti dei quali non potevano essere adottate misure di espulsione: minori di anni 16, stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno 5 anni, stranieri conviventi con parenti fino al IV grado, donne in stato di gravidanza. Infine il decreto prospettava sanzioni penali volte, direttamente o indirettamente, a consentire l'identificazione del cittadino non comunitario, adempimenti necessari per rendere effettiva l'espulsione dallo Stato e per impedirne il rientro senza autorizzazione. Nella reiterazione del 16 luglio 1996, n. 376, il Governo apportava alcune modifiche volte a semplificare le procedure di espulsione, nella considerazione che esse richiedessero un accurato approfondimento, possibile

nell'immediato proprio nell'ambito della preparazione del nuovo disegno di legge sulla condizione dello straniero, e tenuto conto che nel nel frattempo si sarebbero potute applicare le norme contenute nella legge 39/90. Sono state mantenute invece tutte le norme riguardanti la repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri. Nella reiterazione del 13 settembre 1996, n. 477 è stato introdotto all'art. 5, il comma 8-ter, volto ad evitare l'espulsione di coloro che, nel corso di indagini o di procedimento per reati connessi con l'induzione alla prostituzione o traffico, siano incorsi in situazioni di pericolo per la loro incolumità in virtù della dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Con l'approvazione della legge 9 dicembre 1996 n. 167, si applicano le norme della legge 39/90. La difficoltà di esecuzione delle intimazioni di espulsione, in base all'art. 7 della suddetta legge, rimane comunque elevata. Al 31 dicembre 1996 risultavano intimati di espulsione 34.520 stranieri non comunitari, e soltanto 5.059, pari al 14,6% degli intimati effettivamente espulsi. Tale percentuale è lievemente superiore a quella registrata al 31 dicembre 1995, anno in cui risultano 56.015 stranieri intimati di espulsione e 7.417 effettivamente espulsi (13,4%).

Tab. 4 Stranieri non appartenenti all'Unione europea segnalati per espulsione

31/12/1996

NAZIONALITÀ INTIMATI		NAZIONALITÀ SEGNALATI	
Albania	9.515	Albania	2.323
Marocco	4.330	Marocco	328
Romania	2.125	Tunisia	299
Jugoslavia	1.733	Romania	267
Tunisia	1.486	Jugoslavia	260
Algeria	1.455	Macedonia	156
Nigeria	1.321	Colombia	122
Turchia	1.109	Polonia	103
India	1.001	Nigeria	96
Pakistan	914	Brasile	79
Polonia	882	Turchia	64
Macedonia	825	Bosnia E.	62
Bosnia E.	768	Croazia	62
totale	27.464	totale	4.221
parziale		parziale	
TOTALE	34.520	TOTALE	5.059

Fonte: Ministero dell'Interno

Articolo 11 (*Pubblicità, relazione al Parlamento, contributi alle regioni*)**1- Programmi proposti dalle regioni afferenti l'anno 1993 e finanziati nel 1994.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 39/90, recante norme sugli interventi straordinari in favore degli immigrati, esuli e loro familiari, sono stati proposti dalle regioni programmazioni finanziarie di interventi mirati alla realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi, con un finanziamento globale annuo di 30 miliardi di lire. Dette programmazioni sono state sottoposte all'approvazione del Comitato di cui al regolamento attuativo 244/90 e finanziate nel mese di ottobre 1994.

Nel 1996 si è proseguito nell'attuazione dei principi sanciti dal decreto legge . 3 febbraio 1993 n.°29, in sede di approvazione delle stesse programmazioni. Il varo della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 ratifica al comma 2 dell'art. 6 la possibilità di utilizzare i fondi previsti dalla legge 39/90 per la realizzazione di centri di seconda accoglienza.

P. hui e Tuo

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**ATTUAZIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
IN TEMA DI**

“INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA”

ALLEGATO A

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Maggio 1996 - Delega di funzioni del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale, on. Livia Turco.
- Decreto Ministro Affari Esteri del 27 dicembre 1996 - Programmazione dei flussi di immigrazione per l'anno 1996.
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 1996 per l'istituzione di una Commissione per la redazione di un disegno di legge organica in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini di uno Stato non membro dell'Unione Europea.

PAGINA BIANCA

1996

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 129

et l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

2) Affari regionali:

a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'Interno; la costituzione e la nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) i rapporti con i comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) la definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3500

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Livia Turco in materia di solidarietà sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco, deputato al Parlamento, è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

1-6-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 12

Decreto:

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale on. Livia Turco, deputato al Parlamento, è delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le politiche per la famiglia, avvalendosi anche dell'Osservatorio permanente sulla famiglia;

b) le politiche per i minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative necessarie — ivi compresi, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale — anche tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia», avvalendosi anche dell'Osservatorio nazionale per i problemi dei minori e del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia;

c) le politiche per l'adozione, assumendo, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia e, con riferimento all'adozione internazionale, iniziative di modifica della legislazione, anche in relazione ad accordi internazionali;

d) le politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante l'attuazione ed il coordinamento dei programmi dell'Unione europea denominati «Gioventù per l'Europa» e «Servizio volontario europeo per i giovani»;

e) le politiche per gli anziani, ivi compresa la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

f) le politiche contro l'esclusione sociale ed in particolare le azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

g) la costituzione di una banca dati finalizzata all'elaborazione delle politiche sociali nelle materie delegate e al collegamento con le attività delle altre amministrazioni pubbliche ed in particolare delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;

h) la definizione di interventi riguardanti i servizi sociali, anche mediante la previsione di utilizzo di obiettori di coscienza d'intesa con il Ministro della difesa, nonché mediante forme di sostegno e collaborazione con i soggetti del «terzo settore»;

i) il coordinamento delle iniziative relative all'accoglienza di immigrati, profughi e nomadi;

l) le politiche per contrastare il diffondersi delle alcol dipendenze;

m) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti in Italia e all'estero, in particolare nell'Unione europea, nelle materie oggetto della presente delega, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Il Ministro è altresì delegato:

1) a promuovere la riforma dei servizi sociali;

2) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

3) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione;

4) ad assicurare l'applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

5) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro già denominato per gli affari sociali o per la famiglia e la solidarietà sociale;

6) a provvedere, nelle materie di cui alla presente delega, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

7) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

8) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui alla presente delega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3501

11-2-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 2

indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia,

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di

programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salvo le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

97G0044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 dicembre 1996.

Programmazione dei flussi d'immigrazione per l'anno 1996.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, e in particolare gli articoli 1, 2, 8, 9, e 10;

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-regioni;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Direzione generale per gli affari consolari, che evidenzia i seguenti punti in essa evidenziati:

a) il persistente ed elevato livello di disoccupazione a livello nazionale, in un quadro caratterizzato, peraltro, da disparità anche sensibili delle condizioni del mercato del lavoro sul territorio;

b) la presenza di un elevato numero (circa 95.000 unità) di lavoratori non comunitari iscritti alle liste di collocamento;

c) la presenza di un numero elevato e crescente (stimabile in oltre 300.000 unità) di cittadini stranieri non comunitari presenti con regolare permesso di soggiorno che li abilita allo svolgimento di attività lavorative, ma privi di un regolare rapporto di lavoro;

d) la necessità di favorire l'assorbimento in un contesto di regolari rapporti di lavoro delle categorie di cittadini non comunitari menzionate nei commi b) e c);

e) il diritto al ricongiungimento familiare, avendo cura di accertare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986 e il connesso diritto, dopo 12 mesi dalla data d'ingresso nel Paese, di accedere al mercato del lavoro;

f) la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra ai quali dovrebbe essere permesso, durante il soggiorno provvisorio nel Paese, lo svolgimento di attività di lavoro e di studio;

g) che gli sfollati di cui al comma precedente, provenienti prevalentemente dalla ex Jugoslavia, sono circa 56.000 e che, di essi, 53.000 hanno ottenuto anche il permesso di lavoro in aggiunta a quello di soggiorno per motivi umanitari;

1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 34

Considerato che sempre più significativa è la componente dell'immigrazione che arriva nel nostro paese per ragioni non direttamente collegate al settore produttivo e al mercato del lavoro e che, una volta in Italia, diventa una quota importante dell'offerta di manodopera straniera;

Considerato l'andamento del mercato del lavoro e dei flussi d'ingresso di cittadini non comunitari, quale può essere rilevato nei dati menzionati nella relazione di accompagnamento al decreto, e in particolare l'opportunità concessa dall'art. 10 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996 ai cittadini dei paesi non comunitari presenti in Italia di regolarizzare rapporti di lavoro in atto;

Considerato che anche nel 1996 i ricongiungimenti familiari che verranno autorizzati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 943/1986, consentiranno l'ingresso di circa 15.000 cittadini stranieri non comunitari, e che ad essi potranno aggiungersi altri ingressi per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, ed il cui numero non è prevedibile;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa essere utilizzata la possibilità di chiamata prevista dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la possibilità di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerato che con il decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, sono state previste e disciplinate con gli articoli 1, 2, 3, le condizioni di ingresso e di soggiorno per lo svolgimento di lavori di carattere stagionale, il che consente di programmare per il 1996 flussi di lavoratori appartenenti a paesi non comunitari in modo specifico per tale categoria di impiego;

Tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi sul decreto di programmazione dei flussi relativo al 1995, con particolare riguardo all'importanza che deve essere assegnata alla programmazione di interventi nel settore socio-culturale e dell'integrazione degli immigrati;

Considerata la necessità di continuare, anche attraverso appropriati raccordi con le regioni, nella programmazione di iniziative per migliorare l'inserimento socio-culturale degli stranieri non comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, in particolare attraverso l'adozione di misure e la realizzazione di adeguati interventi sul piano delle strutture abitative, sociali e medico-assistenziali, soprattutto nelle aree di maggior concentrazione di lavoratori per l'espletamento di attività di carattere stagionale;

Considerato che il decreto-legge del 16 luglio 1996, ha previsto all'art. 3, comma 2, l'utilizzo del fondo previsto

dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, per l'attuazione di interventi di carattere socio-assistenziali a favore dei lavoratori di cui al presente decreto;

Considerato l'impegno assunto dal nostro paese nei confronti dei profughi della ex-Jugoslavia che, se, pur temporaneamente, incidono sul fenomeno dell'immigrazione in Italia, tanto più se, come è prevedibile, una parte di essi approfitterà della possibilità offerta dall'art. 10 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro;

Considerata la necessità di predisporre conformemente a quanto prevede l'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge del 16 luglio 1996, un piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario;

Considerato l'impegno fin qui svolto da parte del Governo nella individuazione dei fabbisogni e dei relativi interventi normativi volti alla tutela dei minori immigrati e della salute pubblica;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati provvedimenti nelle sedi competenti;

Considerata l'opportunità di curare una gestione dei flussi, in sintonia con quanto previsto nel decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, e in linea con le indicazioni contenute nel presente decreto, anche attraverso la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con i paesi di maggior rilevanza per il flusso migratorio verso l'Italia, in particolare quelli delle regioni più vicine;

Considerato che è stata completata la consultazione delle competenti commissioni parlamentari permanenti prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1996 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/86, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) cittadini non comunitari ai sensi e alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, per quanto riguarda lo svolgimento di lavori di carattere stagionale;

c) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986, e per altre categorie di cittadini di paesi non comunitari, alle condizioni previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996;

11-2-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 34

Art. 2.

Gli ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari sono fissati in 10.000 per lavoro a tempo indeterminato e in 13.000 per lavoro a tempo determinato.

Essi saranno regolati in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità di offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il lavoro domestico e quello non qualificato.

Art. 3.

Tali limiti potranno essere aggiornati principalmente per lavoro a tempo determinato alla scadenza del secondo e del terzo quadrimestre del 1996 sulla base delle indicazioni quantitative, qualitative e di ripartizione territoriale, fornite dal Ministero del lavoro entro il 10 aprile e il 10 settembre. A tal fine il Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni che potranno essere fornite dalla banca dati istituita presso l'INPS in attuazione dell'art. 3, comma 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996.

Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.

Art. 4.

Analogamente, tali limiti potranno essere aggiornati in funzione delle intese specifiche raggiunte, principalmente per gli ingressi per lavoro a tempo determinato o raccordati a iniziative di formazione professionale, nell'ambito di accordi bilaterali, o multilaterali, che saranno stipulati in materia di cooperazione in campo migratorio con i paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.

Tali accordi saranno portati all'attenzione della commissione prevista dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 943/1986, incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali previsti dalla Convenzione dell'OIL n. 143/1973 (ratificata con legge n. 158/1981) stipulati per disciplinare i flussi migratori.

Art. 5.

I Ministeri dell'interno e del lavoro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di permessi temporanei di soggiorno abilitanti anche allo svolgimento di attività di lavoro e di studio, a cittadini extra-comunitari di cui sia stato deciso l'accoglimento per ragioni umanitarie.

Art. 6.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuovendo, avvalendosi dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro

famiglie, prevista dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e delle analoghe Consulte istituite a livello regionale, l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori extra-comunitari.

Entro il 1° luglio 1996 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, utilizzando le informazioni che le amministrazioni centrali sono tenute a trasmettere per quanto di rispettiva competenza, entro il 1° maggio 1996; e stabilendo gli appropriati raccordi con le regioni, elabora sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3, una relazione sullo stato e sulle linee programmatiche degli interventi socio-economici, di formazione professionale e sanitari di cui all'articolo precedente, destinati a favorire l'inserimento socio-culturale dei lavoratori extra-comunitari e dei loro familiari, anche allo scopo di stabilire il fabbisogno finanziario per il 1997 e il biennio seguente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1996

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
TURCO

97A0998

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1996.

Adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1996, n. 71;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, concernenti «determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981; n. 205 del 28 luglio 1982 e n. 270 del 18 novembre 1991;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE G.C.M.

10692

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la complessità e la rapida evoluzione del fenomeno migratorio in Italia;

CONSIDERATA la necessità di elaborare una disciplina organica in materia di immigrazione che consenta di superare i limiti della normativa attualmente vigente, finalizzata prevalentemente ad affrontare situazioni di emergenza;

RITENUTO che, a tal fine, in data 14 aprile 1994 il Ministro pro tempore per gli Affari Sociali aveva consegnato il testo provvisorio di un apposito disegno di legge sulla materia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborato dalla Commissione di studio istituita con decreto del Ministro per gli Affari Sociali dell'otto settembre 1993;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di pervenire alla redazione del testo definitivo di tale disegno di legge organica

DECRETA

Articolo 1

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione per la redazione di un disegno di legge organica in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini di uno Stato non membro dell'Unione Europea.



per copia conforme

Catania

B

Articolo 2

La Commissione è presieduta dal Ministro per la solidarietà sociale Livia TURCO ed è costituita dai seguenti componenti:

- Dott. Guido BOLAFFI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo di Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale;
- Cons. Giovanni BUTTARELLI - Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Legislativo;
- Dr. Giuseppe CACOPARDI - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direttore Generale AA. GG. e Personale;
- Dr. Giulio CAZZELLA - Ministero dell'Interno - Capo Ufficio Studi del Dipartimento di P.S.;
- Avv. Fernanda CONTRI - Avvocato;
- Cons. Giovanni DE CESARE - Ministero degli Affari Esteri - Capo Ufficio Affari Legislativi - Servizio del Contenzioso Diplomatico, Trattati e Affari Legislativi;
- Cons. Giorgio FIDELBO - Ministero di Grazia e Giustizia;
- Cons. Maddalena FILIPPI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale;
- Cons. Renato FINOCCHI GHERSI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo Ufficio Legislativo del Ministro per la solidarietà sociale;
- Cons. Pier Giorgio LIGNANI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi;
- Pref. Sabato MALINCONICO - Ministero dell'Interno - Capo Ufficio Legislativo;
- Dr.ssa Anna NARDINI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi;
- Prof. Bruno NASCIMBENE - Ordinario di diritto internazionale;
- Dr.ssa Vaifra PALANCA - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali;



per copia conforme

B

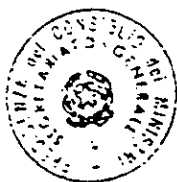
- Cons. Giovanni PEDRAZZOLI - Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per l'emigrazione e gli Affari Sociali;
- Cons. Franco TOMMASONE - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Capo Ufficio Legislativo.

Articolo 3

1. La Commissione ha sede presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale, anche per l'espletamento delle funzioni di segreteria, del supporto degli uffici e servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 8 agosto 1996

Permanente



per copia conforme

Colonna

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto e registrato al n. 1013
Roma, 12 SET. 1996
IL DIRETTORE
Il Dirigente Generale
F.to VALENTE

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**ATTUAZIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
IN TEMA DI**

“INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA”

ALLEGATO B

- Circolari emanate dal ministero dell'Interno per diffondere decisioni anche di altre Amministrazioni.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

SERVIZIO STRANIERI

CIRCOLARI EMANATE NEL CORSO DEL 1996

INDICE ANALITICO DELLE CIRCOLARI
EMANATE NEL CORSO DELL'ANNO 1996

- 1) Circolare: Modifiche alla procedura per l'avviamento al lavoro dei lavoratori anche stranieri.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 10.1.96. pag. 50
- 2) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti alla Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 19.1.96. 52
- 3) Circolare: Decreto legge n. 22 del 18.1.1996 - Richiedenti asilo - Chiarimenti
N.559/443/227631/12/196/1^Div.del 23.1.96. 54
- 4) Circolare: Decreto legge 22/96 - Chiarimenti.
N.559/443/227631/12/196/1^ Div. dell'1.2.96. 56
- 5) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 10.2.96. 58
- 6) Circolare: D.L. 18.1.1996 n. 22 artt. 10 e 12. Quesiti.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.2.96. 60
- 7) Circolare: Decreto legge 18 gennaio 1996, n. 22 - Chiarimenti.
N.559/443/227631/12/196/1^ Div. del 26.2.1996. 62
- 8) Circolare: Richieste di informazioni da parte di cittadini stranieri ed italiani.
N.559/443/225101/19/0/1^Div. del 2.3.96. 63
- 9) Circolare: Semplificazione delle procedure di regolarizzazione.
N.559/443/227553/12/188/1^Div. del 14.3.96. 64

- 10) Circolare: Vistingresso. Richiesta di accertamenti da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. del 15.3.96. pag. 67
- 11) Circolare: Ricongiungimenti familiari derivanti da matrimoni misti e ricongiungimenti di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 18.3.96. 68
- 12) Circolare: Decreto legge 18.1.1996 n.22 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Chiarimenti operativi.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.3.96. 82
- 13) Circolare: Disposizioni circa la scadenza dei termini per le istanze di regolarizzazione (circolare telegrafica).
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.3.96. 96
- 14) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.3.96. 97
- 15) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 17.3.96. 99
- 16) Circolare: Ricongiungimenti familiari. Adozione unica procedura ex art. 11, D.L. 132/96.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 18.4.96. 101

- 17) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1996-97.
N.559/443/201745/5/15/9/2/1^Div.del 18.4.96. pag. 104
- 18) Circolare: Ricongiungimenti familiari di cittadini di nazionalità ucraina.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 24.4.96. 133
- 19) Circolare: Soci extracomunitari di cooperative di produzione e lavoro.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 26.4.96. 134
- 20) Circolare: Documentazione istruttoria sulle domande d'asilo. Notizie circa precedenti risultanti dal C.E.D.
N.559/443/187850/16/1/1^Div. del 7.5.96 136
- 21) Circolare: Falsificazione permessi di soggiorno dei cittadini dello Sri-Lanka (circolare telegrafica).
N.559/443/201084/4/24/1^Div. del 9.5.96. 137
- 22) Circolare: Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea. Agevolazioni di viaggi compiuti dagli scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato Membro.
N.559/443/227572/10/15/108/1^ Div. del 20.5.96. 138
- 23) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.5.96. 140

- 24) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e di diploma universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnici) e Università libere italiane.
Disposizioni per l'anno accademico 1996-'97.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^ Div. del 12.7.96. pag. 142
- 25) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 22.7.96. 146
- 26) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e di Diploma Universitario presso Università statali (Università, Istituti universitari e Politecnici) e Università libere italiane.
Disposizioni per l'anno accademico 1996-'97.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^ Div. del 27.7.96. 151
- 27) Circolare: Rilascio dei visti d'ingresso fino a 90 gg. per turismo ed affari a cittadini albanesi. Derubricazione dalla categoria A-2 a quella A-1 della circolare riservata del Ministero Affari Esteri 0002.
N.559/443/102460/2/1/3/1^DIV. del 27.7.96. 156
- 28) Circolare: Decreto Legge 16 luglio 1996 n. 376 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Chiarimenti operativi.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 29.7.96. 158

- 29) Circolare: Visti di reingresso per adulti accompagnati da minorenni.
N.559/443/52/2/8/1^Div. del 27.8.96. pag. 175
- 30) Circolare: Incremento fenomeno immigrazione cittadini albanesi in possesso di permessi di soggiorno totalmente falsi (circolare telegrafica).
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 6.9.96. 177
- 31) Circolare: Direttive impartite agli Uffici Stranieri in ordine alla concessione dei visti d'ingresso (circolare telegrafica).
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 12.9.96. 178
- 32) Circolare: Decreto legge 13 settembre 1996 n. 477 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 18.9.96. 179
- 33) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 20.9.96. 182
- 34) Circolare: Ricongiungimenti familiari ai sensi dell'art. 4 della legge 943/86 e dell'art. 9 del D.L. 477/96.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 15.10.96. 184
- 35) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 23.10.96. 185
- 36) Circolare: Mancata conversione in Legge del D.L. n. 477/96 (circolare telegrafica).
N.559/443/227631/12/196/1^DIV. del 12.11.96. 187

- 37) Circolare: Permessi di soggiorno e visti di reingresso.
N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. del 14.11.96. pag. 191
- 38) Circolare: Procedura per il ricongiungimento familiare
a seguito della decadenza del Decreto-Legge
477/96.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 22.11.96. 192
- 39) Circolare: Cittadini della Repubblica Popolare Cinese.
Lavoro autonomo: verifica della sussistenza
della condizione di reciprocità ai sensi
dell'art. 16 delle Preleggi.
N.559/443/215131/15/3/1/1^Div. del 2.12.96. 195
- 40) Circolare: Salvaguardia degli effetti prodotti dal
decreto-legge 18.11.95 n. 489 e successivi
decreti in materia di politica
dell'immigrazione circolare telegrafica).
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 12.12.96. 197
- 41) Circolare: Unificazione delle competenze del Ministero
degli Affari Esteri in materia di visti.
N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. del 24.12.96. 198

Circolare n. 1/96

dg
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^o Div.

Roma, 10.1.1996

OGGETTO: Modifiche alla procedura per l'avviamento al lavoro dei lavoratori anche stranieri.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>ACSTA</u>

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che, in attuazione di disposizioni di legge che hanno introdotto nuove norme in materia di lavori socialmente utili, di procedure per l'assunzione di lavoratori, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione, le modalità di assunzione dei lavoratori, anche stranieri, hanno subito delle modifiche.

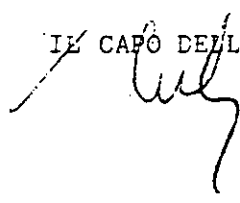
In particolare è stato precisato dal suddetto Dicastero, con circolare esplicativa ai propri organi periferici, che, nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici devono procedere direttamente a tutte le assunzioni e ne devono dare comunicazione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro cinque giorni dall'assunzione stessa, mentre i datori di lavoro del settore domestico devono provvedere a presentare la denuncia di assunzione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(I.N.P.S.).

Pertanto, la comunicazione dell'avvenuta assunzione non deve essere considerata alternativa alla richiesta di nulla-osta, ma rappresenta, invece, per l'avvenire, l'adempimento da parte del datore di lavoro di un obbligo d'informazione nei confronti della sezione circoscrizionale competente che non deve più concedere alcun documento autorizzativo. Tale procedura si riferisce, chiaramente, all'assunzione di tutti i lavoratori siano essi italiani che stranieri presenti in Italia e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento.

Tanto premesso, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a cittadini extracomunitari, non sarà più necessario richiedere il nulla-osta di avviamento al lavoro, ma si ritiene che possa costituire valido documento, per gli addetti ai servizi domestici, la copia della denuncia presso l'INPS e per le altre categorie di lavoratori le copie della comunicazione di assunzione che il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere alla competente sezione circoscrizionale.

IL CAPO DELLA POLIZIA



CIRCOLARE 2/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/227631/12/196/1[^]Div.

Roma, 19.1.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18 gennaio 1996 il decreto legge n. 22, emanato nella stessa data, con il quale viene reiterato, con circoscritte modifiche, il precedente decreto n. 489 del 18.11.1995.

In particolare, in materia di lavoro stagionale, all'art. 2 comma 3, viene indicata la data del 31 marzo 1996 come termine entro il quale gli stranieri debbono dimostrare di aver abbandonato il territorio nazionale, al fine di poter beneficiare del diritto a rientrare in Italia come lavoratore stagionale.

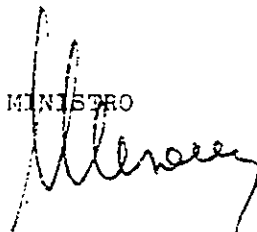
La più rilevante modifica è stata introdotta in materia di ingresso e soggiorno.

L'art. 4 comma 2 ha, infatti, previsto che la certificazione sanitaria non sarà più obbligatoria per tutti i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ma solo per quelli che il Ministero della Sanità indicherà con apposito decreto.

Per quanto concerne, infine, la regolarizzazione per ricongiungimento familiare e per offerta di lavoro (art. 10 e 12), il decreto 22/96 ha prorogato i termini previsti nel decaduto decreto legge 489/95 stabilendo la data del 31 marzo 1996 come termine ultimo per poter presentare le relative istanze da parte dei cittadini stranieri che dimostrino la presenza in Italia alla data del 19.11.1995.

Si segnala, infine, che anche il termine per la regolarizzazione di cui all'art. 3, comma 13 della legge 8 agosto 1995 n. 335, è stato prorogato fino al 31 marzo 1996 (art. 12 comma 12).

FEL MINISTRO



Circolare n. 3/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1[^]Div.

Roma, 23.1.1996

OGGETTO: Decreto legge n. 22 del 18.1.1996 - Richiedenti asilo
- Chiarimenti.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDE

E' stato segnalato a questo Dipartimento di P.S., da parte di Associazioni umanitarie, che alcune Questure accoglierebbero le istanze di regolarizzazione presentate, ai sensi del decreto 18.11.1995 n. 489, reiterato con circoscritte modifiche dal D.L. n. 22 del 18.1.1996, da cittadini extracomunitari che hanno pendente presso i competenti T.A.R. ricorso amministrativo avverso provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, solo previa esplicita rinuncia a coltivare il ricorso stesso.

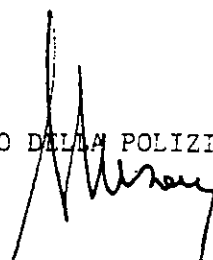
Al riguardo, corre obbligo rappresentare che la possibilità di usufruire della regolarizzazione, ove sussistano i requisiti previsti dal citato decreto 22/96, non può in alcun modo, incidere sul proseguo dell'iter giurisdizionale, non sussistendo incompatibilità tra le due azioni poste in essere dallo straniero.

Si soggiunge, infine, che i suddetti cittadini extracomunitari dovranno richiedere, ove non ne siano in

./.

possesso, alle proprie Rappresentanze diplomatiche il passaporto o documento equipollente, così come previsto dalla legge e, in casi eccezionali, ove sorgano difficoltà nell'acquisire tali documenti potranno essere accettati passaporti scaduti ed eventualmente anche il permesso di soggiorno ormai non più valido, rilasciato all'atto della presentazione dell'istanza di asilo, ex art. 1 del D.P.R. 15 maggio 1990 n. 136.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 4/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 1.2.1996

OGGETTO: Decreto legge 22/96 - Chiarimenti.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le istanze di regolarizzazione presentate dai cittadini extracomunitari ai sensi del decreto 489/95, reiterato dal D.L. indicato in oggetto, anche se non compiutamente corredate da documentazioni attinenti la prova della presenza sul territorio nazionale, vadano ugualmente accettate, in attesa di successivo perfezionamento.

Ciò posto, anche a seguito di numerosi quesiti pervenuti circa la valenza da attribuire alle dichiarazioni attestanti la presenza in Italia alla data del 19.11.1995 degli stranieri da regolarizzare, appare opportuno richiamare le disposizioni impartite da questo Dipartimento, in occasione di precedenti regolarizzazioni, con le circolari n. 559/443/186378/5/11/13/1/2/1^aDiv. del 10.3.1988 e del 13.1.1990 che hanno stabilito i criteri di massima per un'esatta valutazione delle dichiarazioni presentate.

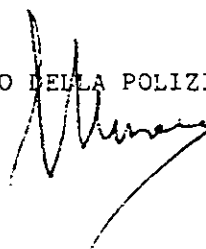
./.

Si sottolinea, inoltre, che la prova della presenza in Italia può essere costituita anche dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti che la data di inizio del rapporto era antecedente al 19.11.1995, supportata da riscontri obiettivi.

Si pregano, inoltre, le SS.LL. affinché, in questa fase di emergenza, in considerazione del notevole afflusso di cittadini extracomunitari che intendono produrre istanza di regolarizzazione, che, peraltro, andrà prevedibilmente aumentando con l'avvicinarsi della scadenza del 31.3.1996, valutino l'opportunità di potenziare gli Uffici stranieri non sottraendo, ove possibile, il personale, colà già assegnato, per altre funzioni di istituto e, al fine di un maggior snellimento e pianificazione del lavoro, prevedano la possibilità di decentrare ai Commissariati dipendenti, ove sussistano, le attività connesse con la suddetta regolarizzazione.

Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare l'attenzione degli Uffici Stranieri dipendenti sull'esigenza che venga inserita sistematicamente nell'apposito C.E.D. di questo Dipartimento ogni operazione attinente singoli stranieri, per consentire, in ogni momento, appropriati riscontri per fini, oltre che statistici, anche operativi.

IL CAPO DELLA POLIZIA



DP/eb

Circolare n. 5/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N:559/443/225086/15/51/1^ Div:

Roma, 10.2.1996

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Per opportuna notizia, si trasmette il telegramma diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



TLG N. 00009914

Pagina 1

DEL : 02/02/96 - 19:42:22

- Ministero Interni - (Centro Radio).

ZCZC RMH934 T RMIX046 T0005607.001 625205 0000735628320
IGRM CO IGRM 189
00100 ROMATELEX 189/170 02 1851

E PER CONOSCENZA
MINISTERO INTERNO
GABINETTO
DIREZ GEN SERVIZI CIVILI
00184 ROMAINTERNI

002039

GAB-SC.P5-

OGGETTO (:) ASSICURAZIONE SANITARIA IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI (.)

1000.V.833/6-554

COMUNICASI CHE IN G.U. 1. FEBBRAIO 1996 N 26 EST STATO PUBBLICATO
DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1996 N 36 CHE AT ART 9 DISPONE (,) PER
CORRENTE ANNO 1996 (,) ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT S.S.N.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI IN ITALIA ET
ISCRITTI LISTE COLLOCAMENTO (,) IN QUANTO EQUIPARATI AT CITTADINI
ITALIANI NON OCCUPATI ISCRITTI STESSE LISTE (.)
DA TALE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONSEGUE DIRITTO AT ASSISTENZA
SANITARIA EROGATA DA USL SU TERRITORIO NAZIONALE ET OBBLIGO
VERSAMENTO CONTRIBUTIVO QUALORA DISOCCUPATO EXTRACOMUNITARIO SIA
TENUTO AT DENUNCIA IRPEF IN QUANTO TITOLARE REDDITI DIVERSI DA
QUELLI LAVORO (,) RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE SUDDETTO ART 9
DIRETTIVE EMANATE IN MATERIA DA QUESTO MINISTERO CON TELEX 2 AGOSTO
1995 PROTOCOLLO N 1000.V.833-2096 (.)
SI VUOLE INFINE CHIARIRE AT SEGUITO QUESITI POSTI DA NUMEROSE
UNITA'

SANITARIE LOCALI CHE DIRITTO AT ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER
DISOCCUPATI COMUNITARI ISCRITTI IN LISTE COLLOCAMENTO DISCENDE
INVECE DA DECRETO MINISTERO SANITA' 27 SETTEMBRE 1990
(G.U. 22/12/90 N 298) (.)

PER DIRIGENTE GENERALE ROBERTO MONTECCHI
MINISTERO SANITA'

Circolare n. 6/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^adiv.

Roma, 20.2.1996

OGGETTO: D.L. 18.1.1996 n. 22 artt. 10 e 12. Quesiti.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

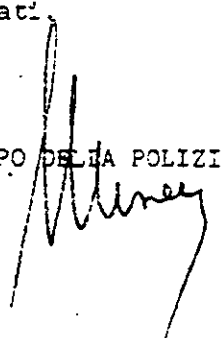
LORO SEDI

Con riferimento ai quesiti formulati dalla Questura di Perugia, si forniscono le seguenti risposte:

- 1) Il cittadino extracomunitario che risulti presente alla data del 19.11.1995 può, comunque, richiedere la regolarizzazione anche se risulti aver ottemperato ad una precedente espulsione e poi sia rientrato in Italia privo della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 151 T.U.L.P.S., sempre in data antecedente al 19.11.1995.
Il comma 9 dell'art. 12 del D.L. 22/96 infatti prevede non solo la inefficacia dei provvedimenti amministrativi assunti a carico dello straniero che si regolarizza, ma afferma anche un generale principio di non punibilità per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, tra cui rientra la violazione alle disposizioni del citato art. 151 T.U.L.P.S..
- 2) Lo straniero che intende regolarizzarsi, oltre a dimostrare la presenza alla data del 19.11.1995, deve permanere sul territorio nazionale in maniera continuativa, fino al rilascio del permesso di soggiorno.

Solo in casi eccezionali potranno essere accolte istanze di regolarizzazione presentate da cittadini extracomunitari che, pur presenti alla data del 19.11.1995, successivamente si allontanino dall'Italia per un breve periodo, per gravi motivi familiari, debitamente documentati.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare 7/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N:559/443/227631/12/196/1^a Div:

Roma, 26.2.96

OGGETTO: Decreto legge 18 gennaio 1996, n:22 - Chiarimenti:

AI SIGG:RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Continuano a pervenire numerosi quesiti circa le concrete modalità attraverso le quali addivenire alla prova della presenza in Italia degli extracomunitari, in relazione a quanto disposto, ai fini della regolarizzazione, dagli artt:10 e 12 del D:L: indicato in oggetto:

Al riguardo, nel richiamare le disposizioni impartite con circolare n:4/96, volte a temperare la necessità di far emergere dalla clandestinità il maggior numero possibile di cittadini extracomunitari con la imprescindibile esigenza di garantire comunque la certezza del diritto, si ribadisce che la prova della presenza in Italia dello straniero può essere costituita anche dalla dichiarazione del datore di lavoro attestante la sussistenza da rapporto di lavoro in data antecedente al 19-11-1995, dichiarazione la cui valenza probatoria potrà eventualmente essere corroborata da ogni utile ed ulteriore riscontro obiettivo:

IL CAPO DELLA POLIZIA

MC/dg



Circolare 8/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N:559/443/225101/19/O/1^Div:

Roma, 2.3.1996

OGGETTO: Richieste di informazioni da parte di cittadini stranieri ed italiani:-

AI SIGG. DIRIGENTI UFFICI STRANIERI
DELLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

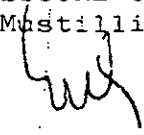
LORO SEDI

Pervengono, quotidianamente, al Servizio Stranieri di questo Dipartimento, pressanti richieste da parte di cittadini italiani e stranieri per conoscere lo stato delle pratiche concernenti cittadini stranieri:

I suddetti solleciti pervengono telefonicamente o, addirittura, direttamente dagli interessati che si presentano presso l'Ufficio passi di questo Ministero per essere ricevuti dai funzionari che trattano le citate pratiche, dichiarando di essere stati invitati dal personale degli Uffici Stranieri di codeste Questure a rivolgersi direttamente a questo Ministero:

Tanto premesso, tenuto conto che il Servizio Stranieri non è dotato di un ufficio informazioni, si pregano le SS.LL. affinché, nel caso in cui non sia possibile da parte di codesti Uffici fornire le informazioni richieste, qualora il caso sia meritevole di considerazione, inoltrino, a mezzo fax, all'attenzione del Dirigente la Divisione competente a seconda della provenienza geografica dello straniero richiedente il sollecito stesso:

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mistilli)



Circolare n. 9/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N: 559/443/227553/12/198/1° DIV

Roma, 14.3.1996

OGGETTO: Semplificazione delle procedure di regolarizzazione:

AI SIGG-RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nel quadro di una gestione integrata delle procedure di regolarizzazione previste dal D.L. 489/95, reiterato con D.L. 22/96, ha proposto la realizzazione dell'allegato modello tendente ad unificare alcune fasi dell'iter procedurale, consentendo, da una parte, di limitare il disagio dell'utenza, dall'altra, di razionalizzare e snellire il procedimento complesso in cui si articolano gli adempimenti amministrativi, finalizzati alla regolarizzazione delle posizioni di soggiorno dei cittadini extracomunitari:

La proposta, che ben può essere inserita nella direttrice tracciata dal legislatore con la legge 7 agosto 1990, n.241 recante norme volte alla semplificazione dell'azione amministrativa, vede gli Uffici Stranieri delle Questure impegnati nella fase iniziale del procedimento con compiti, oltre che di ricezione dell'istanza, anche di indirizzo e di informazione con conseguente diffusione di tutta la modulistica necessaria per il pagamento dei contributi:

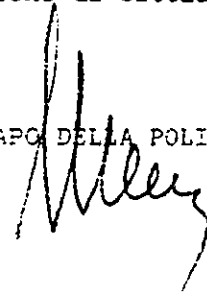
Le sedi periferiche dell'I.N.P.S., gli Uffici Provinciali del Lavoro e gli Ispettorati del Lavoro agirebbero congiuntamente nella fase di consegna della documentazione contributiva, di comunicazione di assunzione e di rilascio del libretto di lavoro, prodromica alla conclusione del procedimento culminante nel rilascio del permesso di soggiorno.

Tali rapporti di sinergia tra i vari organismi coinvolti nella stessa problematica, esaltando la professionalità degli operatori, non possono che portare ad una proficua collaborazione ed un confronto sereno tra le istituzioni e il mondo della immigrazione.

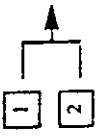
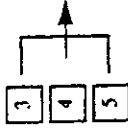
Risulta, d'altronde, allo scrivente che già presso alcune sedi sono stati costituiti sportelli polifunzionali, che riuniscono, in una stessa area, personale dell'Ufficio Stranieri della Questura, personale dell'INPS, dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, nonché dell'Ispettorato del Lavoro, con l'obiettivo sopra specificato di snellimento e semplificazione delle procedure di regolarizzazione.

La proposta dell'I.N.P.S. unitamente all'esperienza dei predetti sportelli polifunzionali, costituendo utili strumenti per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni, a diverso titolo competenti, rappresentano una proficua ipotesi di lavoro che si auspica possa essere utilmente perseguita dalle SS.LL. nell'attuazione delle procedure di regolarizzazione di cittadini extracomunitari.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Sanatoria cittadini extracomunitari

<u>Attuale percorso procedurale</u>		<u>Percorso procedurale unificato</u>	
1	Questura per presentazione istanza di permesso di soggiorno		per presentazione istanza di permesso di soggiorno e per consegna modulistica e indirizzamento
2	INPS per ritiro della modulistica per i pagamenti dei contributi		
3	Posta/Banca per il versamento dei contributi	2	Posta/Banca per versamento contributi
4	INPS per consegna documentazione di regolarizzazione contributiva		per consegna documentazione e regolarizzazione contributiva, di comunicazione di assunzione e per il rilascio del libretto di lavoro
5	UPLMO per consegna della comunicazione di assunzione		
6	Ispettorato del lavoro per rilascio del libretto di lavoro		
7	Questura per rilascio del permesso di soggiorno	4	Questura per il rilascio del permesso di soggiorno

Circolare n. 10/96

.1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107302/2/4/1/1^Div.

Roma, 15.3.96

OGGETTO: Vistingresso - Richiesta di accertamenti da parte
delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E' stato segnalato dal Ministero degli Affari Esteri che talune Questure non darebbero seguito alle istanze inoltrate da alcune Rappresentanze diplomatiche e consolari, specie quelle con sede nei Paesi dell'est Europa, concernenti la richiesta di espletamento di opportuni accertamenti sulla serietà dei referenti in Italia, al fine del rilascio del visto di ingresso per turismo a favore dei cittadini extracomunitari, pur in costanza di una regolarità della documentazione.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare gli Uffici dipendenti affinché vengano forniti tempestivi riscontri, direttamente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari che abbiano inoltrato le segnalazioni sopraindicate, anche quando le stesse abbiano già rilasciato il visto d'ingresso.

Gli accertamenti richiesti, infatti, non solo serviranno a smascherare eventuali attività illecite, quali lo sfruttamento della prostituzione, che spesso volte si nascondono dietro l'ingresso per turismo di stranieri, ma, una volta comunicati alle Ambasciate e Consolati italiani, verranno utilizzati come precedenti per concedere o meno ulteriori visti di ingresso.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DP/eb

Circolare n. 11/96

dg

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^a Div.

Roma, 18.3.96

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari derivanti da matrimoni misti e ricongiungimenti di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani.-

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	<u>ACSTA</u>

Si informano le SS.LL. che questa Amministrazione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, ha messo a punto specifiche procedure per le categorie di ricongiungimenti familiari indicati in epigrafe, che non rientrano tra quelle previste dall'art.4 della Legge 943/86 e dall'art.11 del D.L. 22/96.

Nel trasmettere copia della circolare che, in proposito, il Ministero degli Affari Esteri ha diramato alle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui punti essenziali delle nuove procedure concordate, al fine di poter impartire le opportune direttive ai competenti Uffici Stranieri.

- RICONGIUNGIMENTI DI CONIUGI STRANIERI CON CITTADINI ITALIANI

Nell'ipotesi di ricongiungimento familiare del coniuge straniero rimasto all'estero a seguito di matrimonio celebrato in Italia o all'estero, il coniuge italiano, che si trovi in Italia, dovrà presentare presso la Questura competente per territorio una dichiarazione in cui conferma la richiesta del rilascio di un visto di ingresso per il coniuge che si trova all'estero. Le suddette dichiarazioni dovranno essere vidimate dalla stessa Questura e, successivamente presentate al Consolato (paragrafo I-IV circolare Ministero Affari Esteri).

Sempre al fine dell'ingresso in Italia del coniuge straniero, sarà necessario che il coniuge italiano dimostri il proprio stato libero. Tale condizione potrà anche risultare nella stessa dichiarazione di assenso all'ingresso sopraindicata, vidimata dalla Questura (paragrafo I - V).

Anche nell'ipotesi di richiesta di visto di ingresso da parte del cittadino straniero che chiede di entrare in Italia per sposarsi con cittadino italiano, codeste Questure dovranno vidimare la dichiarazione del cittadino italiano nubendo in cui si conferma la richiesta del visto di ingresso a favore del cittadino straniero con cui egli vuole contrarre matrimonio (paragrafo 2).

Per quanto concerne, inoltre, l'ipotesi di matrimonio celebrato in Italia con coniuge straniero che si trovi già sul territorio nazionale si chiarisce che:

- 1) qualora il coniuge straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, a qualunque titolo concesso, egli potrà ottenere, previa esibizione del certificato di matrimonio e del permesso di soggiorno di cui è titolare, un nuovo permesso di soggiorno per coesione familiare della validità di tre anni;

- 2) nel caso in cui il coniuge straniero non sia in grado di dimostrare la regolarità del soggiorno potrà, comunque, richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare, sempreché possa esibire, oltre al certificato di matrimonio, un valido documento di identificazione. La richiesta suddetta verrà esaminata da codeste Questure, ai sensi dell'art.7 sexies comma 9, così come interpretato nella circolare emanata da questo Dipartimento in data 7.12.1995.

- RICONGIUNGIMENTO DI STRANIERI NON COMUNITARI CHE SIANO FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI

Relativamente alla possibilità di ricongiungimento familiare di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani, questa Amministrazione, nell'impossibilità di estendere agli stranieri sopraindicati il diritto sancito dall'art.4 della Legge 943/86 per i familiari stranieri di lavoratori extracomunitari occupati, ha richiesto specifico parere al Consiglio di Stato sull'applicabilità ai cittadini italiani, in quanto cittadini di Stato membro dell'Unione Europea, delle norme del decreto legislativo n. 470 del 26.11.1992.

Detta normativa all'art.1, nello stabilire nuove norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E., ha introdotto gli artt.5 bis e seguenti, al D.P.R. 30.12.1965 n.1656.

In particolare, è previsto da tale disposizione il diritto al soggiorno in Italia dei seguenti familiari di un cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea:

- a) coniuge e discendenti;
- b) ascendenti propri e del coniuge.

L'Alto Consesso, in data 11 dicembre 1995, ha formulato il parere, che, con la presente, si trasmette alle SS.LL., con il quale vengono interamente condivise le tesi di questo Ministero.

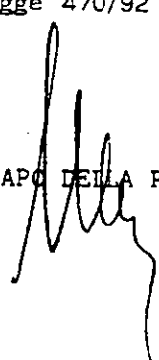
Tanto premesso, si è convenuto con il Ministero degli Affari Esteri di adottare una specifica procedura, indicata nel punto B dell'allegata circolare del citato Dicastero, al fine di consentire l'ingresso in Italia dei familiari extracomunitari di cittadini italiani.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che la documentazione acquisita da codeste Questure non dovrà essere inviata a questo Ministero, ma le stesse Questure dovranno rilasciare il proprio nulla osta secondo quanto previsto dall'art.11 del D.L. n.22 del 18.1.1996, inviandolo a questo Dicastero per il successivo inoltro, in via telematica, al Ministero degli Affari Esteri.

Ai familiari extracomunitari di cittadini italiani verrà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di tre anni, rinnovabile secondo le modalità previste dall'art.4, comma 7 della Legge 39/90.

I suddetti stranieri potranno, inoltre, accedere ad attività lavorative ai sensi e con i limiti disposti dalla Legge 470/92 (art.5 bis e seguenti, comma 5).

IL CAPO DELLA POLIZIA





Ministero degli Affari Esteri
DGEAS X

Codice Minionis:

100/590

06 MAR. 1996

(data e numero di protocollo)

Provincia:

Oggetto: Ricongiungimenti familiari derivanti da matrimoni misti e in applicazione del Decreto Legislativo n.470 del 26/11/1992.

Riferimenti: Tel. sso min. le 100/2823 del 4.12.92.

TELESPRESSO indirizzato a:

A tutte le Rappresentanze
Diplomatiche e Consolari
Loro Sedi:

- D.G.A.P. Uff. VII
SEDE

o p.c. - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Affari Sociali

Ministero dell'Interno
Dip. P.S.

- Servizio Stranieri
- Polizia di Frontiera:

- Ministero di Grazia e Giustizia
Gabinetto:

Ministero del Lavoro
- Gabinetto:

- Servizio per i problemi dei lavoratori
extracomunitari:

ROMA

- Segreteria Generale:

- DGAP Uff. VII

- DGEAS Segreteria - Uff. VIII
SEDE

A seguito di quanto convenuto col Ministero dell'Interno, sono state regolamentate le sottelencate categorie di ricongiungimenti familiari, che non rientrano tra quelle previste dalla L. 943/86, all'art. 4, e dal Decreto Legge 22 del 18.1.96, all'art. 11.

Alleg.

Si è ritenuto necessario fornire una disciplina completa per quanto riguarda: (A) i ricongiungimenti tra coniugi, di cui uno italiano, comprese le modalità del rilascio del visto d'ingresso per matrimonio, e (B) i ricongiungimenti di familiari stranieri di cittadini italiani (discendenti e ascendenti). Infine sono state previste (C) alcune definizioni per rendere più chiara ed uniforme la trattazione amministrativa della materia.

A. Ricongiungimenti per matrimonio con cittadino straniero.

Erano già state emanate in passato (circ. min.le 100/2823 del 4.12.1992, seconda parte) alcune disposizioni per regolare l'ingresso dei coniugi stranieri di cittadini italiani, seguendo peraltro delle procedure diversificate (e tra loro diseguali) a seconda del luogo dove veniva avvolta la pratica (con richiesta dall'Italia o direttamente dall'estero). E' quindi parso opportuno rivedere l'intera questione per fornire disposizioni complete e stabilire procedure omogenee e semplificate in ossequio alle norme che assicurano il principio dell'unità della famiglia (artt. 143, 144, 147 del C.C. come riformati dalla L. 151 del 19.5.1975 sul diritto di famiglia).

4) Ricongiungimento familiare del coniuge straniero, rimasto all'estero, con coniuge italiano a seguito di matrimonio celebrato in Italia o all'estero (sostituisce la seconda parte della Circolare Ministeriale 100/2823 del 4.12.1992).

In tutti questi casi la Rappresentanza diplomatica rilascerà un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al coniuge straniero, rispettando il regime di visto previsto per ciascun Paese e sulla base di apposita richiesta da parte del coniuge straniero interessato alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti.

i) certificato di matrimonio rilasciato dal competente comune italiano se il matrimonio è stato celebrato in Italia o se, nel caso di matrimonio celebrato all'estero, esso è già stato trascritto in Italia.

ii) In alternativa potrà essere accettato anche il solo certificato di matrimonio straniero purché esso sia stato accettato e riconosciuto dalla competente autorità consolare come valido ai fini del riconoscimento legale del matrimonio e ne abbia di conseguenza disposto l'invio in Italia per la trascrizione nel comune di residenza del coniuge italiano.

iii) Qualora il coniuge italiano si trovi all'estero con il coniuge straniero, dovrà fornire una dichiarazione con cui chiede che venga rilasciato il visto al fine di consentire all'altro coniuge l'ingresso in Italia, dove entrambi hanno stabilito di risiedere.

iv) Qualora invece il coniuge italiano si trovi in Italia, egli dovrà fornire una dichiarazione presso la Questura del luogo dove risiede in cui conferma la richiesta del rilascio di un visto d'ingresso per il coniuge che si trova all'estero. Detta dichiarazione, validata dalla Questura, dovrà essere presentata al Consolato con la restante documentazione.

v) Nel caso in cui il matrimonio non sia stato ancora trascritto in Italia, ma il Consolato abbia già ricevuto, in qualità di ufficio di stato civile, l'atto di matrimonio straniero, dovrà essere allegato alla richiesta di visto anche un certificato di stato libero rilasciato dal comune italiano, a riprova che il cittadino

italiano non abbia contratto in precedenza altro matrimonio. La condizione di stato libero potrà anche risultare nella eventuale comunicazione di assenso all'ingresso vidimata dalla Questura.

vi) L'autorità consolare rilascerà il visto d'ingresso nel più breve tempo possibile, salvo quanto diversamente previsto in materia dal regime di visto applicato al paese di provenienza dello straniero e fatti salvi i controlli di rito, in presenza della documentazione completa richiesta.

2) Richiesta di un visto d'ingresso da parte del cittadino straniero nubendo per la celebrazione del matrimonio in Italia.

La richiesta di cui sopra potrà essere accolta previa esibizione all'ufficio consolare della seguente documentazione (in aggiunta a quella normalmente richiesta):

- certificato di avvenute pubblicazioni matrimoniali rilasciato dal Comune;
- dichiarazione, vidimata dalla Questura competente, del cittadino italiano nubendo in cui si conferma la richiesta di visto a favore del cittadino straniero con cui egli vuole contrarre matrimonio, indica la volontà di entrambi di risiedere in Italia e fornisce idonea garanzia economica quanto al soggiorno prima del matrimonio.

L'ufficio consolare rilascerà sulla base del regime dei visti vigente e fatti salvi gli accertamenti di rito, un visto d'ingresso della durata massima di giorni 90 per matrimonio, rinnovabile.

B. Ricongiungimenti di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani (Decreto Legislativo 26.11.1992 n. 470 in attuazione delle direttive 90/364, 90/365 e 90/366 CEE del 28.6.1990, unito in copia).

A seguito del parere conforme del Consiglio di Stato, promosso dal Ministero dell'Interno acquisiti i conformi pareri delle altre Amministrazioni competenti, si devono ritenere applicabili anche ai cittadini italiani, in quanto cittadini di Stato membro dell'Unione Europea, le norme del decreto legislativo n. 470 del 26.11.1992.

In tale modo è stata superata la preesistente impossibilità di autorizzare il ricongiungimento familiare in favore di congiunti extracomunitari di cittadini stranieri (figli e genitori a carico) che hanno acquistato la cittadinanza italiana, generalmente a seguito di matrimonio con cittadino italiano.

Deve osservarsi infatti che tali istanze di ricongiungimento non trovano accoglimento né ai sensi della Legge 943/86, art. 4, che riguarda solo i congiunti di lavoratori stranieri occupati, né ai sensi della nuova disciplina contenuta nel D.L. 22 del 18.1.1986, art. 11, che è comunque riferita ai soli ricongiungimenti tra cittadini extracomunitari.

Il Decreto Legislativo 26.11.92 n.470, nello stabilire nuove norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E., ha introdotto, all'art. 1, gli artt. 5 bis e seguenti, al D.P.R. 30.12.1985 n. 1856.

In particolare, è previsto da tale disposizione il diritto al soggiorno in Italia dei seguenti familiari di un cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea:

- a) coniuge e discendenti;
- b) ascendenti propri e del coniuge.

Tanto premesso, per rendere operativi i principi sopraesposti, i cittadini italiani che richiedano il ricongiungimento familiare di congiunti extracomunitari dovranno presentare alla Questura della provincia di residenza la richiesta del visto per ricongiungimento familiare, corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione, emessa da una competente autorità straniera e legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana, che il familiare sia ricongiungere sia "a carico" dello stesso cittadino italiano richiedente. Ove non sia possibile l' esibizione, da parte dello straniero da ricongiungere, della dichiarazione sottoindicata, potrà essere accettata dalla Rappresentanza diplomatica una autodichiarazione dello stesso straniero che, comunque, verrà sottoposta ad attenta verifica da parte delle autorità consolari".

2) dimostrazione, da parte del richiedente il ricongiungimento residente in Italia, di possedere un reddito familiare netto mensile pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile;

3) l'assenso all'espatrio dell'altro genitore o di chi eserciti la patria potestà, rilasciato secondo le previste forme legali e legalizzato dalle competenti autorità diplomatiche e consolari, quando si tratti del ricongiungimento dei figli; assenso dell'eventuale altro coniuge italiano convivente all'ingresso dei figli e dichiarazione di disponibilità ad accoglierli nell'abitazione familiare.

4) Assenso dell'altro coniuge italiano convivente ad accogliere nell'abitazione familiare il genitore straniero, o i genitori stranieri, a carico.

5) Certificato di stato civile legalizzato dalla competente autorità diplomatica o consolare da cui risulti il rapporto di parentela con il congiunto italiano.

La Questura competente, acquisita la predetta documentazione, provvederà a rilasciare il proprio nulla osta, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n. 22 del 18.1.1996 inviandolo al Ministero dell'Interno per il successivo inoltro, in via telematica, al Ministero degli Affari Esteri. Il visto d'ingresso sarà rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare competente sulla base della specifica nota autorizzativa del Ministero degli Esteri.

Ai familiari extracomunitari di cittadini italiani verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre anni che, alla scadenza, verrà rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 7 della legge 28/2.1990 n. 39.

C. Si è convenuto infine sulla seguente terminologia da utilizzare nelle pratiche amministrative, per cui:

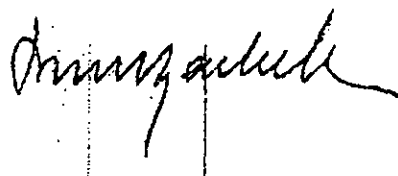
a) Con "ricongiungimento familiare" si definisce l'autorizzazione all'ingresso nello Stato, finalizzata alla riunificazione del nucleo familiare, di un cittadino straniero che si trova in stato di coniugio con altro cittadino straniero regolarmente residente o con un cittadino italiano o con un cittadino di un paese comunitario, e dei figli minori di età degli stessi. Agli stranieri non comunitari verrà rilasciato un apposito visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.

b) Con "coesione familiare" si definisce la decisione dell'autorità amministrativa di consentire la permanenza sul territorio di cittadini non comunitari membri dello stesso nucleo familiare quando uno dei componenti adulto ha già regolare titolo al soggiorno, se straniero, oppure è cittadino italiano. In questo caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per coesione familiare.

c) Con "visita familiare" si definisce l'ingresso in Italia di un familiare per un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) presso altri membri della stessa

famiglia regolarmente residenti. In questo caso si rilascia un visto per visita familiare.

d) familiare è colui che è legato da una relazione di parentela di 1° grado con altro membro della famiglia, e cioè oltre al coniuge, il figlio minore di età e i genitori a carico.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "D'Amico", is written over a vertical line that extends from the text above.

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

Prima 8.11.1995

N.° Sezione 679/95

La Sezione

OGGETTO

**Ministero dell'interno. Ricongiungimento
familiare di congiunti extracomunitari di cit-
tadini italiani (d.lg. 26 novembre 1992, n. 470).
Quesito.**

Letta la relazione n.
559/443/186378/5/11/3/1/2, in data 27
gennaio 1995 (pervenuta a questo
Consiglio di Stato il 28 febbraio), con
la quale il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza richiede il parere del Consiglio di Stato
sulla questione in oggetto;

letto il parere interlocutorio della Sezione, reso in data 15 marzo 1995, e il
conseguente adempimento dell'amministrazione, pervenuto il 16 ottobre 1995;
esaminati gli atti e udito il relatore;

richiamato quanto esposto dalla referente amministrazione;

CONSIDERATO:

1. Il Ministero dell'interno espone che numerosi cittadini italiani, tra i quali ex cittadini extracomunitari che hanno acquisito la cittadinanza italiana, presentano istanze di ricongiungimento familiare in favore di congiunti extracomunitari.

Poiché tali istanze non possono essere accolte ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 -che si riferisce ai soli cittadini extracomunitari- l'amministrazione ritiene di poter estendere ai cittadini italiani, in quanto cittadini dell'Unione europea, le norme previste per questi ultimi dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, che, in particolare, all'articolo 1, ha introdotto l'articolo 5 bis del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. La disposizione prevede il diritto al soggiorno in Italia dei familiari del "cittadino di uno Stato membro della Comunità europea" che versi in certe condizioni di lavoro e di reddito.

Sulla questione tutte le amministrazioni interpellate a seguito di parere interlocutorio della Sezione -Ministero degli affari esteri, Ministero di grazia e giustizia, Direzione per gli affari generali e Ufficio legislativo dello stesso Ministero dell'interno- hanno condiviso l'opinione dell'amministrazione referente, nel senso dell'applicabilità della citata disposizione ai cittadini italiani, in quanto cittadini di Stato membro dell'Unione.

2. La Sezione ritiene che la tesi possa essere condivisa.

La questione sorge dalla mancata esplicita previsione di una norma che consenta ai cittadini italiani -non rileva, in punto di diritto, se divenuti tali per

acquisto successivo della cittadinanza italiana- di chiedere il ricongiungimento familiare in favore dei propri congiunti di cittadinanza extracomunitaria.

L'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, contempla tale diritto solo in favore dei lavoratori extracomunitari che chiedano di ricongiungersi in Italia con i familiari.

L'articolo 5 bis del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 -introdotto dall'articolo 1, decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470- prevede il diritto al ricongiungimento con i propri familiari extracomunitari anche in favore dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che si trovi in Italia.

Tale norma -introdotta in attuazione di direttive comunitarie in materia di diritto di soggiorno di cittadini comunitari- sembrerebbe, in quanto tale, riferirsi ai soli cittadini di altri Stati membri che si trovino nel territorio della Repubblica italiana.

Tale interpretazione, peraltro, si traduce in una oggettiva discriminazione in danno di cittadini italiani, residenti in Italia, i quali abbiano congiunti extracomunitari. I cittadini italiani, infatti, si troverebbero, quanto alla possibilità di fruire del beneficio del ricongiungimento familiare, in una situazione deteriore sia rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione, sia rispetto agli stessi cittadini extracomunitari.

Una tale irragionevole soluzione -in contrasto con i precetti di uguaglianza e razionalità posti dall'art. 3 della Costituzione- richiede che l'apparente lacuna normativa sia colmata, in via di interpretazione integrativa, mediante il ricorso alla citata disposizione del decreto legislativo n. 470 del 1992, la quale non potrà

che essere letta come riferita anche ai cittadini italiani, quali cittadini di uno Stato membro dell'Unione.

La soluzione consente dunque un'esauritiva sistemazione della materia, coerente con i principi richiamati dalla Corte costituzionale sull'inerenza dell'istituto del ricongiungimento familiare ai valori della famiglia e della persona aventi rango costituzionale (sent. n. 28 del 1995). Del resto, l'articolo 4, comma 7, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 già prevede la durata illimitata del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari coniugati con un italiano e residenti in Italia da oltre tre anni in stato di coniugio.

Naturalmente il diritto di ricongiungimento è riconosciuto nei limiti e alle condizioni richieste dal decreto legislativo n. 470 del 1992. Probabilmente -come rileva il Ministero degli affari esteri- il riferimento della disposizione a cittadini italiani richiederà l'emanazione di istruzioni applicative.

3. La seconda questione sottoposta alla Sezione concerne l'individuazione dei familiari aventi titolo al ricongiungimento.

La norma si riferisce a "a) coniuge e discendenti; b) ascendenti propri e del coniuge."

Il raffronto letterale tra le due ipotesi potrebbe indurre -come rileva anche l'amministrazione referente- a ritenere che non abbiano titolo al ricongiungimento i figli del coniuge extracomunitario -avuti da precedente unione- del cittadino italiano.

Tale soluzione appare peraltro fortemente irragionevole -perché consentirebbe l'ingresso e soggiorno agli ascendenti e non anche ai figli del

coniuge- e in contrasto con i principi generali, di diritto interno e di diritto internazionale pattizio (cui fa riferimento anche l'amministrazione), che vogliono un'incisiva tutela del rapporto di filiazione.

Appare pertanto preferibile la interpretazione estensiva suggerita dal Ministero dell'Interno e condivisa dalle altre amministrazioni.

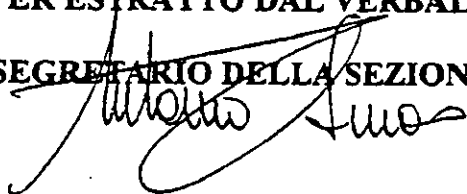
Anche in tale caso -come rileva il Ministero degli affari esteri- potrà richiedersi l'emanazione di istruzioni applicative, con riguardo, per esempio, all'assenso dell'altro genitore del "discendente del coniuge" che sia minore di età.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

PER ESTRATTO DAL VERBALE

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE



VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



Circolare n. 12/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 20.3.96

OGGETTO: Decreto Legge 18.1.1996, n.22 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea" - Chiarimenti operativi.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in base ad accordi intercorsi con questo Dicastero, ha fornito, con la circolare che si trasmette in copia, ulteriori chiarimenti operativi ai propri organismi periferici, per una corretta applicazione del D.L. in oggetto, manifestando piena sintonia con quanto già espresso da questo Ministero nelle proprie circolari interpretative.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare i punti dell'allegata circolare con la quale vengono modificate

precedenti interpretazioni del citato Dicastero del Lavoro.

In particolare, al paragrafo 1, (Soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione) oltre a ribadire che la sanatoria non potrà essere estesa ai lavoratori che svolgono attività autonoma, viene precisato che la stessa regolarizzazione potrà essere richiesta anche dai lavoratori dello spettacolo. In questo caso, però, i contributi non dovranno essere versati all'INPS bensì all'ENPALS, secondo la procedura prevista dallo stesso Ente con la circolare che si allega in copia.

Viene, inoltre, adottata la medesima interpretazione espressa da questo Ministero con circolare p.n. del 7.12.1995, circa la possibilità di consentire la regolarizzazione a tutti gli stranieri, presenti, sul territorio nazionale alla data del 19.11.1995, a qualsiasi titolo, ivi compreso il motivo umanitario dei cittadini della ex Jugoslavia.

Anche per quanto concerne l'interpretazione dell'art.12, comma 2 del decreto in oggetto, il Ministero del Lavoro ha convenuto di accettare le richieste di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari che dichiarino di aver lavorato quattro mesi negli ultimi dodici mesi anche se non prestavano attività lavorativa alla data del 19.11.1995.

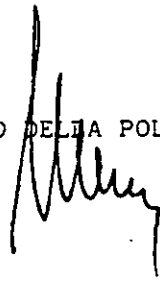
In merito al punto 2 (Datori di lavoro), al fine di meglio precisare la figura del datore di lavoro straniero, si è convenuto che l'offerta di lavoro ex art.12 co.1 o l'assunzione ex art.12 co.5, lett. d, del decreto in oggetto, può essere effettuata da qualsiasi datore di lavoro italiano o straniero. Le imprese straniere che intendono assumere lavoratori non italiani dovranno, però, essere iscritte alla Camera di

Commercio.

Nell'ipotesi prevista dall'art.12, co.1, seconda parte, il cittadino extracomunitario, al fine della regolarizzazione, potrà dichiarare di essere alle dipendenze, esclusivamente, di un cittadino italiano o appartenente ad altri Stati membri dell'Unione Europea o di un'impresa straniera iscritta alla Camera di Commercio.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che venga attuato il coordinamento operativo con le sedi INPS e gli Uffici Provinciali del Lavoro, peraltro, già suggerito con recente circolare n. 559/443/227553/12/188/1^Div. del 14.3.1996.

IL CAPO DELLA POLIZIA



dp/eb

PUBBLICAZIONE
N. 10000 - 10000

Ministero del Lavoro CIRCOLARE N. 37
e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

Prot. N.° 4022
Allegati

Roma 14 MARZO 1996

Agli Uffici Reg.li e Prov.li
del Lavoro e della M.O.
LORO SEDI

Agli Ispettorati Regionali
e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Sicilia - Ass.to al Lavoro
ed alla Previdenza Sociale
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripart.ne lavoro - Ufficio del Lavoro
- Ispettorato del Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Lavoro
TRENTO

Alle Agenzie Regionali per l'Impiego
LORO SEDI

e, p.c.: Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.A.P. - Uff. VII
D.G.E.A.S. - Uff. X
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dip.to di P.S. - D.G. AA.GG.
Servizio Stranieri
ROMA

All'INPS - Direzione Generale
Via Ciri il Grande, 2
ROMA

All'Ufficio Speciale Collocamento
Lavoratori dello Spettacolo
ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 18.1.1996 n.22: "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Chiarimenti operativi.

Il decreto in oggetto ha reiterato, con alcune circoscritte modifiche, il precedente del 18 novembre 1995.

Con la presente circolare si intende fornire alcuni chiarimenti operativi, sulla base di specifiche intese in tal senso intervenute tra le Amministrazioni interessate. Pertanto gli Uffici in indirizzo sono invitati a considerare valide le direttive fornite con la presente, anche a modifica di quanto contenuto nelle precedenti circolari.

1. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE

1.1 E' allo stato esclusa la possibilità di regolarizzazione per i lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o comunque rapporti di collaborazione che non si configurino propriamente come lavoro subordinato.

Va comunque precisato che i lavoratori autonomi regolarmente presenti in Italia possono ottenere il ricongiungimento familiare secondo la procedura di cui all'art. 11 del decreto in oggetto.

Con l'occasione si precisa che sono regolarizzabili gli stranieri che presentino istanza anche in riferimento ad un'attività di lavoro subordinato nel settore dello spettacolo (in questo caso naturalmente i versamenti contributivi di cui al punto 3 successivo dovranno essere fatti all'ENPALS).

1.2 Sono regolarizzabili per offerta di lavoro anche i cittadini di Paesi extra-comunitari presenti in Italia alla data del 19.11.95 con permesso di soggiorno regolarmente rilasciato per motivi di lavoro e scaduto ovvero rilasciato per motivi diversi dal lavoro (motivi di studio, di turismo, etc...), anche non scaduto. Sono quindi regolarizzabili anche i cittadini con permesso di soggiorno per motivi politici o umanitari, come ad esempio quelli provenienti dall'ex Jugoslavia.

Al fine di realizzare una politica omogenea in questa fase, anche per i lavoratori con permesso di soggiorno per motivi di lavoro non scaduto, ma le cui autorizzazioni al lavoro, a suo tempo rilasciate, potrebbero non considerarsi più valide in quanto i rapporti di lavoro sottostanti non si sono realizzati oppure sono stati anticipatamente interrotti, si ritiene non si debba procedere alla revoca del permesso di soggiorno originariamente rilasciato. Essi hanno pertanto titolo ad iscriversi nelle liste di collocamento, a prescindere dalle procedure del decreto in oggetto.

E' ovvio che i permessi di soggiorno in parola potranno essere rinnovati alla loro scadenza secondo le norme vigenti.

1.3 Coerentemente con il punto 1.2 e stanti le finalità delle disposizioni in oggetto, si ritiene inoltre di precisare che i lavoratori che avessero già validamente usufruito della regolarizzazione di cui all'art. 12, con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, possano iscriversi nelle liste di collocamento, qualora, successivamente, vengano a trovarsi in stato di disoccupazione.

1.4 Si è infine pervenuti, sempre d'intesa con il Ministero degli Interni, alla decisione di interpretare l'art.12, comma 2, nel senso di accettare la richiesta di permesso di soggiorno dei lavoratori che dichiarino di aver lavorato quattro mesi-negli ultimi dodici mesi, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, anche se non stavano lavorando il 19 novembre 1995.

La predetta data, che rimane naturalmente riferimento ineludibile per la presenza in Italia, consente di definire con precisione i casi ammissibili:

- a) rapporti di lavoro cessati prima del 19 novembre 1995, di durata minima di quattro mesi nel periodo 19.11.94 - 18.11.95;
- b) rapporti di lavoro cessati dopo il 19 novembre 1995, purchè iniziati prima della predetta data e di durata minima di quattro mesi nei dodici mesi antecedenti la cessazione.

2. DATORI DI LAVORO CHE POSSONO OFFRIRE LA REGOLARIZZAZIONE

2.1 Si chiarisce che possono assumere lavoratori extra-comunitari, attraverso la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 12, comma 1, o l'assunzione di cui al comma 4, lettera d), tutti i datori di lavoro italiani e stranieri. L'unico requisito, per le imprese straniere, è che risultino iscritte alla Camera di Commercio.

2.2 Per quanto riguarda la seconda ipotesi prevista dal comma 1 (dichiarazione del lavoratore di essere alle dipendenze di un datore di lavoro), è da ritenere che per datori di lavoro si debbano intendere le imprese con il requisito suindicato, nonché i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.

3. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

3.1 Rapporti di lavoro iniziati dopo il 19.11.95 - art. 12, comma 1, primo capoverso e comma 5, lettera d)

E' confermato il versamento anticipato, da parte del datore di lavoro che assume un lavoratore non comunitario, di 6 o 4 mesi di contributi, in relazione alla durata del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato, oppure a titolo di lavoro stagionale). Tali anticipi saranno poi recuperati dai datori di lavoro mediante conguaglio, secondo le modalità già illustrate dall'INPS nella circolare n. 26 del 27 gennaio 1996.

Per i casi in cui il recupero non potesse essere completato, per la anticipata cessazione del rapporto di lavoro, si dovranno valutare le circostanze caso per caso e si emaneranno comunque nuove direttive agli Istituti previdenziali per determinare la destinazione delle risorse acquisite.

3.2 Rapporti di lavoro in corso a carattere continuativo alla data della dichiarazione resa dal lavoratore.

Premesso che la dichiarazione in parola deve essere resa entro il 31 marzo 1996, nella fattispecie si applica il comma 10 del soprarichiamato articolo 12. Il datore di lavoro è tenuto a versare (entro il 17.5.96) agli Istituti di previdenza i contributi dovuti, dalla data della costituzione del rapporto di lavoro irregolare, maggiorati del 5% annuo. Tale regolarizzazione non prevede alcuna sanzione a carico del datore di lavoro. Non si applicano, altresì, le disposizioni relative agli anticipi di 6 o 4 mesi, in quanto tale regime di anticipi è previsto soltanto per i rapporti di lavoro che si costituiscono dopo il 19.11.1995.

3.3 Rapporti di lavoro pregressi e non più in atto al momento della dichiarazione resa dal lavoratore.

L'art. 12, comma 7, stabilisce, per il lavoratore dichiarante tale rapporto pregresso di durata minima di quattro mesi, il versamento di una somma corrispondente a 4 mesi di contributi, per la quota a suo carico. Tale versamento consente l'apertura di una posizione assicurativa provvisoria presso gli Istituti previdenziali, subordinata alla verifica, da parte dei competenti Ispettorati, della sussistenza del rapporto di lavoro dichiarato.

Qualora l'accertamento portasse ad individuare il datore di lavoro, questi provvederà alla regolarizzazione contributiva (per le quote spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore relativamente a tutto il periodo pregresso) con la possibilità di usufruire delle agevolazioni ai sensi e per gli effetti e nei termini previsti dal comma 10, e l'Istituto restituirà al lavoratore la somma versata.

Nell'ipotesi invece in cui l'accertamento non portasse alla conferma della posizione lavorativa pregressa, gli Istituti estingueranno la posizione assicurativa e restituiranno ai lavoratori la somma versata, a parte le conseguenze di eventuali false dichiarazioni.

4. ADEMPIMENTI OPERATIVI

4.1 Il datore di lavoro che si sia dichiarato disponibile ad assumere lavoratori extracomunitari, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12, provvederà direttamente all'assunzione ai sensi del D.L. 1.2.96, n. 40, dandone tuttavia comunicazione non alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego, ma all'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente, allegando alla comunicazione ricevuta del versamento all'Istituto previdenziale delle somme di cui al comma 6.

Gli Ispettorati provinciali del lavoro provvederanno successivamente al rilascio del libretto di lavoro.

4.2 Per quanto riguarda le dichiarazioni dei lavoratori di cui al comma 1 ed al comma 2, gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro sono richiesti come condizione per l'ottenimento del permesso di soggiorno e pertanto vanno espletati con la massima sollecitudine compatibile con le condizioni tecnico-organizzative degli Uffici, assumendo ogni necessaria iniziativa di coordinamento con le sedi locali dell'INPS, nel quadro del coordinamento dell'azione di vigilanza che è appunto compito degli Ispettorati.

4.3 Nelle more degli accertamenti, le Sezioni Circostrizionali per l'Impiego procederanno all'iscrizione nelle liste di collocamento dei lavoratori di cui al comma 2 dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalla competente Questura. Analogamente potranno essere iscritti nelle liste, sulla base della ricevuta rilasciata dalla Questura, i lavoratori che abbiano dichiarato di star lavorando ai sensi del comma 1, nelle more degli accertamenti, onde consentire loro di trovare tempestivamente un nuovo impiego, laddove insorgano difficoltà con il precedente datore di lavoro.

4.4 Per verificare la funzionalità operativa del decreto in oggetto, che vede coinvolta la nostra Amministrazione anche nella prospettiva della conversione in legge, è indispensabile che le notizie statistiche che sono state richieste, tanto agli Uffici che agli Ispettorati, pervengano puntualmente allo scrivente.

5. COORDINAMENTO OPERATIVO CON QUESTURE ED INPS

In conclusione, sulla base dell'omogeneità interpretativa che si è raggiunta con la presente circolare, è auspicabile che gli Uffici in indirizzo si incontrino con le rispettive competenti Questure e Sedi territoriali dell'INPS per realizzare accordi sul piano operativo, attraverso scambi di modulistica e di personale, per agevolare le operazioni relative alla regolarizzazione dei lavoratori, attraverso una logica di "sportello unico".

A tale proposito si suggerisce uno schema di questo tipo:

1. Il lavoratore, all'atto della presentazione dell'istanza presso la Questura entro il 31 marzo 1996, dovrebbe poter ricevere tutte le informazioni riguardanti le tre Amministrazioni e la relativa modulistica necessaria per tutti gli adempimenti ricordati nella presente circolare. Ove non fosse già presente anche il datore di lavoro, si illustrerà al lavoratore che, nella successiva presentazione in Questura, sarebbe utile che fosse presente il datore di lavoro presso il quale sta svolgendosi (comma 1) o si fosse in precedenza svolta (comma 2) l'attività lavorativa, per favorire gli accertamenti sulla dichiarazione del lavoratore. Al termine di tale primo incontro viene rilasciata la ricevuta dell'istanza presentata.

2. Il lavoratore o il datore di lavoro provvedono ai versamenti contributivi secondo le modalità ad essi comunicate in sede di primo incontro.

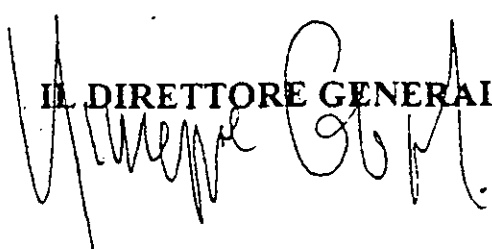
3. Il lavoratore si reca una seconda volta in Questura, per l'ottenimento del definitivo permesso di soggiorno, recando con sé tutto quanto gli è stato comunicato nel primo incontro (la documentazione e le modalità di autentica potranno variare anche sulla base delle intese locali). A tal fine potrà essere opportuno che gli Ispettorati del Lavoro e l'INPS prevedano, nelle forme compatibili con le esigenze organizzative degli Uffici e secondo una programmazione congiunta, la presenza di personale presso le Questure per effettuare gli accertamenti in tempo reale, sulla base della documentazione richiesta nel primo incontro e della presenza contestuale del datore di lavoro.

5. INGRESSI DALL'ESTERO ANNO 1996

Come richiesto da numerosi Uffici regionali e provinciali, in attesa dell'emanazione del decreto di programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 1996, si invitano codesti Uffici a rilasciare le autorizzazioni sinora richieste ricorrendo al più scrupoloso accertamento di indisponibilità ex art. 8, legge 943/86, secondo le istruzioni vigenti, stante l'esiguo numero di ingressi previsto nel decreto per il 1996 e la difficoltosa possibilità di rivedere le quote fissate nel corso dell'anno di riferimento.

Nel contare sulla fattiva e sollecita collaborazione di tutti gli Uffici perchè il contenuto della presente sia prontamente e scrupolosamente attuato, si ricorda la necessità che ogni eventuale divergenza operativa, riscontrata in sede locale, sia opportunamente rappresentata all'Amministrazione con i relativi suggerimenti al riguardo, evitando variegate discrasie interpretative.

IL DIRETTORE GENERALE



Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Direzione Generale

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
 N. di prot. 992/NA/VPP
 Risposta alla lettera N.°
 del _____
 Allegato N.° _____

Oggetto

D.L. 18 gennaio 1996, n. 22

2 FEB. 1996

Roma
Viale Regina Margherita, 305 - Tel. 06/70198
Telefono 854467 - Cod. Fiscale 029796270537

A Tutte le Sedi e
 Sez. Distaccate

LORO SEDI

Il D.L. 18 gennaio 1996, n. 22, pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 14 del 18.1.1996 sancisce norme per la regolarizzazione del soggiorno e dei rapporti di lavoro in Italia dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Detta regolarizzazione può avvenire, in linea generale, per offerta di lavoro o per dichiarazione di rapporto di lavoro subordinato già in atto alla data del 19.11.1995.

L'art. 12 del D.L. 22/1996 prevede, infatti, quanto segue:

- 1) contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'Istituto Previdenziale, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:
 - a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
 - b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato (comma 6);
- 2) gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19.11.1995, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, devono versare,

Indicare nella risposta il versamento e la data di pagamento. Trattare con cura e precisione.

contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico (commi 2 e 7).

ISTRUZIONI OPERATIVE

A) Versamento somme a carico del datore di lavoro (comma 6)

Premesso che i datori di lavoro interessati dovranno versare all'Enpals, a titolo di anticipo, un importo pari a sei mesi di contributi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato o pari a quattro mesi, nel caso di assunzione a tempo determinato, si precisa che detto importo deve essere calcolato nel rispetto della normativa vigente in materia di versamento dei contributi previdenziali nonché, ove del caso, dei minimali di retribuzione giornaliera e delle agevolazioni per particolari tipologie di contratto (es. formazione e lavoro).

Il versamento di cui trattasi dovrà essere comprensivo anche della quota a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro dovrà utilizzare, ai fini del versamento della somma dovuta, un bollettino di conto corrente postale, da ritirarsi presso gli Uffici Enpals, recante il numero di c/c 8029 specificando sul retro dello stesso:

- a) la matricola dell'Impresa che effettua il versamento;
- b) il codice causale "028" (versamento anticipato contributi ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.L. 22/96).

L'Impresa è, inoltre, tenuta a trasmettere all'Ufficio Enpals competente per territorio una dichiarazione contenente:

- i dati anagrafici dell'Impresa;
- i dati anagrafici e indirizzo di ciascun lavoratore extra-comunitario;
- l'indicazione se trattasi di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato e relativa qualifica del lavoratore assunto;
- la data di inizio dell'impiego;

- la data di risoluzione del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato;
- la retribuzione.

Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia della ricevuta di versamento.

B) Versamento somme a carico del lavoratore (comma 7).

In applicazione di quanto disposto ai commi 2 e 7 (vedi punto 2), i lavoratori stranieri devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma pari a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico.

Come già specificato per il versamento a carico del datore di lavoro, anche l'importo a carico del lavoratore dovrà essere calcolato nel rispetto delle norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando un bollettino di conto corrente, recante il numero di c/c 8029 sul cui retro saranno indicati, a cura della Sede Enpals competente per territorio:

- a) i dati anagrafici e l'indirizzo del lavoratore;
- b) il codice causale "029" (versamento anticipato quote a carico del lavoratore extra-comunitario ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.L. 22/96).

Lo stesso lavoratore è tenuto, inoltre, a presentare una dichiarazione nella quale risultino indicati:

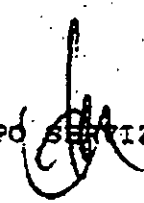
- i dati anagrafici e l'indirizzo del lavoratore;
- i dati anagrafici dell'Impresa presso la quale è stata svolta l'attività lavorativa e con quale qualifica;
- il periodo di impegno dal quale risulti chiaramente l'esistenza di un rapporto di lavoro in atto alla data del 19 novembre 1995. Per rapporti di lavoro non continuativi, deve essere dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una stessa Impresa per almeno quattro mesi nel corso dei 12 mesi precedenti;
- retribuzione percepita.

Alla dichiarazione sopracitata dovrà essere allegata anche una copia della ricevuta di versamento.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici a tenere in particolare evidenza tutte le dichiarazioni presentate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori stranieri.

Considerata la complessità delle disposizioni contenute nel D.L. 18 gennaio 1996, n. 22, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti con successiva circolare.

IL CAPO SERVIZIO



Circolare n. 13/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 20.3.1996

CIRCOLARE TELEGRAFICA

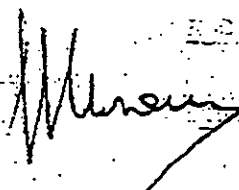
SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/227631/12/196/1° DIV. CAUSA IMMINENTE SCADENZA TERMINI REGOLARIZZAZIONE, PREVEDENDOSI NOTEVOLE AFFLUSSO CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE NON ABBIANO POTUTO O INTESO AVANZARE DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE, SI IMPONE NECESSITA' CHE, AL FINE DELLO SNELLIMENTO E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CODESTI UFFICI, LE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE SIANO ACCETTATE ANCHE SE NON COMPIUTAMENTE CORREDATE DA DOCUMENTAZIONE, AVENDO CURA DI PROVVEDERE ALLA PREVENTIVA IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI. POICHE' L'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGOLARIZZAZIONE E' IL 31 MARZO P.V. (GIORNO FESTIVO) SI RENDE NECESSARIO CHE SIA ASSICURATA, NON SOLO IN DETTO GIORNO DI SCADENZA MA ANCHE NELLA DOMENICA PRECEDENTE 24 MARZO, LA CONTINUITA' DI SERVIZIO DEGLI UFFICI COMPETENTI, ADEGUATAMENTE POTENZIATI, CON PROTRAZIONE DELL'ORARIO FINO A CESSATE ESIGENZE, ACCETTANDO TUTTE LE RICHIESTE COMPRESSE QUELLE DI COLORO CHE SI TROVANO IN AMBITO QUESTURA AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE DELLA REGOLARIZZAZIONE, CON PREGHIERA ALTRESI' DI STIMOLARE TUTTE QUELLE INIZIATIVE TESE ALLA MASSIMA INFORMAZIONE DELLA UTENZA ATTRAVERSO ANCHE COMUNICATI A MEZZO STAMPA LOCALE. CAPO POLIZIA MASONE



Circolare n. 14/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 20.3.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

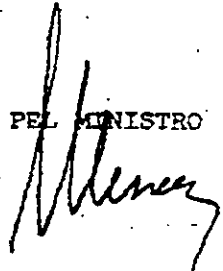
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19.3.1996 il decreto legge n.132, emanato nella stessa data, con il quale è stato reiterato il precedente decreto 18.1.1996, n.22, il cui testo rimane sostanzialmente invariato se si escludono le integrazioni apportate agli artt.7 bis e 7 sexies.

In particolare, alla fine del 2° comma dell'art.7 bis (espulsione come misura di prevenzione), è stato specificato che, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell'art.7 sexies, la competenza a disporre la misura di prevenzione dell'espulsione nei confronti degli stranieri minori di diciotto anni spetta al Tribunale per i minorenni.

La seconda integrazione concerne la lettera c) del comma 9 dell'art.7 sexies, dove sono stati espressamente ricompresi, tra gli stranieri non espellibili, coloro che vivono con il coniuge di nazionalità italiana.

Si segnala, infine, che resta invariato il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione, ai sensi degli artt.10 e 12 del D.L. 22/96, fissato al 31 marzo 1996.

PEL MINISTRO



MC/dg

Circolare n. 15/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/225086/13/51/1^a Div.

Roma, 17.3.96

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari
disoccupati.-

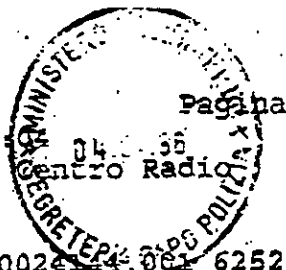
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA ASOTA

Di seguito alla circolare p.n. del 10.2.1996, per
opportuna notizia si trasmette il telegramma diramato dal
Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in
oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DP/eb

TLC N. 00011614
DEL 03/04/96 - 17:11
- Ministero Interni - (



ZCZC RMH636 T RMIY046 T002414.061 625240 0000879949320
IGRM CO IGRM 138
00100 ROMATELEX 138/121 03 1618

005475

MINISTERO INTERNO
-GABINETTO
-DIR.GEN.SERV.CIVILI
00184 ROMAINTERNI

4 AB - B SC - COMA 144140A2.

1000.V.833/6-95
OGGETTO: ASSICURAZIONE SANITARIA IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI
SEGUITO TELEX QUESTO MINISTERO DATATO 2 FEBBRAIO 1996
PROT.N.1000.V.833/6-554 COMUNICASI CHE IN G.U. 2 APRILE 1996 N.78
EST
STATO PUBBLICATO D.L. 2 APRILE 1996 N.178 CHE AT ART.8 REITERA
STESSI
TERMINI DISPOSIZIONI PREVISTE ART.9 PRECEDENTE DECRETO LEGGE 31
GENNAIO 1996 N.36 RIGUARDO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE
RESIDENTI
ET ISCRITTI LISTE COLLOCAMENTO (.)
RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE ART.8 DECRETO LEGGE N.178 DIRETTIVE
ESAMANTE CON PREDETTO TELEX 2 FEBBRAIO 1996 (.)
PRESENTANTE TELEGRAMMA EST INVIATO AT ASSESSORATI REGIONALI E
PROVINCIALI SANITA LORO SEDI, AT COMMISSARI GOVERNO REGIONI E
PROVINCE AUTONOME LORO SEDI ET CONOSCENZA PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI, MIN.AFF.ESTERI, MIN.TESORO, MIN.INTERNO, MINISTERO
LAVORO E
MINISTERO FINANZE
ROBERTO MONTECCHI DIRIGENTE SUPERIORE - MIN.SANITA

03/04 17.11
NNNN

Circolare n. 16/96

MM

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 18.4.1996

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari - Adozione unica procedura
ex art. 11, D.L. 132/96.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA
PROVINCIA DI TRENTO T R E N T OAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO B O L Z A N OAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA A O S T A

E' stato constatato da questo Dipartimento che la duplice procedura per il ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari (per i cittadini extracomunitari lavoratori dipendenti in base alla circolare - n. 68/92 applicativa dell'art. 4 legge 943/86 e per gli altri cittadini extracomunitari presenti a titolo diverso, ai sensi dell'art. 11 D.L. 132/96), ha determinato disarmonie in sede applicativa.

Ciò posto, a parziale modifica della circolare p.n. del 7.12.1995, si ritiene opportuno, pur ribadendo la piena vigenza dei principi espressi dall'art. 4 della citata Legge 943/86, che le istanze di ricongiungimento familiare presentate da cittadini extracomunitari presenti a qualsiasi titolo sul territorio nazionale vengano istruite in base alla procedura prevista dal citato art. 11 D.L. 132/96.

Al termine dell'iter procedurale i nulla osta rilasciati dalle SS.LL. verranno inviati a questo Ministero che provvederà a trasmetterli, in via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri per il successivo inoltro alle Rappresentanze Diplomatiche, così come già previsto nella citata circolare del 7.12.1995.

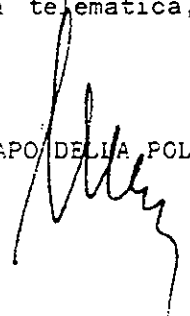
Si soggiunge, comunque, che ove sussistano dubbi interpretativi circa la concessione del previsto nulla osta, potranno essere richieste determinazioni al Servizio Stranieri di questo Dipartimento.

Si chiarisce, inoltre, che potranno ottenere il ricongiungimento familiare in base all'art. 4, Legge 943/86, comma 3, anche i genitori a carico, adottando la procedura prevista dall'art. 11 D.L. 132/96.

Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare gli Uffici Stranieri dipendenti ad una scrupolosa verifica dei documenti presentati dai cittadini stranieri accertando che quelli provenienti dall'estero siano completi della necessaria legalizzazione, così come evidenziato nella circolare n. 32 emanata in data 18.10.1995.

Al fine di consentire una più rapida trasmissione dei nulla osta, rilasciati dalle SS.LL., si allega un fac-simile del modulo completo dei dati richiesti da inviare, a questo Ministero per il successivo inoltro, per via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri.

IL CAPO DELLA POLIZIA



QUESTURA DI _____
Ufficio Stranieri

Trasmissione al M.A.E.

Prot. nr. _____ Data _____

Rilascio visto ingresso a cittadin: _____ Stato _____

Cognome e Nome	Parentela	Data nascita
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Per ricongiungimento familiare con : _____

Lavoratore/rice Extracomunitari.o/a _____ Stato _____

Cognome e Nome : _____

Data nascita : _____ Indirizzo : _____

Località residenza : _____ C.A.P. _____

Consolato competente al rilascio visto : _____

NOTE : _____

IL QUESTORE

Circolare n. 17/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/201745/5/15/O/2/1^aDiv.

Roma, 18.4.96

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1996-97.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'unita circolare diramata in data 19 marzo u.s. dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI, concernente l'argomento in oggetto.

Al riguardo, si attira l'attenzione delle SS.LL., in particolare, sul paragrafo 7, pag. 13, della circolare in argomento, concernente le modalità di rilascio del permesso di

soggiorno, da parte della Questura competente che, peraltro, risultano identiche a quelle indicate nella circolare p.n. emanata da questo Dipartimento in data 14.4.1995, salvo che per il requisito della garanzia economica.

Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, sarà subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste nei punti a), b), c) e d) del paragrafo 6 pag. 11 della circolare allegata, corredata dalla prescritta dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Si ribadisce, inoltre, che i candidati comunitari, per un soggiorno sul territorio nazionale pari o inferiore a 3 mesi dovranno esclusivamente dichiarare, entro gli 8 giorni, la loro presenza in Italia alle Questure, che attesteranno tale dichiarazione di soggiorno utilizzando l'apposito modello 137/M, così come indicato nella circolare p.n. del 23.5.1995.

IL CAPO DELLA POLIZIA





Ministero degli Affari Esteri

116/307/C

19 MAR. 1996

Mod 320

NNND.G.R.C. - Ufficio VI

ANNO ACCADEMICO 1996/97

Prot. n. 307

del 19 Marzo 1996

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI E DEGLI STUDENTI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO, A CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PRESSO LE UNIVERSITA' STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI UNIVERSITARI E POLITECNICI) E LIBERE UNIVERSITA' ITALIANE PER L'ANNO ACCADEMICO 1996-97.

PREMESSA

Le disposizioni qui appresso indicate, concordate da questo Ministero con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Comunitarie, nonché con i Ministeri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane sono **strutturate nelle seguenti due Parti** in base alle diverse categorie di studenti.

PRIMA PARTE

Disposizioni relative alla generalità degli studenti stranieri appartenenti alle seguenti categorie:

A- comunitari(1) ed extra-comunitari residenti all'estero;

B- extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996 (2).

(1) Si ricorda che dal 1 gennaio 1995 fanno parte dell'Unione Europea anche l'Austria, la Svezia e la Finlandia. Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono ricompresi in tale dizione, poiché equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia e Islanda, ai quali con decorrenza dal 1° gennaio 1994 vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68 a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo CEE-EFTA.

(2) Rientrano in tale categoria anche i cittadini originari della ex-Jugoslavia che si trovino in Italia con un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi umanitari ai sensi della L. 390/92, che sia stato esteso dalle Questure, su richiesta degli interessati, anche a lavoro e studio. Per tali cittadini si prescinde dall'obbligo soprascritto di permesso con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996.

SECONDA PARTE

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

A - Rifugiati Politici, Matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.

B - Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di normativa speciale.

C - Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.

NOTA BENE

-Le presenti Disposizioni non si applicano ai borsisti del Governo Italiano, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.R.C. Uff. IX e dalla D.G.C.S. Uff. XIII del Ministero degli Affari Esteri.

-Dette Disposizioni si applicano invece anche per l'accesso alle libere Università' salvo che per quanto attiene le date e la natura delle prove di ammissione, aspetti che dovranno essere verificati dalle Rappresentanze e dagli interessati prendendo diretti contatti con le segreterie di dette Università'.

PRIMA PARTE

Disposizioni generali per gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

A) Comunitari(1) ed extracomunitari residenti all'estero;

B) Extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996.(2)

I suddetti studenti stranieri saranno ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di pre-iscrizione ed entro il limite di posti messi a disposizione dalle università per il prossimo Anno Accademico 1996-97, come indicato accanto ad ogni sede per ogni corso di Laurea o di Diploma universitario nei rispettivi allegati n.1.e n.2.

1) Vedi nota (1) a pag.1.

2) Vedi nota (2) a pag 1.

Procedura e documentazione

Par.1. - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (12 aprile - 17 maggio 1996).

a) Nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 17 maggio 1996 i candidati residenti all'estero dovranno presentare la domanda di preiscrizione (mod. Estero C, se comunitari; mod. estero E se extracomunitari) alla Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono (1).

In casi particolari, i candidati potranno presentare la domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della domanda in base alla propria valutazione discrezionale motivando adeguatamente l'eventuale rifiuto sulla base del pubblico interesse.

b) Sempre nello stesso periodo, gli stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno e comunque con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1996, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, (2) dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie), ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione (mod. unico Italia) con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

I modelli di domanda (Mod. unico Italia) saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Università italiane dal 12 aprile al 17 maggio nei giorni e negli orari di sportello previsti da dette Segreterie, presso le quali gli interessati potranno avere ogni informazione utile per l'avvio della domanda.

Saranno altresì esposti in visione presso le Università gli elenchi (all. n. 1 e n. 2) dei corsi di Laurea e di Diploma Universitario per i quali le singole Università hanno riservato uno specifico contingente di posti agli studenti stranieri.

Sarà cura dei candidati fare autenticare la propria firma apposta sulla domanda da un notaio o dal Comune di residenza.

Sia il modello di domanda che i documenti allegati dovranno essere spediti alla Rappresentanza in triplice copia (gli originali uniti a due fotocopie semplici).

Nel caso di inoltro per via postale farà fede del rispetto dei termini il timbro di partenza, ovvero la data della ricevuta di spedizione nel caso di inoltro con altri mezzi.

1) Vedi nota (1) a pag.1

2) Vedi nota (2) a pag.1

Par.2. - MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI.

Il candidato dovrà indicare nella domanda un solo corso di Laurea o di Diploma Universitario e l'Università presso la quale intende iscriversi, scegliendola tra quelle indicate, per il corso prescelto, nell'allegato n.1 o nell'allegato n. 2.

Si fa presente che accanto ad ogni sede universitaria è stato indicato l'ordine di grandezza al solo fine di orientare i candidati sulle dimensioni approssimative degli Atenei stessi quanto al numero degli iscritti (P:piccole; M:medie; MG:medio-grandi; G:grandi). L'indicazione L distinguerà inoltre le Università Libere (non statali).

Par.3. - DOCUMENTAZIONE.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) Titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale, oppure attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge (e non la fotocopia del titolo).

I cittadini extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia indicati al precedente punto b), che invieranno la domanda alla Rappresentanza dall'Italia dovranno unire anche la traduzione ufficiale del titolo di studio in lingua italiana fatta eseguire a loro cura; a tale scopo gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato, operanti in Italia (1).

Per i candidati ancora residenti all'estero le traduzioni verranno curate o comunque confermate dalla Rappresentanza italiana in loco.

La Rappresentanza restituirà ai candidati (personalmente, o tramite assicurata postale se gli interessati si trovano già in Italia) gli originali legalizzati e tradotti. Una copia degli stessi - autenticata e unita con timbro contestuale alla dichiarazione di valore in loco - verrà invece spedita all'Università destinataria della domanda. Copia conforme di tutta la documentazione dovrà inoltre essere conservata agli Atti d'Ufficio della Rappresentanza per cinque anni a disposizione delle Amministrazioni centrali.

(1) Circ. M.P.I. del 14.1.1981,n.14,che trascrive la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo n.20685/92500 del 15.12.1980.

Gli originali dei titoli di studio o degli attestati sostitutivi, restituiti dalle Rappresentanze, saranno presentati direttamente dai candidati all'Università - dopo le prove di ammissione - al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola di ordinamento britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di dichiarazione di valore e di eventuale traduzione dalla Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due esempi dal Consolato Generale d'Italia in Londra).

Il candidato, in tali casi, si rivolgerà alla Rappresentanza italiana con competenza sul territorio nel quale risiede, la quale curerà l'inoltro del titolo di studio alla Rappresentanza competente, richiedendo alla stessa gli atti prescritti.

I titoli di studio rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia, approvati dalla Santa Sede, dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso di tali titoli, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, invieranno alla Rappresentanza solo la fotocopia autenticata del titolo stesso, e presenteranno l'originale direttamente all'Università, dopo le prove di ammissione al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre il Diploma originale degli studi

NOTA BENE

1) Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che consentono l'accesso alle Università del

Paese al cui ordinamento si riferiscano e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni(1)(2)(3).

(1) Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno "prescolare" a condizione che:

-la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum.

-che il programma preveda l'insegnamento della lettura e scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico.

-che tale anno si collochi non prima del sesto anno di vita.

(2) E' fatto salvo quanto prescritto dalla Circ. del M.P.I. n. 356 del 2 ottobre 1965 per il titolo statunitense di High School il quale deve essere seguito e completato da due anni completi del corso ulteriore di "College" e della conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno.

Tuttavia aper iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in Italia (Circ. M.P.I. 2.8.68 n. 1224) è necessario:

a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science".

b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical).

c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York e' abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui alla lettera "c".

(3) Per quanto riguarda i titoli di studio britannici si ricorda che, in analogia alle condizioni minime attualmente previste per candidarsi all'iscrizione universitaria in Gran Bretagna, i medesimi sono accettabili per l'iscrizione alle Università italiane (come chiarito dalle Note del M.U.R.S.T.-Dip. Istr. Univ.-Stud.Stran. n. 350 del 21.4.1993 e n. 964 dell'8.6.1993) se attestano almeno sei promozioni in materie diverse di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato e' in "italiano", la medesima e' valida per tutti i corsi accademici.

secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di

studi universitari nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni di scolarità. Si sottolinea che tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

I cittadini stranieri già residenti in Italia ed in possesso di titoli di scuola secondaria che si riferiscono ai predetti sistemi scolastici potranno rivolgersi ad un Provveditorato agli Studi per ottenere le informazioni necessarie all'eventuale conseguimento di un Diploma di maturità italiano, con il quale potranno successivamente chiedere l'iscrizione universitaria.

2) I candidati che conseguiranno la maturità nella sessione estiva 1995-96, allegheranno alla domanda un attestato di frequenza dell'anno in corso con riserva di presentare alla Rappresentanza il titolo utile (diploma originale o attestato sostitutivo) entro il 31 luglio 1996.

3) Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università devono presentare entro lo stesso termine del 31 luglio, oltre il Diploma finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es: Vestibular in Brasile, Desmes in Grecia, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli Corsi o Facoltà a numero chiuso.

Per i candidati di cui ai precedenti punti 2) e 3) le Rappresentanze trasmetteranno con riserva le domande e la relativa documentazione parziale alle Università entro gli stessi termini e con le stesse modalità indicate al seguente paragrafo n.4, attenendosi tuttavia rigorosamente per quanto riguarda la concessione di visti di ingresso a quanto prescritto al successivo paragrafo 6.

Nel caso che per gli studenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) non sia stato possibile alle Rappresentanze - per limiti di tempo - far pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima delle prove di ammissione, tali studenti saranno ammessi alle prove stesse con riserva.

Le Rappresentanze in questo specifico caso dovranno comunque dare conferma entro e non oltre il 19 settembre-anche con copia anticipata per telefax - direttamente alle Università', e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, dei nominativi di coloro che hanno conseguito la maturità (nel caso n.2) indicando la votazione ottenuta, e/o di coloro che sono risultati idonei negli speciali esami previsti per l'ammissione alle Università' locali (nel caso n. 3) precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione dovrà essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro il termine massimo del 16 ottobre.

La partecipazione agli speciali esami di ammissione ellenici (Desmes) sarà documentata per le Università esclusivamente con la Dichiarazione di valore, che dovrà riportare i voti ottenuti nelle singole materie indicando anche quale di esse sia la materia base del corso prescelto. Sul retro della Dichiarazione sarà riportato il prospetto completo dei corsi di laurea cui ogni materia della specifica Desmi afferisce come base.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato conseguimento della maturità e/o dell'idoneità negli speciali esami locali di ammissione o la mancata presentazione dei relativi attestati nei termini prescritti, rende ovviamente nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.

b) Eventuali documenti degli studi accademici parziali già compiuti all'estero, nel caso sia richiesta l'abbreviazione di corso.

Tali documenti dovranno essere muniti di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza, analogamente a quanto indicato al punto a).

c) Eventuali certificati di competenza in lingua italiana delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena. Tali certificati, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, potranno costituire titolo utile per l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al Par. 8, ovvero per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati).

d) Due fotografie, di cui una autenticata.

e) **Copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri** (salvo per i cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza):

Deve essere allegato il documento comprovante la copertura assicurativa.

Si ricorda che le coperture assicurative ammesse sono le seguenti:

- Dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

- polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- polizza assicurativa con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - il cui ammontare è stato fissato dall'Istituto in lire 150.000 per un anno e in lire 75.000 per periodi pari o inferiori a sei mesi, da versarsi sul conto corrente postale n. 71270003 a favore dell'Agenzia Generale di Roma INA ASSITALIA, Via del Tritone n. 181.

- polizza con altro ente o società nazionale che copra lo stesso rischio. In tal caso la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Per coloro che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in Italia, la copertura assicurativa richiesta è attestata dalla copia autenticata del documento di iscrizione.

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, dovranno contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda.

I candidati cittadini dei Paesi comunitari iscritti nel sistema sanitario nazionale nel Paese di residenza, ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia garantita dalla normativa comunitaria, dovranno presentare i modelli E 111, E 112, E 113 direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia.

f) **Copia autenticata del permesso di soggiorno** (obbligatoria solo per i candidati extracomunitari che hanno diritto di inviare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza dall'Italia ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

NOTA BENE:

Le domande, con i relativi documenti allegati, che non risultino conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1., 2., 3., dovranno essere restituite dalle Rappresentanze agli interessati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro il termine massimo del 31 dicembre, salvo che l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega, con firma autenticata, a terzi. La lettera di restituzione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI nel caso di domande presentate da candidati extracomunitari soggiornanti in Italia.

Par. 4. - INOLTRO DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE ALLE UNIVERSITA'.

Le Rappresentanze invieranno le domande di preiscrizione e la relativa documentazione direttamente e per assicurata alla sede universitaria prescelta da ogni candidato (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri), allegando altresì l'elenco dei candidati per quella sede divisi per corso di Laurea e per corso di Diploma entro i termini sottoindicati:

- a) dal 20 maggio al 7 giugno le domande (Modello estero E) degli studenti extra-comunitari residenti all'estero;
- b) successivamente, e comunque non oltre il 20 giugno, le domande dei candidati extra-comunitari già residenti in Italia (Modello unico Italia) con permesso di soggiorno valido quale indicato al paragrafo 1 - lettera b) e le domande di candidati comunitari residenti all'estero (Modello Estero C).

Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C., Ufficio VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio Studenti Stranieri, P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e al Ministero dell'Interno, Ufficio Stranieri, Piazza del Viminale - 00184 ROMA, saranno inviati entro le stesse date rispettivamente del 7 giugno e del 20 giugno gli elenchi completi dei candidati di cui sono state inoltrate le domande, divisi per sede universitaria e per corso di laurea o di Diploma universitario nonché gli elenchi relativi alle candidature respinte.

Per il solo Ministero degli Affari Esteri sarà allegata altresì copia dei modelli di domanda dei singoli candidati (Mod. Unico Italia, Mod. Estero E, Mod. Estero C.), nonché dei titoli di studio con relativa dichiarazione di valore in loco.

Par.5. - NOTIFICA DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE NELLE SINGOLE SEDI UNIVERSITARIE E DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DELLE PROVE DI AMMISSIONE.

- Entro il 26 luglio, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, compilerà gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati extra-comunitari ancora residenti all'estero ammissibili alle prove e li invierà alle rispettive Rappresentanze via fax (Allegato n. 3) o con altro mezzo idoneo, indicando anche, per ogni corso di laurea o di diploma, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di concorso o attitudinali. Sarà inoltre apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il Diploma di maturità -in sostituzione dell'attestato di frequenza dell'ultimo anno- e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti.

Sarà altresì inviato alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non potranno essere ammessi all'esame per inadeguatezza della documentazione presentata.

- Entro il 26 agosto presso ogni sede universitaria saranno esposti in visione agli interessati, oltre i predetti elenchi, anche quelli degli altri candidati ammessi alle prove (comunitari residenti all'estero ed extra-comunitari residenti in Italia) sempre con l'indicazione dell'indirizzo, della data e dell'orario in cui avranno luogo le prove d'esame.

- Entro la stessa data (26 agosto) copia di tutti gli elenchi sarà inviata da ogni Università al Ministero degli Esteri D.G.R.C. Uff. VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma e alla locale Questura.

Par.6. - TERMINI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER STUDIO (ai cittadini extracomunitari) O DELLA SPECIFICA DICHIARAZIONE CONSOLARE (ai cittadini comunitari).

1. Il visto di ingresso per motivi di studio con la specifica dizione "VISTO DI INGRESSO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE PER ESAME AMMISSIONE AD UNIVERSITÀ ITALIANA PER ANNO ACCADEMICO 1996-97", prescritto per i cittadini extracomunitari, sarà rilasciato dalla Rappresentanza a partire dal 26 luglio esclusivamente a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi, inviati dalle Università, degli ammessi alle prove (o ammessi con riserva).

A coloro che risultano ammessi "con riserva" il visto d'ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi avranno presentato il diploma di maturità e/o l'attestato di "idoneità" accademica.

La concessione del visto sarà in ogni caso subordinata, alla luce degli orientamenti previsti dall'accordo di Schengen, alla effettuazione di un colloquio personale con il richiedente finalizzato ad accertare la motivazione allo studio dell'interessato e la sua capacità di seguire i corsi in relazione alla sua conoscenza della lingua italiana, nonché se la posizione economica del richiedente, e soprattutto della famiglia di appartenenza, sia tale da garantirgli la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per il mantenimento agli studi in Italia.

Pur in presenza, pertanto, di una domanda di preiscrizione corredata della prescritta documentazione, e già verificata come idonea dalla sede universitaria prescelta, le Rappresentanze dovranno astenersi dal concedere il visto per motivi di studio, quando vi siano fondate ragioni per ritenere che la richiesta di iscrizione all'Università sia esclusivamente finalizzata ad ottenere comunque un visto d'ingresso in Italia.

All'atto della richiesta del visto, i candidati extracomunitari dovranno dimostrare di essere in possesso tanto dei requisiti per l'ingresso in Italia previsti dal D.L. 489 del 18.11.95, reiterato dal Governo con D.L. n.22 del 18.1.96 contenenti disposizioni urgenti in materia di politica immigratoria, quanto di adeguata garanzia economica.

Per quanto concerne l'accertamento di eventuali precedenti penali del candidato, si rimanda alle disposizioni applicative emanate con il tel.mma 23852/C del 23.12.95, mentre l'eventuale richiesta di esibizione di certificato rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di provenienza, vidimato dall'autorità diplomatica o consolare, comprovante l'assenza di malattie infettive in atto, avverrà solo a seguito delle disposizioni che di volta in volta, quando necessario, verranno emanate dal Ministero della Sanità e delle quali le Rappresentanze verranno tempestivamente informate.

Ai fini della concessione dello specifico visto d'ingresso di cui al primo comma, il requisito della garanzia economica potrà essere dimostrato dal candidato nei seguenti modi alternativi:

- a) producendo una lettera di credito bancario di Istituto estero utilizzabile in Italia dal momento della concessione del visto di ingresso che assicuri la copertura economica di L. 1.000.000 mensili fino al 31.12.96;
- b) ovvero producendo una certificazione dalla quale si evinca che l'interessato dispone, già presso un Istituto bancario in Italia, della copertura economica di cui alla lettera a) mediante bonifico o versamento proveniente dall'estero.

In via alternativa e, comunque, eccezionalmente, la Rappresentanza potrà accettare soluzioni diverse alle forme di copertura economica indicate ai punti a) e b). A tal fine

potranno essere prese in esame: c) ~~valutazione~~ da parte della Rappresentanza, sulla base di idonea documentazione (denuncia dei redditi, estratti bancari ecc.) della reale capacità, anche in relazione alle disposizioni valutarie locali, della famiglia del candidato di far fronte all'impegno economico assunto; d) garanzie economiche fornite da Governi locali, Istituzioni ed Enti di accertato credito, sia italiani che stranieri. Spetterà alle Rappresentanze valutare "l'affidabilità" in tal senso delle istituzioni locali.

La Rappresentanza rilascerà ai candidati una propria dichiarazione con la quale certificherà in base a quale dei requisiti contemplati nelle lettere a), b), c) o d), e relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio di cui al 1° comma.

E' comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da privati cittadini.

Si richiama l'attenzione delle Rappresentanze sul fatto che la semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Pertanto coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendono presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni dovranno presentare un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 1996 come gli altri candidati.

2. Ai candidati comunitari sarà rilasciata (secondo l'allegato modello o con formula sostanzialmente analoga) la specifica DICHIARAZIONE CONSOLARE, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione, senza termini di decorrenza.

Si precisa che tale dichiarazione consolare non è richiesta per l'iscrizione di studenti comunitari a corsi diversi da quelli regolamentati con la presente circolare, per i quali non sia prevista una fase di pre-iscrizione con specifiche prove di accesso per gli stranieri (es: corsi singoli).

I candidati comunitari dovranno altresì essere informati dell'obbligo di dichiarare presso la Questura competente, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, la propria presenza in Italia.

Par.7. - PERMESSO DI SOGGIORNO.

1. Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

a) Ai candidati extracomunitari la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per motivi di studio valido fino al 31 dicembre 1996. Il rilascio del permesso di soggiorno sarà, comunque, subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste ai punti a), b), c) e d) previste al Par. 6, corredata dalla prescritta dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Successivamente, a seguito degli esiti favorevoli delle prove di ammissione e della conseguente iscrizione ai corsi di laurea per l'anno accademico 1996/97, le Questure prorogheranno agli studenti extracomunitari il permesso di soggiorno per l'intero anno 1997.

In occasione del rinnovo del permesso di soggiorno il candidato dovrà essere in possesso di una copertura economica di L. 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi.

b) I candidati comunitari, non essendo obbligati in base al diritto comunitario a munirsi di permesso di soggiorno per permanenza in uno Stato membro inferiore ai tre mesi, dovranno limitarsi a dichiarare la loro presenza in Italia alle Questure.

La Questura rilascerà agli interessati quale ricevuta attestante la dichiarazione di presenza in Italia, copia del Mod.137/M, sul quale non dovrà, però, essere applicata la fotografia e nello spazio apposito dovrà, invece, essere apposta la dicitura "per comunitari". In caso di esito positivo delle prove di ammissione e della susseguente formalizzazione dell'iscrizione universitaria, la Questura provvederà al rilascio ai cittadini comunitari della carta di soggiorno valevole per il primo biennio del corso di laurea al quale risulteranno iscritti.

2. Qualora il candidato extracomunitario intenda trasferirsi temporaneamente in altra città' (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Università' per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o Istituzioni), egli dovrà presentarsi per la obbligatoria dichiarazione di trasferimento della dimora alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

Resta comunque inteso che, ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimori, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della città' in cui ha sede l'Ateneo per la dichiarazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

Gli studenti comunitari non saranno soggetti a tale adempimento in quanto la "carta di soggiorno" di un cittadino di uno Stato membro della Unione Europea abilita il titolare a soggiornare in tutto il territorio dello Stato che l' ha rilasciata.

3. Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine del secondo anno accademico, non abbiano superato almeno tre esami e cosi' di anno in anno per i successivi anni accademici. Il permesso di soggiorno non puo' comunque essere rinnovato per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente e' iscritto.

Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio in quello per lavoro subordinato, salvo che fossero legittimamente presenti in Italia, a qualunque titolo, alla data del 31.12.1989.

Par.8. - PROVE DI AMMISSIONE.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti di uno dei seguenti documenti d'identità: a) passaporto con lo specifico visto d'ingresso, se cittadini extracomunitari, (quale definito al paragrafo 6, 1° capoverso); b) dichiarazione consolare insieme a documento valido di identità se cittadini comunitari; c) ovvero idoneo documento di soggiorno che fosse già stato rilasciato dalla Questura (per entrambe le categorie di candidati).

Si raccomanda alle Università di verificare che gli studenti extracomunitari siano effettivamente in possesso di regolare documento di soggiorno - come previsto ai fini dell'iscrizione universitaria delle presenti Disposizioni - e di non ammettere a sostenere la prova, neanche con riserva, coloro che presentino un permesso di durata e tipologia differenti. Si richiama in particolare quanto previsto dalle presenti Disposizioni relativamente alla natura e durata del Permesso di soggiorno di candidati extra-comunitari già soggiornanti in Italia (paragrafo 1 - punto b).

La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea, si svolgera' il 5 settembre 1996 presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato, salvo eventuale esonero concesso con autonome decisioni dei singoli Atenei a chi e' in possesso dei certificati di competenza linguistica di cui al Par. 3, lettera c).

Ulteriori esami di concorso, che i candidati stranieri - dopo le prove di lingua italiana - dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori nei seguenti casi:

- a.- Corsi di Laurea - a numero programmato in tutte le sedi universitarie - in Odontoiatria e protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia.
- b.- Altri Corsi di Laurea, per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato.
- c.- I corsi di Diploma Universitario.

Date e luoghi degli specifici esami di concorso per l'accesso ai predetti corsi saranno resi noti dalle Università con pubblicazione all'albo entro il 26 agosto 1996.

I candidati dovranno comunque prenderne visione presso le Segreterie dei singoli Atenei.

Si precisa inoltre che l'art.3 della Legge 19.7.1956 n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, prevede che "gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del "numero chiuso" debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica Italiana, superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti".

Anche la data di tale ulteriore prova attitudinale, prevista per i candidati provenienti dai predetti Paesi, sarà comunicata agli interessati, con avviso all'albo, entro la data del 26 agosto 1996, dall'Università presso la quale dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.

Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

Par.9. - ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Presso ogni sede universitaria, sulla base dei risultati delle prove di ammissione e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana di cui al par.3 lettera c), saranno compilate ed esposte entro il 25 settembre 1996 le graduatorie (una per ogni corso di Laurea o di Diploma Universitario) dei candidati che avranno superato le prove stesse.

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del Diploma di maturità, la traduzione in sessantesimi del voto o del giudizio del Diploma di maturità estero sarà effettuata dall'Università stessa secondo criteri matematici, in base a informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore in loco" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o giudizio del diploma stesso.

Le Università potrebbero a tal fine utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 60.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani(1). Per quanto riguarda il Baccalauréat francese si rinvia invece all'allegato n. 2 del XIX protocollo esecutivo dell'Accordo culturale tra Italia e Francia (Parigi 24.6.92), diramato dal M.U.R.S.T. a tutti gli Atenei italiani.

Ogni sede universitaria dovrà far pervenire al M.U.R.S.T. - Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - P.le Kennedy, 20- 00144 Roma entro la stessa data del 25 settembre improrogabilmente via fax (06-59912640/2242) o tramite proprio incaricato, l'elenco relativo al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di Laurea.

Il M.U.R.S.T., sulla base delle indicazioni pervenute, provvederà a compilare una lista nazionale dei posti rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea, che potrà essere ritirata da un incaricato designato dall'Università, dal 7 al 10 ottobre, ore 9-13 presso il M.U.R.S.T. Dipartimento Istruzione Universitaria Studenti Stranieri, nella sede indicata al precedente capoverso.

Ogni Università curerà l'affissione della lista al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

a) ammissione a corso di laurea affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti valido anche per tale corso);

b) ovvero riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o per altro affine, ad altra sede.

Tali domande dovranno essere presentate entro il 16 ottobre dagli interessati al Rettore della sede d'esame che, nel caso b), provvederà a trasmetterle al Rettore della nuova sede richiesta attestando il superamento delle prove ed il punteggio riportato nelle medesime.

Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo disporrà i propri criteri per l'accoglimento delle domande (compreso l'eventuale sostenimento di altre prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

(1) D.M: 20/7/78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80.

Le comunicazioni relative all'assegnazione dei candidati idonei ad altra sede e/o ad altro corso di laurea e alla trasmissione dei relativi documenti, dovranno essere indirizzate per conoscenza anche alle Questure interessate, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI, al M.U.R.S.T. Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio V - Settore Stranieri - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e alle Rappresentanze italiane all'estero che avevano inoltrato le domande.

Par.10.- CANDIDATI "NON AMMISSIBILI".

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, coloro che, pur idonei, risulteranno non aver ottenuto né l'ammissione ad altro corso di Laurea o di Diploma Universitario né la riassegnazione ad altra sede, saranno considerati "non ammissibili" e dovranno rientrare entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 1996 nel Paese di provenienza salvo che non abbiano titolo di soggiorno che consenta di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

Par.11. - RESTITUZIONE DOCUMENTI.

La documentazione dei candidati comunitari e quella dei candidati extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di rimanere in Italia potrà essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta- informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza. Tale disposizione si applica anche alle " Matricole di Cortesia " (personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e relativi familiari con accreditamento presso lo Stato italiano) e agli iscritti in precedenti anni accademici che completino gli studi o che presentino domanda di rinuncia agli stessi .

L'avvenuta restituzione dei documenti alle "Matricole di Cortesia" sarà formalmente comunicata al Ministero Affari Esteri - Direzione Generale Relazioni Culturali -Ufficio VI.

Par.12.-NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Entro il 28 febbraio 1997, gli Atenei italiani invieranno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento Istruzione Universitaria, Uff. V - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA, alle competenti Questure, al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. Uff. VI, nonché alle Rappresentanze italiane all'estero, gli elenchi degli studenti stranieri (con indicazione della nazionalità) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede, e/o ad altro corso, o idonei non ammissibili.

Resta inteso che gli Atenei, per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, come pure restituiranno direttamente alle medesime i fascicoli dei candidati non ammessi o degli assenti, (informandone per conoscenza il Ministero degli Affari Esteri-D.G.R.C. Uff.VI), fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del precedente paragrafo 11.

SECONDA PARTE

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

- A) (Par. 1) **Candidati stranieri che non gravano sui posti in contingente ma che devono comunque sostenere le prove di ammissione:** rifugiati politici, matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.
- B) (Par. 2) **Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali** oggetto di accordi e di normativa speciale.
- C) (Par. 3) **Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.**

Par.1 - CANDIDATI STRANIERI CHE NON GRAVANO SUI POSTI IN CONTINGENTE MA CHE DEVONO COMUNQUE SOSTENERE LE PROVE DI AMMISSIONE.

Le categorie di candidati qui appresso indicate, non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università, salvo che, nel caso dei corsi di Laurea o di Diploma Universitario per i quali sia previsto un numero programmato di posti anche per i cittadini italiani, la specifica riserva di posti per i cittadini stranieri non risulti per i medesimi situazione più favorevole. Tali candidati dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di ammissione indicate per gli altri candidati stranieri nella Parte Prima delle presenti disposizioni.

a) Rifugiati politici

Nel periodo compreso tra il 12 aprile ed il 17 maggio 1996 i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.

Lo stesso Servizio Sociale Internazionale, entro il termine del 7 giugno 1996, invierà le domande con la relativa documentazione in triplice copia (un originale e due fotocopie semplici) comprensiva dell'attestato relativo all'avvenuto riconoscimento dello status di "rifugiato politico", al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali - Ufficio VI, che provvederà ad acquisire dalle Rappresentanze italiane all'estero la dichiarazione di valore in loco dei titoli di studio e a trasmettere quindi le domande stesse alle Università.

Si ricorda che, in armonia con l'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, la documentazione relativa ai rifugiati politici sarà accompagnata dalla sola "dichiarazione di valore in loco" della competente Rappresentanza italiana all'estero con esonero dall'obbligo della legalizzazione.

b) Matricole di cortesia (personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e familiari accreditati presso lo Stato italiano).

La Rappresentanza estera interessata invierà entro il 1° luglio 1996 le domande, corredate dei documenti elencati qui di seguito, al Ministero Affari Esteri - DGRC - Uff. VI, che provvederà a trasmetterle all'Università richiesta. Oltre tale termine, saranno prese in esame, e comunque sottoposte alle decisioni discrezionali dei competenti organi accademici, soltanto le domande presentate dai candidati che

siano stati accreditati presso lo Stato italiano in data successiva.

Documenti da allegare alla Nota Verbale di trasmissione al Ministero degli Affari Esteri (in duplice copia):

- domanda dell'interessato con precisa indicazione della sede universitaria e del corso di Laurea o di Diploma universitario richiesto, con firma autenticata;

- copia autenticata del titolo finale degli studi secondari di 2° grado, e degli eventuali attestati complementari al titolo indicati nella Parte Prima - paragrafo 3 - lettera a) (punti 1 -secondo capoverso- e 3 del Nota Bene) delle presenti Disposizioni. Tali documenti di studio dovranno risultare già legalizzati e muniti di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio, e corredati di relativa traduzione ufficiale;

- eventuali documenti di studi accademici precedenti effettuati all'estero altresì muniti degli atti di legalizzazione, dichiarazione di valore e traduzione indicati nel precedente trattino (per domande di iscrizione con abbreviazione di corso);

- copia dello speciale documento di identità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri;

- due fotografie di cui una autenticata.

c) **Cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia**

Entro il 31 agosto 1996, presenteranno direttamente la domanda di ammissione ad una Università di loro scelta allegandovi i documenti di studio già tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore delle competenti Rappresentanze italiane all'estero, nonché il certificato di residenza in Italia e ogni ulteriore eventuale documento che fosse richiesto dalla segreteria di detta Università'.

Par.2. - CANDIDATI CON DIPLOMI DI MATURITA' ITALIANI O CON TITOLI DI STUDIO DI SCUOLE STRANIERE O INTERNAZIONALI OGGETTO DI ACCORDI E DI NORMATIVA SPECIALE.

I candidati che hanno conseguito uno dei titoli di maturità elencati in calce al presente paragrafo potranno iscriversi alle Università' italiane con esonero dell'esame preliminare di lingua italiana previsto per gli altri studenti ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati agli stessi.

I medesimi dovranno attenersi, per gli aspetti procedurali, alle istruzioni che si differenziano come segue in rapporto alla cittadinanza e/o alla natura del permesso di soggiorno di cui siano eventualmente già in possesso.

- Cittadini di Paesi comunitari e cittadini di Paesi extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno del tipo indicato nella Parte Prima (lettera B):
potranno presentare domanda di iscrizione direttamente ad una Università italiana di loro scelta negli stessi termini prescritti per i cittadini italiani, e cioè entro il 5 novembre 1996. (Si precisa tuttavia che coloro che intendono iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - per i quali è stato istituito "il numero programmato" -, o ad altri corsi di laurea per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato, dovranno informarsi presso l'Università prescelta in merito ai termini entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione ai concorsi previsti per i suddetti corsi di laurea). I titolari di diplomi indicati alle successive lettere a) e g) dovranno tuttavia preventivamente richiedere alla competente Rappresentanza italiana all'estero - anche per via postale - i necessari atti di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco.

- Cittadini di Paesi extra-comunitari ancora residenti all'estero o titolari di permesso di soggiorno in Italia diverso per durata e tipologia da quello indicato nella Parte Prima (lettera B):
dovranno presentare la domanda di iscrizione per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero alla quale dovrà essere prodotta almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani.

Detta Rappresentanza - dopo aver munito i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco nei casi di cui alle successive lettere a) e g) sopra richiamati - spedisce la domanda all'Università entro i termini previsti per i cittadini italiani, corredandola della documentazione di studio in copia autenticata. I titoli originali saranno restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo stesso.

La Rappresentanza provvederà altresì, nel rispetto delle ulteriori condizioni di garanzia economica, assicurativa ed eventualmente penale e sanitaria previste per gli altri studenti stranieri nella PARTE PRIMA - Par. 6, al rilascio di specifico visto d'ingresso "per iscrizione universitaria valido fino al 31 dicembre 1996", che gli interessati dovranno presentare alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno.

ELENCO DEI TITOLI DI MATURITA'

a) Titoli di scuola media superiore conseguiti presso le seguenti scuole di frontiera a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Detti titoli di studio perfezionati con gli atti di rito dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

SVIZZERA

Nella Circoscrizione del **Consolato d'Italia in Coira:**

- Liceo Cantonale di Coira.
- Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.

Nella Circoscrizione del **Consolato Generale d'Italia a Lugano:**

- Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturita' federale.
- Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio che rilasciano le maturita' A,B,C,D,E.
- Scuola Cantonale di Maturità Commerciale di Bellinzona (solo per i corsi della Facoltà di Economia).
- Scuola Superiore per i Quadri dell'Economia e dell'Amministrazione di Chiasso (solo per i corsi della Facoltà di Economia).

SLOVENIA

Nella Circoscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Capodistria:**

- Ginnasio "G.R.Carli", Piazzale del Ginnasio, 7-Capodistria
- Ginnasio "Antonio Sema"-Pirano-Via tra gli Orti,8-Portorose
- Scuola Media "Pietro Coppo", Via Zustovic, sn- Isola

CROAZIA

Nella Circoscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Fiume:**

- Scuola Media Superiore Italiana "Talijanska Srednja Skola", Via E.Baric, 6 -51000 Fiume
- Scuola Media Superiore Italiana "Talijanska Srednja Skola", Madulinska 3 - 52000 Pola
- Scuola Media Superiore Italiana " Talijanska Srednja Skola", Via G.Carducci - 52210 Rovigno

- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460 Buie.

b) Titoli di studio secondari superiori rilasciati dalle Scuole Europee di cui alla Legge 3 gennaio 1960 n.102 e alla Legge 19 maggio 1965 n. 577.

c) diploma di maturità quinquennale italiana o maturita' quadriennale rilasciata da alcune scuole italiane all'estero.

d) diplomi finali delle scuole tedesche in Italia (Deutsche Schulen di Milano, Genova, Roma), del Liceo francese Chateaubriand di Roma e del Liceo spagnolo Cervantes, validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi degli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Repubblica Federale di Germania, con la Francia e con la Spagna.

e) diploma di Baccellierato Internazionale rilasciato dal Collegio del Mondo Unito di Duino - Aurisina, di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 2 agosto 1984, e alla Legge n.738/1986 (art.3);

f) diploma di Baccellierato Internazionale rilasciato dalle scuole sottoelencate agli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all'allegato A annesso ai Decreti ministeriali (M.P.I.) indicati a fianco delle stesse.

- 1) Vicenza International School (D.M. 11.1.92 - G.U. 64 del 17.3.92);
- 2) American Overseas School of Rome (D.M. 8.4.1994)
- 3) American School of Milan (D.M. 23.10.92 -D.M. 274 del 20.11.92);
- 4) International School of Milan (" " " " " " " " 20.11.92);
- 5) International School of Turin dell'A.C.A.T. (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
- 6) St. Stephen's School-Roma (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
- 7) Marymount International School-Roma(D.M. 23.10.92 - G.U.274 del 20.11.92);
- 8) American International School of Florence (D.M. 23.10.92 - del 20.11.92);
- 9) Kungsholmens Gymnasium-Stoccolma (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
- 10) Munich International School E.V."PERCHA STANBERG" (Monaco di Baviera).
- 11) Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel-Parigi (D.M. 23.4.1994).
- 12) Island International School-Buenos Aires (D.M. 23.4.1994).
- 13) St. Clare's Oxford-Oxford (D.M. 3.4.1994.
- 14) American British Academy-Muscan (Oman)

- 15) Colegio Internacional de Caracas-Las Minas de Baruta (Estado Miranda-Venezuela).
- 16) Atlanta International School-Atlanta (Georgia - U.S.A)
- 17) United World College of S.E. Asia-Singapore
- 18) George School-Newtown (PA - U.S.A.)
- 19) United World College of the Atlantic-Glamorgan (G.B.)
- 20) Sevenoaks School-Sevenocks (Kent - G.B.).
- 21) Seisen International School-Tokio
- 22) Vienna International School Vienna
- 23) Lester B. Pearson College of the Pacific-Victoria (British Columbia - Canada)
- 24) United World College of Southern Pacific-Mbabane (Swaziland - Sud Africa).
- 25) United Nations International School - 24-50 Franklin D. Roosevelt Drive-New York N.Y. 10010 USA (D.M. 27.12.95)
- 26) British International School of Oslo - P.O. Box 7531 Skillebek 0205-Oslo 2 Norvegia (D.M. 27.12.95)
- 27) American School of Paris - 41 rue Pasteur - 92210 Saint Cloud- Paris Francia (D.M. 27.12.95)
- 28) St. Andrew's College - Booterstown Avenue Blackrock Co. Dublino, Irlanda (D.M. 27.12.95)
- 29) Southbank The American International School - 36-38 Kensington Park Road-London W11 3BU-Gran Bretagna (D.M. 7.12.95)
- 30) The Armand Hammer United World College of the American West- Post Office Box 248-Montezuma-New Mexico 87731-0248 USA
- 31) Li Po Chun United World College of Hong Kong- 10, Lok Wo Sha Lane Sha Road Sha Thin- New Territories Hong Kong (D.M. 27.12.95)
- 32) International Community College-International School of London - 139 Gunnersbury Av.-London W3 8LG (D.M. 27.12.95)
- 33) International School of Kuala Lumpur-Kuala Lumpur- P.O.Box 12645 - 50784 Malaysia (D.M.27.12.95)

NOTA BENE

Gli studenti in possesso del Diploma di Baccalaureato internazionale rilasciato dalle sopramenzionate Scuole con sedi estere (indicate dal n. 9 al n. 33) che abbiano seguito un piano di studi nel quale non sia compresa la lingua italiana dovranno essere sottoposti ad una prova di conoscenza di tale lingua.

Con l'occasione si conferma che i diplomi di baccellierato internazionale rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di 2° grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11° classe o alla 12° classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

g) diplomi conseguiti presso le sezioni "italiane" delle **Scuole straniere Internazionali o bilingue sottoelencate**, i quali - in base alla dichiarazione di valore della competente Rappresentanza italiana - risultino validi in loco per l'accesso agli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

Sezioni "Italiane" presso Scuole Internazionali Francesi:
(Titolo: "Baccalaureat a Option International - B.O.I.)

(Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

Parigi

- Liceo Internazionale "ST.GERMAINE EN LAYE"

Lione

- Liceo Internazionale "FERNEY VOLTAIRE"
- Liceo Internazionale "CITE' SCOLAIRE INTERNATIONALE"

Strasburgo

- Liceo Internazionale "DES PONTONNIERS"

Grenoble

- Liceo Internazionale "STENDHAL"

Marsiglia

- Liceo Internazionale "MARSEILLEVEYRE"

Nizza

- Liceo Internazionale "SOPHIA ANTINOPOLIS" di VALBONNE

Sezioni "Italiane" presso Scuole Straniere bilingue.

Praga

- Liceo bilingue "USTAVNI"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990. Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco. Firmate a Praga il 5 febbraio 1991).

Bratislava

- Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990. Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco, firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991).

Zurigo.

- Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"
(XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva
Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992).

**Par.3. -CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un Diploma di maturità italiano da un Provveditorato agli Studi ai sensi delle norme in vigore e salvo quanto previsto da accordi e norme speciali per i possessori dei titoli di cui al precedente paragrafo 2 di questa Parte, è regolata dall'art. 147 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore.

I predetti cittadini potranno chiedere l'iscrizione universitaria direttamente all'Ateneo prescelto entro le stesse scadenze previste per la generalità dei cittadini italiani. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio, perfezionato dalla Rappresentanza competente, sarà accompagnato dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni contenute nella prima parte, par. 3 - lettera a) e relative note a margine per quanto riguarda i titoli di studio statunitensi, britannici, quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni di scolarità complessivi, nonché quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica.

Per quanto riguarda gli studenti provenienti da Paesi dove l'attività delle Rappresentanze italiane risulta temporaneamente sospesa (e cioè, allo stato attuale, Somalia, Afghanistan ed Iraq) si confermano anche per l'A.A. 1996-97 le disposizioni eccezionali contenute nel telexpresso circolare n. 116/870/C del 23 giugno 1992 precisando che in ogni caso anche per le domande di tali candidati varranno le scadenze previste dalle attuali disposizioni per la generalità degli studenti stranieri.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL TESTO, SONO TRASMESSE SEPARATAMENTE DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA.

Circolare n. 18/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 24.4.1996

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari di cittadini di nazionalità ucraina.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si pregano le SS.LL. di comunicare agli Uffici Stranieri dipendenti che l'Ambasciata d'Italia a Kiev è la rappresentanza diplomatica competente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare dei cittadini residenti in Ucraina e, di conseguenza, tale Rappresentanza diplomatica deve essere indicata nei nulla-osta che i suddetti Uffici stranieri dovranno inviare a questo Ministero per il successivo inoltro a quello degli Affari Esteri, utilizzando l'apposito modulo trasmesso da questo Dipartimento con circolare n. 559/443/227631/12/196/1^Div. del 18.4.1996.

Tale precisazione si rende necessaria per evitare gli inconvenienti lamentati dal Ministero degli Affari Esteri, relativi all'erroneo invio delle suddette autorizzazioni all'Ambasciata d'Italia a Mosca.

IL CAPO DELLA POLIZIA

pP/eb



Circolare n. 19/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1[^]Div.

Roma, 26.4.1996

OGGETTO: Soci extracomunitari di cooperative di produzione e lavoro.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, richiamando una direttiva fornita nel 1982 agli Uffici periferici, sulla applicabilità delle norme sul collocamento alle Società cooperative ha fatto conoscere il proprio definitivo avviso circa la natura giuridica della prestazione di lavoro effettuata dai soci di cooperative a favore delle stesse.

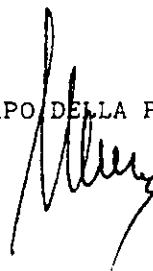
Al riguardo, nel presupposto che il rapporto societario non è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, è stato ritenuto, sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata, che la prestazione di lavoro effettuata dal socio in conformità all'oggetto sociale deve considerarsi posta

in essere in attuazione del principio mutualistico ed in adempimento del contratto di società.

Ritenuto, pertanto, prevalente il rapporto societario, ai soci extracomunitari di cooperative di produzione e lavoro potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, semprechè sussista la condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 delle Preleggi.

A tale proposito, si richiamano, ai fini della verifica della sussistenza della condizione di reciprocità, le direttive impartite con circolare n. 37/95, secondo cui la relativa richiesta va inoltrata direttamente dalle Questure della Repubblica al competente Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero Affari Esteri senza interessare il Servizio Stranieri di questo Dipartimento.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 20/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/187850/16/1/1 Div.

Roma, 7.5.96

OGGETTO: Documentazione istruttoria sulle domande d'asilo -
Notizie circa precedenti risultanti dal CED.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E' stato rilevato che non tutte le Questure, nel dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 15.5.1990 n. 136, si attengono alla procedura prevista dalla circolare p.n. emanata da questo Dipartimento in data 30.5.1991, della quale si raccomanda la scrupolosa osservanza.

In particolare, al fine di consentire alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di acquisire il maggior numero di notizie riguardanti gli stranieri che presentano istanza di asilo politico, si richiama l'attenzione delle SSLI sulla necessità che venga sempre effettuata la ricerca degli eventuali precedenti a carico degli stranieri richiedenti, tramite CED.

Si ribadisce, inoltre, che tali informazioni dovranno essere comunicate alla citata Commissione contestualmente all'invio dei verbali di interrogatorio, indirizzando, per conoscenza, anche ai noti organismi.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 21/96

A/N

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 9 maggio 1996

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: POLZONA - POLTERRA - POLMARE - POLARIA

LORO SEDI

N. 559/443/201084/4/24/1^a DIV.. QUESTURA MESSINA HA SEGNALATO INCREMENTO FENOMENO CITTADINI DELLO SRI-LANKA TROVATI IN POSSESSO PERMESSI SOGGIORNO APPARENTEMENTE RILASCIATI SUDETTA QUESTURA MA DI FATTO TOTALMENTE FALSI. IN PARTICOLARE ALCUNI PERMESSI DI SOGGIORNO APPAIONO COMPILATI EX NOVO, SU MODULI APPARENTEMENTE ORIGINALI, CON CARATTERI DI STAMPA DIVERSI DA QUELLI IN USO CITATA QUESTURA, SPESSO RIPORTANO INTEGRALMENTE DATI DI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI QUALI E' STATO DENUNCIATO LO SMARRIMENTO AUT FURTO, CON SOSTITUZIONE FOTOGRAFIE; TIMBRI IN GOMMA SONO SOMMARIAMENTE RIPRODOTTI E FIRMA FUNZIONARI PREPOSTI E' FALSA. CONSIDERANDO QUANTO SOPRA, SI PREGA VOLER DISPORRE PIU' APPROFONDITI CONTROLLI CONFRONTI CITTADINI CITATA NAZIONALITA'. PEL CAPO POLIZIA. DIRETTORE CENTRALE MUSTILLI..



Circolare n. 22/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227572/10/15/108/1^a Div. *****

Roma, 20.5.96

OGGETTO: Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea.

Agevolazioni di viaggi compiuti dagli scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato Membro.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n., concernente l'oggetto, del 13.9.1995, si precisa quanto segue:

in attesa che venga predisposto dal Poligrafico dello Stato un modello su carta ufficiale, dotato di caratteristiche di sicurezza, sarà utilizzato il modulo in fac-simile già inviato (e ad ogni buon fine unito in copia) nella precedente comunicazione.

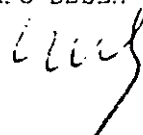
Tali moduli recheranno l'intestazione dell'istituto scolastico che organizza la gita, il quale provvederà a compilare gli stessi e ad apporre le foto degli scolari eventualmente privi di documento di viaggio.

La certificazione dei dati forniti verrà assicurata dal Capo dell'Istituto, il quale dovrà apporre la propria firma nello spazio erroneamente riservato alla firma dell'accompagnatore.

Verranno inoltre fornite, a beneficio di una più celere attività di verifica degli Uffici Stranieri, copie dei titoli di soggiorno degli scolari inseriti negli elenchi.

Si pregano, infine, le SS.LL. di disporre che i competenti Uffici, una volta effettuato il controllo dei dati, appongano il proprio timbro "a secco", oltre che nello spazio ad esso riservato, anche sulle eventuali fotografie che figurassero nel documento.

IL CAPO DELLA POLIZIA



19. 12. 94

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L. 327/3

ALLEGATO

ELENCO DEI PARTECIPANTI

a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea

Nome della scuola:					
Indirizzo:					
Scopo e durata del viaggio:					
Nome(i) dell'(degli) accompagnatore(i):					
Si certifica l'esattezza dei dati forniti. I genitori (o chi ne fa le veci) degli allievi minorenni hanno autorizzato la loro partecipazione al viaggio.			Si certifica l'esattezza dei dati forniti per i partecipanti al viaggio che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione. I partecipanti al viaggio sono autorizzati a rientrare in (nome dello Stato) (*)		
Luogo		Data		Luogo	
Data		Luogo		Data	
Timbro d'ufficio		L'accompagnatore(i)nce)		Timbro d'ufficio	
Ufficio straniero		Ufficio straniero		Ufficio straniero	
N. id	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Cittadinanza
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Spazio per le fotografie (per i partecipanti sprovvisti di carta d'identità con fotografia) (*)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

*) Questa parte deve essere compilata unicamente dagli Stati membri che usano il presente elenco come documento di viaggio.

Circolare n. 23/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 20.5.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTAAI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA
DI FRONTIERA LORO SEDIe, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA PALERMOAL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
DELLA REGIONE SARDA CAGLIARIAL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTEAI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDIAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI R O M AAL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA R O M AAI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA
DI FRONTIERA LORO SEDI

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18 maggio 1996 il decreto legge n. 269, emanato il 17 maggio 1996, con il quale è stato reiterato il precedente decreto 19 marzo 1996, n. 132 il cui testo rimane invariato.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione è scaduto il 31.martzo 1996.

PEL MINISTRO



Circolare n. 24/96

A/N

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/201745/5/15/0/2/1^Div.

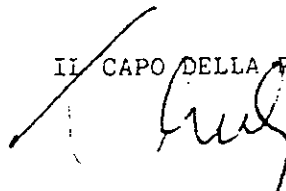
Roma, 12.7.1996

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '96 - '97.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	<u>AOSTA</u>

Di seguito alla circolare p.n. trasmessa in data 18.4.96, si trasmette, in allegato, la circolare diramata in data 1 Luglio u.s. dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio V - ad integrazione delle istruzioni già impartite.

II CAPO DELLA POLIZIA



Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
UFFICIO V

ROMA 1 luglio 1996

Prot. 1728

AI RETTORI UNIVERSITA'
LORO SEDI

AI DIRETTORI ISTITUTI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
LORO SEDI

AI DIRETTORI ISEF
LORO SEDI

e p.c.

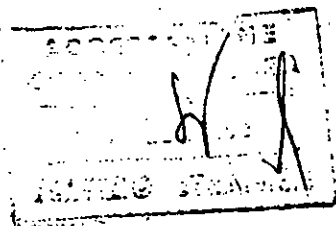
AL MINISTERO AFFARI ESTERI
D.G.R.C. UFF. VI
ROMA

AL MINISTERO INTERNO
SERVIZIO STRANIERI
ROMA

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI - DIP.TO POLITICHE
COMUNITARIE
Via del Tritone, 142
00187 ROMA

ALLA CONFERENZA RETTORI
Via Salaria, 113
00198 ROMA

AL MINISTERO PUBBLICA
ISTRUZIONE - D.G.S.C. Div. III
Via Ippolito Nievo, 35
00153 ROMA



OGGETTO: Iscrizione studenti stranieri a.a. 1996/97.

Ad integrazione delle istruzioni inviate con la ministeriale esplicativa annuale si forniscono ulteriori indicazioni per definire la presentazione delle

domande da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle istituzioni universitarie italiane.

a) iscrizione agli ISEF - La domanda va presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1996. Le Rappresentanze invieranno agli ISEF le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 31 agosto 1996.

b) iscrizione alle Scuole dirette a fini speciali, alle Scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento - Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1996, le quali provvederanno ad inviarle alle Università entro il 31 agosto 1996.

Per quanto riguarda le Scuole di specializzazione non mediche i candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla scuola prescelta possono domandare l'iscrizione, la quale, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione.

Si ricorda inoltre che i cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare al requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Le procedure di accesso per i cittadini comunitari sono simili a quelle degli italiani.

c) iscrizione a corsi singoli o stages - gli studenti che intendono frequentare uno o più corsi singoli o stages possono iscriversi ai corsi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato. In nessun caso i corsi singoli o stages potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

d) riconoscimento di un titolo accademico straniero.

Nei casi c) e d) la domanda dovrà essere presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 agosto 1996; le Rappresentanze dovranno far pervenire alle istituzioni universitarie italiane la domanda e la documentazione entro il 5 novembre 1996.

Gli studenti comunitari e loro congiunti comunitari (coniuge, figli, fratelli e genitori), residenti in Italia, potranno presentare direttamente alle istituzioni universitarie le istanze di iscrizione a tutti i corsi suddetti o le istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri entro i termini stabiliti per l'invio delle domande da parte delle Rappresentanze, purché la domanda e i documenti prescritti siano stati vidimati dalle competenti Rappresentanze consolari.

Gli studenti extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza

Sarà cura delle Rappresentanze prendere necessari contatti con gli Atenei per accertare l'effettivo svolgimento dei corsi, le date di inizio e di conclusione e se sia necessario superare una prova di ammissione.

Con successive disposizioni saranno impartite le indicazioni ed i requisiti per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche a tempo pieno.

IL MINISTRO.



Circolare n. 25/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 22.7.1996

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

La Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1996 pubblica il decreto-legge 16 luglio 1996 n. 376, con il quale è stato reiterato, con sostanziali modifiche, il precedente decreto 17 maggio 1996, n. 269.

Il nuovo provvedimento, entrato in vigore il 18 luglio u.s., presenta il seguente assetto normativo:

- flussi di ingresso e lavoro stagionale (Capo I);
- misure per la prevenzione e repressione delle immigrazioni illegali (Capo II);
- ricongiungimenti e regolarizzazioni (Capo III);
- norme finali (Capo IV).

Con riserva di inviare più puntuali direttive, si segnalano le peculiarità che il testo del decreto n. 376/96 introduce.

Il Capo I (artt. 1 - 3) è rimasto invariato, se si esclude la eliminazione, nel corpo dell'art. 1, del comma 7, inserito nel successivo art. 12.

L'art. 4, al 1° comma, riproduce l'art. 6 del precedente provvedimento, per consentire al Ministero dell'Interno e a quello degli Affari Esteri di completare l'automazione delle procedure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema Informativo previsto dall'Accordo di Schengen; al 2° comma, precisa il generale divieto di ingresso nel territorio nazionale fuori dai valichi di frontiera controllati, salvo eccezioni particolari, estendendo, conseguentemente, la competenza al respingimento anche agli uffici di P.S. competenti per territorio, previo accordo sulle modalità operative con la Polizia di frontiera.

Gli articoli 5 e 6 nel riproporre, rispettivamente, il contenuto degli artt. 8 e 9 del precedente decreto, sono chiaro indice della volontà legislativa di ritenere tuttora necessario ed urgente intervenire relativamente al potenziamento dei controlli e alla repressione di attività illecite che favoriscono l'immigrazione clandestina.

Per converso, si è ritenuto che non fossero altrettanto cogenti i motivi di necessità ed urgenza che avevano ispirato la previgente disciplina dell'espulsione; pertanto, non essendo stati reiterati gli articoli che nel testo decaduto avevano introdotto varie tipologie di espulsione, riprenderà vigore la disciplina prevista al riguardo dalla legge 28.2.1990 n. 39, con l'introduzione, peraltro, di un nuovo testo dell'art. 7 bis della legge 39/90 che riproduce integralmente quanto previsto dall'art. 7 septies del D.L. 269/96 circa la mancata esibizione o soppressione dei documenti.

Si reputa opportuno sottolineare che, per effetto della caducazione delle norme che prevedevano una diversa configurazione del provvedimento di espulsione quale misura amministrativa di competenza del Prefetto, non potranno essere portati ad esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera i provvedimenti emanati nel vigore delle norme decadute, se non a seguito di una rinnovazione degli atti medesimi nelle forme previste dalla legge 39/90.

Per contro, si chiarisce che i provvedimenti di espulsione adottati dall'Autorità amministrativa anteriormente al 19.11.1995, potranno essere eseguiti ai sensi dell'art. 7, comma 9, della Legge 39/90.

In materia di ricongiungimenti familiari, gli artt. 8 e 9 riprendono, con alcuni correttivi, gli artt. 10 e 11 del precedente decreto, riproponendo, innanzitutto, la possibilità di regolarizzazione per quanti, presenti alla data del 19.11.1995, abbiano presentato domanda entro il 31.3.1996. Le modificazioni di maggior rilievo attengono alla esigenza di introdurre criteri di maggiore flessibilità nelle procedure di accertamento dei presupposti per i ricongiungimenti, demandandosi all'Autorità di P.S. il compito di verificare la disponibilità, da parte del richiedente, di un alloggio e di un reddito sufficiente alle esigenze della famiglia.

Circa la regolarizzazione per offerta di lavoro, l'art. 12 del precedente decreto rivive nell'attuale art. 10 che ha introdotto pochi ma significativi correttivi di carattere tecnico, tendenti ad eliminare alcune incongruenze del precedente dettato legislativo nonché ad accelerare l'esame delle domande tuttora giacenti.

In particolare, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul disposto del comma 5, lett. d) che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per iscrizione al collocamento, della durata di un anno, non solo nel caso di cui al 2° comma, ma anche nei casi in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro originariamente dichiarato entro il 31 marzo 1996.

Inoltre, partendosi dal logico presupposto che il versamento dei contributi all'INPS non può essere dovuto per la sola iscrizione alle liste di collocamento, nel testo dell'art. 10 non compare la previsione contenuta nel comma 7 del previgente art. 12: infatti, per evidenti ragioni di parità di trattamento, è stato soppresso l'obbligo del versamento dei

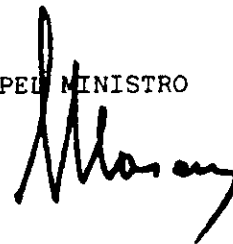
./.

quattro mesi di contributi a carico del lavoratore nell'ipotesi di cui al comma 2.

Quanto al Capo IV, mentre l'art. 11 riproduce il precedente art. 13 recante norme per l'assistenza sanitaria, l'art. 12 riprende, alla lett. a), la previsione contenuta nell'art. 1, comma 7, del D.L. 269/96 e alla lett. b), la disposizione dell'art. 7 sexies, comma 9, concernente i divieti di espulsione per determinate categorie di stranieri. Tali divieti non si applicano nei casi di espulsione di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 7 della "Legge Martelli", ad esclusione dei casi disciplinati dall'art. 25 della Legge 22.5.1975 n. 152.

Nel far riserva di fornire eventuali ulteriori direttive in ordine ai concreti problemi applicativi, che le SS.LL. avranno cura di segnalare tempestivamente, si resta in attesa di assicurazione.

PER IL MINISTRO



Circolare n. 26/96

A/N

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/201745/5/15/0/2/1^{Div.}

Roma, 27.7.1996

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '96 - '97.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	<u>AOSTA</u>

Di seguito alle circolari p.n. del 18.4.96 e del 12.7.96 si trasmette, in allegato, la circolare diramata in data 15 luglio u.s. dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria Ufficio V Scuole di specializzazione - ad integrazione delle istruzioni già impartite, con particolare riferimento alla presentazione delle domande da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle scuole di specializzazione mediche.

IL CAPO DELLA POLIZIA



*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - UFF. V°

ROMA 15 luglio 1996

Prot. 1037

Ai Rettori Università
LORO SEDIAi Direttori Istituti
Istruzione Universitaria
LORO SEDIe p.c. Al Ministero Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
ROMAAl Ministero dell'Interno
Servizio Stranieri
ROMAAlla Presidenza Consiglio Ministri
Dip.to Politiche Comunitarie
Via del Tritone, 142
00187 ROMAAlla Conferenza Rettori
Via Salaria, 113
00198 ROMAAl Ministero Pubblica Istruzione
D.G.S.C. Div. III
Viale Ippolito Nievo, 35
00153 ROMAAl Ministero Sanità
Dir. Gen. Ospedali
00100 ROMA**OGGETTO:** Iscrizione studenti stranieri a.a. 1996/97

Ad integrazione delle disposizioni impartite con la lettera ministeriale esplicativa di quest'anno si forniscono ulteriori indicazioni per definire la presentazione delle domande

Per i medici di Paesi non comunitari nè provenienti da Paesi in via di sviluppo, ancorchè muniti di laurea italiana, l'ammissione alle predette scuole è subordinata all'esistenza di trattati o accordi bilaterali in base ai quali i cittadini italiani sono ammessi a godere degli stessi diritti previsti dal D. Leg.vo n. 257/91. Dai predetti trattati o accordi - da allegare alla domanda, limitatamente alla parte di cui trattasi, a cura delle Rappresentanze diplomatiche - devono risultare complessivamente soddisfatte per il cittadino italiano le possibilità di conseguire la laurea in medicina, frequentare una scuola di specializzazione con conseguente diritto alla corresponsione di borsa di studio (emolumenti, rimborso spese, ecc.).

Per gli stranieri provenienti dai PVS ulteriore requisito richiesto è che siano unicamente assegnatari di una borsa MAE tipologicamente indicata al citato D. Leg.vo n. 257/91, rispettivamente art. 2, III comma e art. 6, IV comma.

Ai medici stranieri in possesso di una laurea italiana è richiesta anche l'abilitazione professionale conseguita in Italia.

Le Rappresentanze invieranno alle singole Scuole le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 15 settembre 1996.

**Punto B - Iscrizione alle scuole di specializzazione
mediche non a tempo pieno disciplinate dal D.P.R.
162/82 poichè non ancora soppresse o trasformate
ai sensi dell'art. 8 del D. Leg.vo n. 257/91.**

La domanda va presentata alle Rappresentanze diplomatiche entro il 15 agosto 1996. Oltre al superamento delle prove, i requisiti richiesti ai cittadini stranieri per l'ammissione sono la laurea più l'abilitazione professionale per i medici che abbiano conseguito il titolo in Italia, e la laurea riconosciuta dalle singole autorità accademiche solo ai fini dell'iscrizione per coloro che siano in possesso del titolo estero. Le rappresentanze invieranno alle singole Scuole le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 15 settembre 1996.

Gli studenti comunitari e loro congiunti comunitari (coniuge, figli, fratelli e genitori), residenti in Italia, potranno presentare direttamente alle istituzioni universitarie le istanze di iscrizione alle Scuole di specializzazione mediche entro i termini stabiliti per l'invio delle domande da parte delle Rappresentanze, purchè la domanda e i documenti prescritti siano stati vidimati dalle competenti Rappresentanze consolari.

Gli studenti extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana del Paese di ultima residenza.

Per quanto riguarda la documentazione relativa al permesso di soggiorno, alle garanzie economiche e ad ogni altro aspetto procedurale o probatorio si rinvia a quanto già indicato

da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle scuole di specializzazione mediche:

Punto A - Iscrizione alle scuole di specializzazione mediche a tempo pieno (D. Leg.vo n. 257/91 e D.M. 31.10.91 pubblicato sulla G.U. 8.11.91).

a) I cittadini medici comunitari, residenti nei Paesi di origin e, concorrono alle stesse condizioni degli italiani e presentano la domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese d'origine entro il 15.8.1996;

b) I cittadini medici comunitari, residenti in Italia o domiciliati in Italia concorrono alle stesse condizioni degli Italiani e presentano la domanda direttamente alle Università;

c) I cittadini stranieri provenienti dai P.V.S. presentano la domanda alle Rappresentanze diplomatiche italiane nel paese d'origine entro il 15.8.96 e unitamente alla domanda devono richiedere anche la borsa di studio per la formazione medica specialistica a tempo pieno, indicando la scuola di specializzazione e la sede universitaria dove vorranno concorrere;

d) I cittadini extracomunitari, in possesso di laurea italiana, di abilitazione professionale conseguita in Italia, titolari di una borsa di studio assegnata dai rispettivi Governi o Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee presenteranno domanda direttamente alle Università nei termini da esse fissati:

La domanda che essi presenteranno deve essere corredata, pena esclusione dal concorso, dei seguenti documenti:

1) copia della domanda dell'interessato di richiesta di borsa di studio al proprio Governo o Fondazione straniera o altro Istituto.

2) nota d'impegno del Governo, Ambasciata o Fondazione al conferimento della borsa di importo pari a quella degli Italiani per l'intero corso della specializzazione anche se tale conferimento potrà risultare subordinato al superamento dell'esame di ammissione.

Tali cittadini saranno ammessi in soprannumero a condizione che abbiano superato l'esame di ammissione alla scuola prescelta ed in misura percentuale determinata a seguito di accertamento delle risorse recettive.

e) I cittadini extracomunitari in possesso di laurea in medicina e abilitazione all'esercizio conseguiti in Italia, iscritti all'Ordine dei medici (legge Martelli 89/90) concorrono alle stesse condizioni degli Italiani e presentano la domanda direttamente alle Università nei termini da esse fissati.

Si premette che il medico cittadino extracomunitario deve, dopo aver indicato i requisiti dei quali è in possesso, specificare la categoria (c,d,e.) per la quale intende concorrere.

Condizione indispensabile per partecipare all'esame di ammissione alle scuole è l'aver soddisfatto a tutte le procedure suddette anche se il diploma di laurea è stato conseguito in Italia, infatti i medici stranieri provenienti dai PVS possono frequentare solo se assegnatari di borse MAE (Direzione Generale Cooperazione e sviluppo Div.XIII[°]).

nella circolare che ha dettato le disposizioni per l'iscrizione ai Corsi di laurea e di diploma universitario.

IL MINISTRO



Rettore/accstri/pag4-5-6-7-

Circolare n. 27/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/102460/2/1/3/1[^]Div.

Roma, 27.7.1996

OGGETTO: Rilascio dei visti di ingresso fino a 90 giorni per turismo ed affari a cittadini albanesi. Derubricazione dalla categoria A-2 a quella A-1 della circolare riservata del Ministero Affari Esteri 0002.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si informano le SS.LL. che il Ministero degli Affari Esteri, a modifica di quanto disposto dalla circolare riservata 0002 del 18.2.1991 (Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri extracomunitari in Italia), ha inserito l'Albania nella categoria A-1 anzichè A-2, ai fini del rilascio del visto d'ingresso.

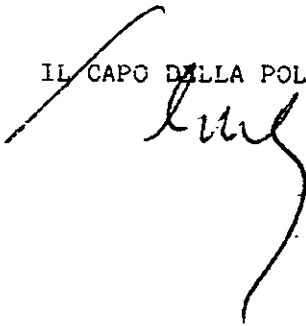
Tale agevolazione, che è stata introdotta a partire dal 15 luglio u.s., consente alla Rappresentanza diplomatica di rilasciare il visto direttamente, senza attendere i 15 giorni di silenzio-assenso. Tale regime tiene conto degli sviluppi più recenti intervenuti nel quadro dei rapporti bilaterali italo-albanesi e delle derubricazioni già attuate nei confronti di Paesi dell'Est europeo e di quelli ex sovietici.

Tuttavia, tenuto conto dei rischi particolari che l'Albania continua a presentare per traffici illeciti e per l'immigrazione clandestina, il regime A-1 sarà temperato nel caso dell'Albania dalle condizioni seguenti:

- il rilascio del visto potrà essere diretto per i visti semplici (non multipli) per turismo e affari fino a un massimo di 90 giorni. I visti multipli per turismo e affari fino a 90 giorni continueranno a essere soggetti all'autorizzazione ministeriale tramite la procedura dei 15 giorni di silenzio-assenso.
- la validità del visto non sarà, di norma, immediata, bensì decorrerà non prima di tre giorni dalla data del rilascio (attraverso indicazione della data sulla vignetta visto).
- dell'avvenuto rilascio la Rappresentanza diplomatica darà comunicazione al Ministero degli Affari Esteri entro le 48 ore successive.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra ai dipendenti Uffici Stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA



DP/eb

Circolare n. 28/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^ Div.

Roma, 29.7.1996

OGGETTO: Decreto Legge 16 luglio 1996 n.376 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea" - Chiarimenti operativi.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito, con la circolare che si trasmette in copia, chiarimenti operativi ai propri organismi periferici, per una corretta applicazione del D.L. in oggetto.

Con l'occasione, oltre a sottolineare i punti dell'allegata circolare che si ritiene offrano utili indicazioni interpretative, si reputa necessario fornire ulteriori delucidazioni circa la regolarizzazione per lavoro, le espulsioni ed i ricongiungimenti familiari.

In particolare, al paragrafo 1 (Soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione) il Dicastero del Lavoro chiarisce che possono essere accettate domande di regolarizzazione presentate da cittadini extracomunitari che dichiarino di essere alle dipendenze anche

di un datore di lavoro straniero, così come previsto dal comma 1, seconda parte dell'art.10.

In merito al punto 2 (Iscrizione nelle liste di collocamento) viene esplicitato che cosa si intenda per rapporto di "lavoro non perfezionato" e "non confermato" evidenziando che la prima ipotesi riguarda dichiarazioni di disponibilità del datore di lavoro non seguite da assunzione mentre la seconda fattispecie si riferisce a dichiarazioni dello straniero contestate dal datore di lavoro.

Al riguardo, si soggiunge, inoltre, che, anche nel caso sussista una dichiarazione di un datore di lavoro non seguita dal versamento dei contributi, verrà rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento.

Al paragrafo 3 (Contratto di lavoro e relativo permesso di soggiorno) viene evidenziato che il cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo un contratto di lavoro, potrà modificare il proprio titolo di soggiorno in lavoro subordinato.

Tale permesso avrà la durata pari a quella del contratto se il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato, in caso, invece, di contratto a tempo indeterminato, il permesso di lavoro avrà durata biennale.

In merito ai versamenti contributivi (paragrafo 4) il Ministero del Lavoro, non essendo stato riproposto nel testo del D.L. in oggetto l'obbligo di versamento di quattro mesi di contributi contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, ha previsto che le somme già versate potranno essere restituite, a domanda, secondo modalità stabilite dall'I.N.P.S..

In merito, poi, agli adempimenti operativi (paragrafo 5) viene ribadito che l'iscrizione alle liste di collocamento deve essere effettuata dietro presentazione delle ricevute rilasciate da codeste Questure.

Si sottolinea, infine, che il testo del D.L. 376/96 non ritiene come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno la verifica da parte degli Ispettorati Provinciali del Lavoro e delle sedi I.N.P.S. delle dichiarazioni rese da parte dei lavoratori stranieri.

Da ciò consegue che possono essere rilasciati i titoli di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, ai sensi dell'art.10 comma 5), ai cittadini extracomunitari che abbiano dichiarato di avere svolto attività lavorativa, senza attendere alcuna verifica, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'art.10, comma 7, del citato D.L..

E' opportuno, inoltre, segnalare all'attenzione delle SS:LL. che pur avendo ripreso vigore la disciplina sulle espulsioni ai sensi dell'art.7 della Legge 39/90, non potranno però essere adottati dall'Autorità Amministrativa i provvedimenti di espulsione previsti dal citato art.7, comma 1, esclusivamente motivati in relazione alla applicazione di condanne penali.

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n.129/95, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha ritenuto di configurare tali atti come misura di sicurezza conseguente a condanna penale, per la cui adozione è competente l'autorità giudiziaria.

In merito alla problematica relativa ai ricongiungimenti familiari si ribadisce che, ai fini del rilascio del nulla osta da parte dei Sigg.ri Questori, i requisiti relativi all'alloggio ed al reddito dovranno essere valutati con particolare elasticità e flessibilità, modulati sul territorio, tenuto conto delle diverse realtà locali.

nell'ottica di favorire il ricongiungimento del nucleo familiare.

In particolare, comunque, relativamente all'alloggio potranno essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, i criteri indicati nella circolare 69 del 10.12.1992.

Come parametro per calcolare il reddito si potrà far riferimento alla disponibilità da parte dello straniero di un reddito pari all'importo della pensione sociale.

Per quanto concerne, infine, il ricongiungimento familiare dei congiunti di cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno umanitario ed occupati, si ritiene che i suddetti stranieri potranno ottenere il ricongiungimento dei propri familiari ai sensi dell'art.4 della Legge 943/86, in base al quale non è richiesto il possesso di un titolo di soggiorno biennale, seguendo, comunque, la procedura dell'art.9 del D.L. 376/96, come già indicato nella circolare p.n. del 18.4.1996.

PEL MINISTRO



Roma 25.07.96*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*DIREZIONE GENERALE PER L'IMISCO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

CIRCOLARE N. 111/96

*Prot. N. 8023**Allegati*Agli Uffici Reg.li e Prov.li
del Lavoro e della M.O.
LORO SEDIAgli Ispettorati Regionali
e Provinciali del Lavoro
LORO SEDIRegione Sicilia - Ass.to al Lavoro
ed alla Previdenza Sociale
PALERMOAlla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripart.ne lavoro - Ufficio del Lavoro
- Ispettorato del Lavoro
BOLZANOAlla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Lavoro
TRENTOAll'Ufficio Speciale Collocamento
Lavoratori dello Spettacolo
ROMAAlle Agenzie Regionali per l'Impiego
LORO SEDIe, p.c.: Alla D.G. AA.GG. Personale
Divisione I
SEDEAl Ministero degli Affari Esteri
D.G.A.P. - Uff. VII
D.G.E.A.S. - Uff. X
ROMAAl Ministero dell'Interno
Dip.to di P.S. - D.G. AA.GG.
Servizio Stranieri
ROMA

All'INPS - Direzione Generale
Via Ciro il Grande, 2
ROMA

All'ENPALS
Direzione Generale
Viale Regina Margherita 206
ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 16.7.1996 n. 376: "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 166 del 17.7.1996 il decreto legge in oggetto che reitera con alcune modifiche il decreto n. 269 del 17.5.1996.

D'intesa con la Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, sentite le Amministrazioni interessate, si forniscono le seguenti istruzioni ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni emanate con le precedenti circolari in materia :

Per quanto attiene all'attività di codesti Uffici ed Ispettorati, il decreto, in vigore dal 18 luglio u.s., nel Capo I nulla innova in ordine ai flussi di ingresso ed al lavoro stagionale, restando inalterato il testo degli artt. 1 - 2 e 3 del decreto decaduto. Confermato inoltre, nel Capo II - art. 6, l'inasprimento delle pene per l'impiego illecito di manodopera straniera previste dall'art. 12 della L. 943/86.

Alcune sostanziali modifiche sono state introdotte dall'art. 10 del Capo III "Regolarizzazione per offerta di lavoro" sostitutivo dell'art. 12 del D.L. 269/96, per cui si integrano le istruzioni in precedenza impartite con la circolare n. 37/96 del 14.3.1996.

In particolare :

1) SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE

Il comma 1 dell'art. 10, confermando il 31 marzo 1996 quale termine ultimo per la presentazione alle Questure territorialmente competenti delle richieste di permesso di soggiorno da parte degli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, consente l'accesso alla regolarizzazione di coloro che hanno presentato l'istanza nel termine predetto e ribadisce i soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione (v. punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 della circ. 37/96).

Il nuovo testo del comma in parola estende le possibilità di regolarizzazione di rapporti di lavoro in atto ai datori di lavoro stranieri, anche nella seconda ipotesi prevista, per cui deve intendersi soppresso il punto 2.2 della suddetta circolare.

Il comma 2, nella sua nuova stesura, conferma quanto previsto nella circ. 37/96 al punto 1.4.

2) ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Di notevole importanza è l'innovazione introdotta nel comma 5 - punto d), che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 ed in quelli in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro.

Per rapporto di lavoro "non perfezionato" s'intende la dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro non seguita da effettiva assunzione.

Per rapporto di lavoro "non confermato", ci si riferisce alle dichiarazioni del lavoratore riguardanti prestazioni di lavoro in atto, contestate dal datore di lavoro.

3) CONTRATTO DI LAVORO E RELATIVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Il termine di 1 anno della validità del permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento, aumenta per il lavoratore le possibilità di assunzione, per tutti i soggetti di cui al punto 2).

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla previsione normativa del punto d) in parola, che conferma l'obbligo della stipula dei contratti di lavoro degli stranieri in esso indicati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro che verificheranno l'effettivo avviamento e la permanenza del rapporto di lavoro.

La successiva esibizione del contratto di lavoro dà titolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo la normativa vigente.

Si precisa che anche per queste assunzioni vale quanto indicato al punto 4.1) della circolare 37/96, in merito alle comunicazioni dei datori di lavoro dell'assunzione all'UPLMO, in luogo delle SCICA.

Peraltro, gli UPLMO segnaleranno alle SCICA l'avvenuta assunzione per le registrazioni di competenza delle sezioni.

4) VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Con la nuova stesura del comma 6) viene confermato il versamento anticipato all'INPS di 6 o 4 mesi di contributi in relazione alla durata del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato o a titolo di lavoro stagionale) da parte del datore di lavoro che, avendo rilasciato dichiarazione scritta della propria disponibilità alla immediata assunzione di lavoratori extracomunitari, proceda direttamente alla assunzione dei lavoratori medesimi.

La ricevuta del versamento effettuato deve essere allegata da parte del datore di lavoro alla comunicazione dell'avvenuta assunzione da inviare all'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

Viceversa, non sono più tenuti al predetto versamento, i datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente con lavoratori extracomunitari nei casi previsti dal comma 5) lettera d).

In caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro le somme versate dal datore di lavoro a titolo di anticipo, eccedenti i periodi di lavoro effettivamente svolti, saranno restituite, a domanda, da parte dell'INPS secondo modalità stabilite dal predetto Istituto.

Non è stato confermato nel testo del nuovo decreto legge il precedente comma 7) dell'art. 12). Pertanto è venuto meno l'obbligo del versamento di 4 mesi a carico dei lavoratori. Le somme versate saranno restituite a domanda, dall'INPS secondo modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

Con il comma 9) viene mantenuta la facoltà da parte dei datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro pregressi, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di cui ai commi 1) e 2), rese entro il 31 marzo 1996, con il versamento all' INPS entro il 17 settembre 1996, dei contributi dovuti dalla data della costituzione del rapporto di lavoro irregolare, maggiorati del 5 %.

Con i chiarimenti sopra forniti si intendono annullate tutte le direttive impartite precedentemente in materia di adempimenti contributivi, compresi i punti 3.1, 3.2 e 3.3 della circolare n. 37/96.

5) ADEMPIMENTI OPERATIVI

In relazione a quanto sopra chiarito si confermano le istruzioni impartite con le precedenti circolari non in contrasto con quanto sopra ed in particolare :

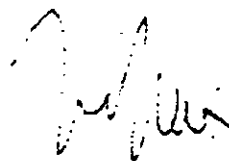
- l'iscrizione nelle liste di collocamento deve essere fatta, in attesa del rilascio del relativo permesso, dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalle Questure;
- il libretto di lavoro deve essere consegnato ad avvenuta assunzione del lavoratore;
- la trasmissione agli Ispettorati del Lavoro e alle sedi INPS delle copie delle dichiarazioni rese dai lavoratori, prevista nella nuova versione del comma 4), non costituisce presupposto del rilascio del permesso di soggiorno, non essendo il comma 4) predetto citato nella nuova versione del comma 5); pertanto devono intendersi correlatamente abrogate le direttive emanate al riguardo con la circolare n. 146/95;
- gli Uffici Regionali del Lavoro continueranno a trasmettere al Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie a mezzo fax quindicinalmente entro il 5 ed il 20 di ogni mese il prospetto riepilogativo regionale delle comunicazioni dagli UPLMO sulle assunzioni effettuate (v. circolare 150/95);

- inoltre, entro il 10 settembre p.v. gli Uffici Regionali trasmetteranno a mezzo fax, il prospetto riepilogativo regionale degli iscritti nelle apposite liste previste dalla circ. 150/95 presso le SCICA, alla data del 31.8.1996 (punto 5 lett. d) art. 10).

Si confida sulla sollecita e fattiva collaborazione di codesti uffici per la più scrupolosa e pronta attivazione delle presenti istruzioni, ribadendo la necessità che ogni eventuale divergenza operativa sia opportunamente rappresentata con tempestività all'Amministrazione, per le opportune istruzioni al riguardo.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e adempimento.

Il MINISTRO



Sentenza n. 129
Anno 1995

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI - Dott. Renato GRANATA - Prof. Giuliano VASSALLI - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO - Dott. Riccardo CHIEPPA, Giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia su ricorso proposto da Belhaiba Abdelilah contro il Ministero dell'interno iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Belhaiba Abdelilah, cittadino marocchino, entrato in Italia prima del 31 dicembre 1989 e regolarizzato ai sensi della legge n. 39 del 1990, impugnava il decreto di espulsione del prefetto di Milano, motivato sulla base della sentenza di «patteggiamento», emessa nel gennaio 1991, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Affermata preliminarmente la propria estraneità ai fatti, il ricorrente sosteneva che il «patteggiamento» non può (né deve) essere assimilato a una condanna penale dalla quale soltanto scaturiscono i provvedimenti espulsivi di cui all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato); e faceva presente, altresì, di essere coniugato con una cittadina italiana e di svolgere un'attività di lavoro subordinato.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, chiamato a decidere sul ricorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (*recte*: del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), in relazione agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 della Costituzione.

2. — Ha osservato il giudice *a quo* che la sentenza di «patteggiamento», ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, integra i contenuti di una pronuncia di condanna sia perché promana da un giudice penale ed irroga una pena criminale, sia perché in tal senso deporrebbe — in modo esplicito ed inequivoco — il disposto di cui all'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale. In ragione di tale natura, il prefetto non avrebbe alcuna discrezionalità nell'espellere lo straniero dal nostro territorio nazionale, e il giudice non avrebbe alcun potere di controllo sull'atto prefettizio.

Il rimettente è a conoscenza dell'ordinanza n. 72 del 1994 della Corte costituzionale che, in relazione alla medesima questione di costituzionalità riguardante l'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989, come convertito e modificato, dispose la restituzione degli atti per il *ius superveniens*, costituito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri). È vero che in quell'occasione la Corte intrvide una nuova e ulteriore forma di coordinamento fra le due figure di espulsione — quella giurisdizionale e quella amministrativa — enucleabile dall'art. 7, comma 1, e basata sul cardine dell'inciso «Fermo restando»; tuttavia il giudice *a quo* ritiene che, anche in ragione del principio di non retroattività della legge penale (la «condanna» a seguito della sentenza di «patteggiamento» è stata anteriore all'emanazione della legge n. 296 del 1993), il menzionato coordinamento non sarebbe applicabile al caso di specie. L'art. 8 della legge n. 296 del 1993, che ha fornito allo straniero, condannato a una pena inferiore a tre anni, un'alternativa all'espiazione della pena, non avrebbe infatti modificato il quadro dell'espulsione come sanzione accessoria, irrogabile «dal giudice penale nei casi previsti dal codice o dalle leggi speciali e dal prefetto nei residui casi disciplinati dall'art. 7». Il presente caso non rientrerebbe nel coordinamento istituito in forza dell'inciso «Fermo restando», di cui al comma 1 dell'art. 7, trattandosi d'un particolare tipo di condanna cui non ha fatto seguito, né poteva farlo, una misura cautelare o espulsiva in sede penale. In conseguenza di tale lacuna, si sarebbe legittimamente determinata un'attivazione del prefetto, obbligatoria e vincolata, che sarebbe culminata in un provvedimento di espulsione, automatico, adottato indipendentemente da una valutazione di pericolosità del soggetto.

Senonché, la contraddittorietà del sistema si rivelerebbe ancor più, questa volta, in considerazione del fatto che l'art. 445 del codice di procedura penale non suppone un accertamento di responsabilità penale per colui che richiede (e ottiene) il «patteggiamento» al fine di evitare l'alea del giudizio. Ove, pertanto, l'art. 7 dovesse essere interpretato, come sembra al collegio rimettente, nel senso che il prefetto deve proce-

dere all'espulsione dello straniero in modo vincolato, e obbligatoriamente, quando «il giudice penale non ha competenza a pronunciarsi sull'espulsione, perché la condanna non comporta l'applicazione di tale misura di sicurezza», detto articolo violerebbe numerosi principi costituzionali.

Confliggerebbe con il canone di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97. La norma sarebbe altresì in contrasto con l'art. 24, essendo inibito al giudice amministrativo il potere di controllo sulla legittimità sostanziale dell'operato del prefetto, e con l'art. 25, (*recte*: art. 27), venendo meno la finalità rieducativa della pena e, infine, con l'art. 35, impedendo l'espulsione l'esercizio dell'attività lavorativa di cui è titolare l'interessato.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Del tutto fuori luogo sarebbe il riferimento all'art. 25 della Costituzione, poiché il profilo della finalità rieducativa della pena si ancora all'art. 27, terzo comma, ove si afferma che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». La censura, comunque, sarebbe infondata, stante la possibilità di svolgere un'attività lavorativa anche in altri Stati della comunità internazionale.

Non vi sarebbe contrasto neppure con l'art. 3 essendo assai copiose, nel nostro ordinamento, le disposizioni che regolano in via automatica le misure di rigore, in caso di inosservanza di leggi o regolamenti. Del resto, varie pronunce della Corte costituzionale avrebbero riconosciuto la legittimità delle norme che riservano agli stranieri un trattamento differenziato rispetto ai cittadini, mentre il principio di eguaglianza può essere loro esteso soltanto in relazione alla tutela dei diritti inviolabili (v. particolarmente sentenze n. 244 del 1974 e n. 104 del 1969). Neppure potrebbe prospettarsi una lesione dell'art. 24 della Costituzione, atteso che la legge impugnata, all'art. 5, detta norme in materia di tutela giurisdizionale; e, infine, l'impedimento all'attività lavorativa, con conseguente violazione dell'art. 35, non avrebbe alcuna consistenza posto che gli stranieri non avrebbero alcun diritto costituzionalmente protetto di soggiorno nel territorio nazionale.

Considerato in diritto

1. — Ritorna all'esame della Corte la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato). La disposizione, nella parte in cui obbliga il prefetto a espellere dal territorio nazionale lo straniero cui sia stata inflitta una pena criminale in forza di una sentenza penale di «patteggiamento» ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che si compiano valutazioni (discrezionali) in ordine alla sua pericolosità sociale o alla sussistenza di altri interessi costituzionalmente tutelati, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (recte: art. 27) della Costituzione.

2. — Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull'interpretazione di quelle disposizioni, per vero complesse, contenute nell'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, richiamate dal giudice *a quo*. Con l'ordinanza n. 72 del 1994, sulla base della distinzione tra le due figure di espulsione (la misura di sicurezza e la misura di polizia) veniva sottolineato come l'art. 7 impugnato si aprisse, significativamente, con una «clausola di salvezza» riferibile a tutte le disposizioni già vigenti in materia di espulsione-misura di sicurezza. Il coordinamento tra le due figure di espulsione veniva pertanto conformato in termini di alterità, attraverso una ripartizione «topografica» dell'articolo 7 impugnato, assegnando l'intero primo comma all'area della misura di sicurezza e i commi successivi all'area della misura amministrativa (o di polizia).

3. — Di tale ricostruzione interpretativa si è fatto carico, invero, il giudice *a quo* quando ha riproposto, negli stessi termini, la questione già a suo tempo sollevata anche da altre sezioni dello stesso tribunale amministrativo regionale. A suo dire, il coordinamento tra le due forme di espulsione produrrebbe, infatti, una nuova ipotesi di «accavallamento»

essendo precluso al giudice penale il vaglio della misura di sicurezza espulsiva in forza di una sentenza di «patteggiamento» ex artt. 444-445 del codice di procedura penale. («La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca»: art. 445, comma 1, del codice di procedura penale). Non potendo il giudice penale applicare la misura di sicurezza dell'espulsione, dovrebbe surrogarlo il prefetto, con la conseguenza di far rivivere tutte le doglianze d'incostituzionalità già lamentate nell'incidente di costituzionalità che dette luogo alla già citata pronuncia di questa Corte.

4. — Ma il ragionamento del rimettente — che pur ripercorre correttamente, in premessa, l'iter argomentativo seguito dall'ordinanza n. 72 del 1994 — non giunge alle sue giuste conclusioni. Infatti, una volta escluso in radice il potere del giudice penale di fare applicazione della misura espulsiva (in forza della cennata disposizione contenuta nell'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale) non si comprende perché — stante la già indicata alterità delle due misure — essa diverrebbe di competenza del prefetto, trasformandosi immotivatamente in una misura di polizia.

In realtà, la ripartizione «topografica» dell'espulsione, disciplinata dall'impugnato art. 7, fra il primo comma (dove consiste nella misura di sicurezza) e gli altri (ove è misura amministrativa, di polizia), comporta anche l'invalidità di quel recinto da parte delle diverse autorità preposte all'applicazione delle rispettive misure espulsive. Ponendo il confine, la ripartizione, così individuata da questa Corte, segue anche una diversità strutturale, ontologica, fra le due misure quale discende dalle due autorità statuali cui è attribuita la loro applicazione, sì che l'inapplicabilità d'una di esse — per l'esistenza d'un ostacolo legislativo, d'una deroga o altro — non consente la surroga da parte dell'autorità non competente. Così come la corte di cassazione ha censurato la concessione allo straniero della sospensione condizionale della pena da parte del giudice del «patteggiamento» alla condizione, accertata, dell'espulsione amministrativa dallo Stato, annullando la sentenza resa ex art. 444 del codice di procedura penale,

analogamente dev'essere censurata l'indebita sostituzione dell'autorità amministrativa nei poteri espulsivi di competenza del giudice. Del resto, il «patteggiamento» implica, di solito, un giudizio favorevole che accoglie una proposta (o implica un'accettazione) dell'imputato: esso, perciò, non può tradursi in un trattamento peggiore, visto che all'accordo l'imputato potrebbe determinarsi anche, e principalmente, per la previsione legale della inapplicabilità della misura di sicurezza espulsiva.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (*recte*: 27) della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

F.to: Antonio BALDASSARRE, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Circolare n. 29/96

sp

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/52/2/8/1^aDIV.

Roma, 27.8.1996

OGGETTO: Visti di reingresso per adulti accompagnati da minorenni.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI

POLZONE - POLTIERRAPOLMARE - POLARIA

Sono stati segnalati a quest'Ufficio casi di stranieri che si presentano alle Autorità di frontiera del nostro Paese muniti di visto di reingresso sul passaporto e sono accompagnati da minori che, sebbene iscritti anch'essi sullo stesso documento d'espatrio, non sono menzionati nel contesto dell'autorizzazione al rientro in Italia rilasciata dalle SS.LL.

Ciò determina, com'è intuibile, una turbativa dell'attività degli Uffici di frontiera, i quali, nel dubbio, sono costretti ad esperire accertamenti supplementari di varia natura, tendenti a determinare l'estensione del citato visto, anche per evitare l'adozione di misure di respingimento che, poichè riguardanti soggetti minori di età, assumono particolare delicatezza.

Per ovviare, dunque, a tale inconveniente, si ribadisce l'assoluta necessità, così come già disposto con la circolare

telegrafica p.n. del 26.7.1990, che nel visto di reingresso venga esplicitamente annotato se nel passaporto risultino o non inclusi i nominativi dei figli minori o del coniuge e specificare se anche ad essi si riferisca l'autorizzazione al rientro in Italia rilasciata da codesti Uffici.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Scudillo

Circolare n. 30/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

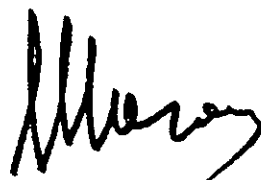
CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 6.9.1996

SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDIe, p.c.: SIGG. DIRIGENTI POLZONE - POLTERRA
POLMARE - POLARIALORO SEDI

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. PUNTO QUESTURA ROMA HA SEGNALATO INCREMENTO FENOMENO IMMIGRAZIONE CITTADINI ALBANESI TROVATI IN POSSESSO PERMESSI DI SOGGIORNO APPARENTEMENTE RILASCIATI SUDETTA QUESTURA MA DI FATTO TOTALMENTE FALSI PUNTO IN PARTICOLARE SEMBREREBBE CHE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE OPERANTE IN ALBANIA PROVVEDEREBBE AT TRASPORTO DEI CLANDESTINI IN ITALIA NONCHE' AT RILASCIO PASSAPORTI ALBANESI ET PERMESSI SOGGIORNO ITALIANI FALSI RIPORTANTI TUTTAVIA GENERALITA' CITTADINI ALBANESI EFFETTIVAMENTE DOMICILIATI SUL TERRITORIO NAZIONALE ET AUTORIZZATI AT SOGGIORNO MA RIPORTANTI FOTOGRAFIA DI COLUI CHE TENTA INGRESSO CLANDESTINO IN ITALIA PUNTO A TAL FINE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE RIESCE AT ACQUISIRE FOTOCOPIA SOGGIORNO AUTENTICO, ANCHE CON COMPLICITA' LEGITTIMO TITOLARE, PER POI RIPRODURLO APPONENDОВI FOTOGRAFIA INTERESSATO PUNTO IN TUTTI I PERMESSI DI SOGGIORNO FALSIFICATI SONO STATI RISCONTRATI SEGUENTI ELEMENTI DI DIFFORMITA': CARATTERI DI STAMPA SONO DIVERSI E PIU' RAVVICINATI RISPETTO AT ORIGINALE; SUPPORTO CARTACEO SUL QUALE SOGGIORNO E' STAMPATO E' DIVERSO DA ORIGINALE; TIMBRO QUADRATO APPOSTO ACCANTO ALLA FIRMA DELL'AUTORITA' DI P.S. RIPORTA DICITURE QUESTURA DI ROMA E DIVISIONE STRANIERI CON CARATTERI PIU' DISTANTI TRA LORO; SUI PERMESSI DI SOGGIORNO ORIGINALI TIMBRO TONDO O QUADRATO AD INCHIOSTRO NON VIENE APPOSTO SU FOTO TITOLARE, COME RISCONTRATO INVECE SU QUELLO FALSO PUNTO CONSIDERATO QUANTO SOPRA, SI PREGA DI VOLER DISPORRE PIU' APPROFONDITI CONTROLLI CONFRONTI CITTADINI CITATA NAZIONALITA' PUNTO CAPO POLIZIA MASONE



Circolare n. 31/96

EB *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 12.9.1996

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/215895/2/4/4/1~ DIV. SCOPO RAZIONALIZZARE E SNELLIRE
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, EVITANDO INUTILI COMUNICAZIONI A
ORGANISMI NON DIRETTAMENTE INTERESSATI, SI PREGANO LE SS.LL. DI
VOLER IMPARTIRE AI DIPENDENTI UFFICI STRANIERI OPPORTUNE
DIRETTIVE AFFINCHE', NELL'ESPRIMERE ALLE NOSTRE RAPPRESENTANZE
DIPLOMATICHE PARERE POSITIVO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEI
VISTI DI INGRESSO, INDIRIZZINO LE RISPOSTE, PER CONOSCENZA,
UNICAMENTE AL MINISTERO AFFARI ESTERI E A QUESTO UFFICIO,
OMETTENDO I SERVIZI. CAPO POLIZIA MASONE



Circolare n. 32/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 18.9.96

OGGETTO: Decreto legge 13 settembre 1996 n. 477 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

La Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996 pubblica il decreto legge 13 settembre 1996 n. 477, con il quale è stato reiterato il precedente decreto 16 luglio 1996, n. 376, il cui testo rimane sostanzialmente invariato tranne le integrazioni apportate all'art. 2 comma 1 e all'art. 5 con l'introduzione dei commi 8 ter, 8 quater, 8 quinquies.

In particolare la prima integrazione concerne la possibilità per il lavoratore stagionale, impiegato nel settore turistico-alberghiero, di ottenere un permesso di soggiorno della durata massima di 9 mesi. Rimane, invece, invariato il termine di 6 mesi per i lavoratori stagionali che esercitano attività in altri settori lavorativi.

Inoltre, con la successiva modifica all'art. 5, viene prevista la possibilità del rilascio, a seguito di comunicazione da parte delle competenti Procure della Repubblica, di uno speciale permesso di soggiorno a favore di quei cittadini extracomunitari che offrano un contributo di eccezionale rilevanza e risultino esposti a grave pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio per uno dei reati previsti dal citato articolo.

Tale titolo di soggiorno, che verrà rilasciato per motivi speciali e sarà valido anche per svolgere attività lavorativa e per studio, avrà la durata di un anno, prorogabile nel caso in cui permangono le esigenze processuali o di sicurezza.

Con messaggio di servizio il CED comunicherà la nuova parola chiave, predisposta per gli opportuni inserimenti.

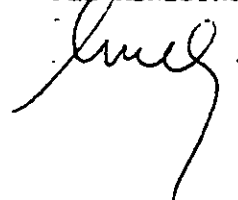
Con l'occasione corre obbligo porre all'attenzione dei Sig.ri Questori quanto segue.

Per quanto concerne le istanze di regolarizzazione ancora pendenti, appare opportuno ribadire che la decorrenza dei permessi di soggiorno, rilasciati in sede di regolarizzazione, dovrà avere la data della stampa.

Inoltre, si segnala l'opportunità che vengano riesaminate quelle istanze di regolarizzazione, respinte con formali provvedimenti di diniego perchè prive dei requisiti previsti dai precedenti decreti 489/95, 22/96, 132/96, 269/96 e che, invece, attualmente, alla luce delle nuove e più favorevoli disposizioni contenute nel decaduto D.L. 376/96 e nel D.L. in oggetto, potrebbero avere esito positivo.

Si richiamano, infine, i chiarimenti operativi di cui alla circolare p.n. del 29.7.1996 ed in particolare quelli concernenti il rilascio dei permessi di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10 co. 5, ai cittadini extracomunitari che abbiano dichiarato di aver svolto attività lavorativa, senza attendere alcuna verifica degli Ispettorati Provinciali del Lavoro e delle sedi INPS, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del D.L. in oggetto.

PEL MINISTRO



Circolare n. 33/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225086/15/51/1^Div.

Roma, 20.9.1996

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari
disoccupati.-AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alle circolari p.n. del 10.2.1996 e 17.3.1996, si trasmette, per opportuna notizia, il telegramma diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



TLG N. 00015659 Pagina 1
DEL 27/08/96 - 17:37:30
- Ministero Interni - (Centro Radio).

ZCZC RMH685 T RMIZ047 T0071302.001 625205 0001219166320
IGRM CO IGRM 141
00100 ROMATELEX 141/127 27 1705

012904

MINISTERO INTERNO
GABINETTO
00184 ROMAINTERNI

012904 *B. SE. am. 144/127*

PROT.N.1000.V-33/5

OGGETTO: ASSICURAZIONE SANITARIA IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI.

SEGUITO TELEX QUESTO MINISTERO DATATO 9 LUGLIO 1996

PROT.N. 1000.V./33/5-341 COMUNICASI CHE IN G.U. 17 LUGLIO
1996 N.166 EST PUBBLICATO D.L. 16 LUGLIO 1996 N. 377 CHE AT
ART. 18 REITERA STESSI TERMINI DISPOSIZIONI PREVISTE DA
ART.8 PRECEDENTE D.L. 3 GIUGNO 1996 N.299 RIGUARDO
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI ET ISCRITTI
LISTE COLLOCAMENTO. RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE ART. 18
PREDETTO D.L. N. 377 DIRETTIVE EMANATE CON TELEX 2 FEBBRAIO
9916 PROT. 1000.V.833/6-554 PARI OGGETTO.

PRESENTE TELEGRAMMA EST DIRETTO ASSESSORATI REGIONALI SANITA
LORO SEDI; COMMISSARI GOVERNO LORO SEDI; ET CONOSCENZA:
PRESIDENZA CONS. MINISTRI, MINISTERI ESTERI, INTERNI, TESORO,
LAVORO E FINANZE.

P.DIRIG. GEN.LE DOTT. MONTECCHI
DIP.TO PROF. SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOL.
E ASSIST. SANITARIA MINISTERO SANITA'

Circolare n. 34/96

EB *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 15/10/1996

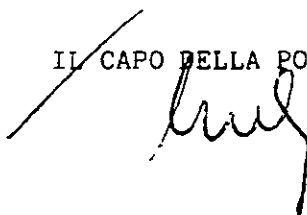
OGGETTO: Ricongiungimenti familiari ai sensi dell'art. 4 della
legge 943/86 e dell'art. 9 del D.L. 477/96.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si è avuto modo di constatare che talune Questure non solo ricevono, ma danno seguito, con esito positivo, alle istanze prodotte da cittadini extracomunitari al fine di ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare in favore di congiunti non rientranti nelle categorie previste dalla legge.

Nel ricordare che a norma dell'art. 4 della legge 943/86 e dell'art. 9 del D.L. 477/96 è consentito richiedere il ricongiungimento familiare solo in favore del coniuge, dei figli minori e dei genitori a carico, si pregano le SS.LL. di invitare i dipendenti uffici stranieri alla rigida osservanza delle richiamate prescrizioni normative, così come precisate nelle circolari esplicative diramate da questo Dipartimento.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 35/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225086/15/51/1^Div.

Roma, 23.10.1996

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari
disoccupati.-AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 20.9.1996, si trasmette, per opportuna notizia, il telegramma diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Pagina 1

ZCZC RMR004 T RMIZ047 T0085331.001 625205 0001301560320
IGRM CO IGRM 123
00100 ROMATELEX 123/110 27 1247

014597

MINISTERO INTERNO
UFF. GABINETTO
00184 ROMAINTERNI

GAB - CORR. IMM¹¹³ - SC - UL -

PROT. 1000.V.33/5-555

OGGETTO: ASSICURAZIONE SANITARIA / IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DISOCCUPATI.

SEGUITO TELE QUESTO MINISTERO DATATO 27 AGOSTO 1996 PROT. N. 1000.V-33/5/477 COMUNICASI CHE IN G.U. 16 SETTEMBRE 1996, N. 217 EST PUBBLICATO D.L. 13 SETTEMBRE 1996 N. 478 CHE AT ART. 19 REITERA STESSI TERMINI DISPOSIZIONI PREVISTE DA ART. 18 PRECEDENTE D.L. 16 LUGLIO 1996 N. 377 RIGUARDO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI ET ISCRITTI LISTE COLLOCAMENTO. RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE ART. 19 PREDETTO D.L. N. 478 DIRETTIVE EMANATE CON TELEX 2 FEBBRAIO 1996 PROT. 1000.V.833/6-554 PARI OGGETTO.

P. DIRIGENTE GEN.LE DOTT. MONTECCHI
DIP. PROF. SANITARIE, RIS. UMANE E TECNOL. IN SANITA'
E ASSIST. SAN. STATALE - MINISTERO SANITA'

Circolare n. 36/96

Il Ministro dell'Interno

Roma, 12 NOV. 1996

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO
BOLZANOAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
VALLEAOSTA

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDIe, per conoscenzaAL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERIR O M AAL SIG. COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZAR O M A

559/443/227631/12/196/Iⁿ Div.. In relazione all'imminente scadenza del termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, senza che si sia potuto provvedere alla conversione in legge del decreto legge 13 settembre 1996, n. 477, in materia di immigrazione, il Governo ha deliberato, nella seduta dell'8 novembre corrente, di rimettere al Parlamento, mediante un apposito disegno di legge, la disciplina degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge in materia adottati a partire dal 18 novembre 1995, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nel Capo III del predetto decreto n. 477 ed a quelle corrispondenti dei decreti precedenti.

Al fine di evitare, nel breve periodo occorrente per le determinazioni del Parlamento, che possano risultare immediatamente e irreversibilmente compromesse le situazioni giuridiche di coloro che hanno inteso corrispondere

positivamente alla possibilità di regolarizzare le proprie posizioni previste dai cennati decreti-legge, e che risulti quindi in pratica inficiata l'imminente disciplina legislativa di tali situazioni, si rende necessario il ricorso ai poteri conferiti dalla legge alle Autorità di pubblica sicurezza per mantenere sospese, transitoriamente, le situazioni giuridiche in questione.

Ciò si rende altresì necessario, oltre che urgente, nella considerazione delle gravi turbative che potrebbero derivare all'ordine e alla sicurezza pubblica qualora si desse attuazione a provvedimenti pregiudizievoli, mentre la materia è ancora sottoposta alla valutazione delle Camere.

Per questi motivi, visti l'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e l'articolo 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, si ritiene di impartire le seguenti direttive.

1. I signori Prefetti e le Autorità che ne svolgono le funzioni adotteranno ordinanze a norma del predetto art. 2 TULPS, aventi effetto dal 15 novembre 1996 e fino alla entrata in vigore della legge che il Parlamento riterrà di approvare per la salvaguardia degli effetti e delle situazioni di cui in premessa, ovvero fino alla definitiva diversa deliberazione dello stesso Parlamento, per sospendere l'efficacia delle espulsioni disposte dagli stessi Prefetti nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazioni previste dai decreti-legge non convertiti, intendendo comprese sia le persone che hanno già ottenuto il permesso di soggiorno a norma dei decreti-legge in questione, sia quelle le cui posizioni sono tuttora al vaglio dei Sigg.ri Questori.

Le ordinanze predette disporranno, inoltre, la sospensione dei procedimenti di regolarizzazione tuttora in corso, ed autorizzeranno il rinnovo temporaneo dei permessi di soggiorno eventualmente in scadenza e la permanenza temporanea delle iscrizioni nelle liste di collocamento, fino a quando sarà espressa la determinazione delle Camere.

Le medesime ordinanze disporranno, infine, la sospensione di ogni altra attività amministrativa eventualmente

pregiudizievole nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazione, compresi i datori di lavoro e le persone tenute all'adempimento di cui all'art. 147 TULPS, come riformulato dal d.lgs. n. 480/1994, ed all'art. 12 del D.L. n. 59/1978.

Le ordinanze saranno pertanto indirizzate a tutte le autorità e organi competenti, compresi gli uffici provinciali dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli Istituti previdenziali e assicurativi, con espressa prescrizione di renderne edotti anche gli uffici rispettivamente dipendenti.

2. In relazione a quanto premesso, i Sigg.ri Questori si asterranno dal revocare, per la fase transitoria sopra indicata, i permessi di soggiorno già concessi per effetto dei decreti-legge di cui trattasi, nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazioni, ovvero ai ricongiungimenti familiari ivi previsti, aggiornandoli, se in scadenza, nei circoscritti limiti temporali già detti.

Relativamente ai procedimenti di regolarizzazione che non si sono conclusi e che rimangano sospesi per effetto delle ordinanze prefettizie di cui si è detto, devono intendersi altresì sospese le espulsioni eventualmente già disposte. Ai soggetti interessati sarà consentito il soggiorno sulla base della ricevuta attestante la richiesta di regolarizzazione o la domanda di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Per quanto concerne i ricongiungimenti in parola, si precisa che, con la decadenza del decreto-legge n. 477, la materia rimane disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 943/1986. Disposizioni applicative saranno diramate d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

3. I Sigg.ri Questori provvederanno inoltre a impartire le disposizioni di carattere operativo occorrenti, informando anche, per analoghe disposizioni, le altre forze di polizia della provincia e la polizia municipale, ricorrendo, in caso di difformità operative incompatibili con le presenti

direttive, alle ordinanze previste dall'art. 37 del Regolamento di servizio, per stabilire omogenee e conseguenti modalità di intervento nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazioni di cui si è detto.

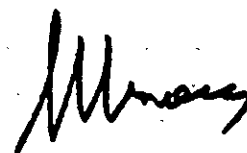
4. Si ritiene inoltre che, ricorrendo le circostanze finora definite dall'art. 5, commi 8-ter e successivi, del decreto-legge n. 477/1996, il permesso di soggiorno possa essere comunque rilasciato anche successivamente alla caducazione della specifica disposizione, ricorrendo le esigenze di sicurezza e di giustizia che la normativa vigente pure contempla.

5. Relativamente, infine, alle espulsioni che si renderanno d'ora in avanti necessarie, si sottolinea che esse potranno essere disposte nei confronti degli stranieri interessati alla regolarizzazione solo per fatti nuovi. Più in generale, allorchè si tratta di minori degli anni sedici, non accompagnati dal genitore o dall'affidatario espulsi, di stranieri conviventi con il coniuge, l'affine o lo stretto parente di nazionalità italiana, di donne in avanzato stato di gravidanza o nel puerperio, le SS.LL. valuteranno di volta in volta e accuratamente se, in relazione ai motivi del provvedimento, non debbano ritenersi comunque prevalenti le ragioni di carattere umanitario rispetto all'obbligo dell'espulsione.

Tali ragioni dovranno ritenersi di norma prevalenti nei casi in cui il provvedimento è rimesso alla discrezionalità amministrativa.

Si confida nella prudente iniziativa delle SS.LL.

Per il MINISTRO



Circolare n. 37/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107235/5/2/1/1^Div.

Roma, 14.11.1996

OGGETTO: Permessi di soggiorno e visti di reingresso.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

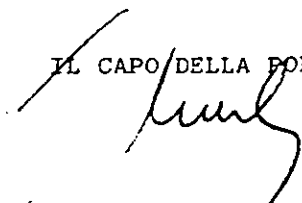
Si è avuto modo di constatare che alcune Questure, nel rilasciare i permessi di soggiorno, appongono sul margine destro della fotografia del titolare il timbro a inchiostro dell'Ufficio, soggetto, purtroppo, a facili contraffazioni.

Ciò posto, allo scopo di evitare siffatto rischio, garantendo nella misura più ampia possibile l'autenticità del documento, in attesa che venga predisposto un nuovo modello di permesso di soggiorno, si pregano le SS.LL. di invitare i dipendenti uffici stranieri ad usare l'apposito timbro a secco.

Si reputa opportuno, infine, ribadire, in un'ottica di snellimento e razionalizzazione del lavoro dei predetti uffici e ad integrazione delle direttive già impartite con circolari nn. 31/90, 41/90 e 29/96 che il visto di reingresso dovrà essere concesso al momento del rilascio del permesso di soggiorno, per una durata commisurata a quella del richiamato titolo, significando che detta coincidenza temporale deve sussistere anche nelle ipotesi in cui il passaporto in possesso dello straniero abbia scadenza inferiore a due anni.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che nel visto di reingresso venga esplicitamente annotato se l'autorizzazione al rientro si riferisca anche ai figli minori inclusi nel passaporto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n.38/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 22.11.1996

OGGETTO: Procedura per il ricongiungimento familiare a seguito della
decadenza del Decreto-Legge 477/96.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

L'art.4 della legge 943/86, che nell'attuale quadro normativo, decaduto il D.L.477/96, rimane l'unica norma di riferimento in base alla quale è possibile richiedere il ricongiungimento familiare, in passato veniva reso esecutivo in via amministrativa, attraverso circolari emanate da questo Dicastero di concerto con quello degli Affari Esteri (da ultimo circolare n.69 del 10.12.1992).

Allo stato attuale, si ritiene, però, opportuno non ripristinare la procedura indicata nella circolare soprarichiamata, ma, tenuto conto dell'efficacia delle procedure adottate in applicazione dell'art.9 del decaduto D.L. 477/96, è utile riproporre, sempre in via amministrativa e di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, l'iter procedurale indicato nel suddetto articolo di legge per l'applicazione dell'art.4 legge 943/86, pur se con dei minimi correttivi.

Per effetto della succitata legge, potrà, quindi, richiedere, presso la Questura territorialmente competente, il ricongiungimento familiare esclusivamente il lavoratore extracomunitario, regolarmente residente in Italia ed occupato, a favore del coniuge, dei figli a carico considerati minori dalla legge italiana. Per motivi familiari il ricongiungimento potrà, altresì, essere richiesto a favore dei genitori a carico, il cui ingresso e soggiorno nello Stato è consentito purché non a scopo di lavoro.

Il Questore rilascerà idoneo nulla osta sulla base delle seguenti documentazioni:

- 1) Contratto di lavoro con attestazione, in calce, da parte del datore di lavoro che esso è tuttora operante e valido;
- 2) Documentazione, certificata per traduzione conforme e legalizzata dalle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, circa l'esistenza del legame di famiglia, ed in particolare: stato di famiglia (laddove previsto dall'ordinamento locale), certificato di matrimonio e certificato di nascita;
- 3) Assenso all'espatrio dell'altro coniuge o di chi eserciti la potestà quando si tratti di minori che raggiungano uno solo dei genitori in Italia;
- 4) Documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio e di un reddito che consenta al richiedente di assicurare ai familiari normali condizioni di vita.

Ai fini della determinazione del reddito sufficiente si può tener conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro.

In base al richiamato art.4 il soggiorno dei familiari ricongiunti del lavoratore extracomunitario sarà consentito per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore.

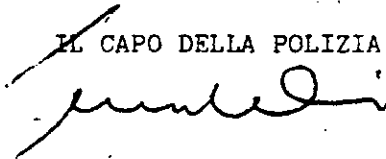
Dopo un anno di soggiorno in Italia al coniuge ed ai figli a carico del lavoratore è accordata l'autorizzazione al lavoro. Non potranno usufruire di tale autorizzazione i genitori a carico.

Il nulla osta del Questore, per il quale dovrà essere utilizzato il modulo trasmesso con circolare p.n. del 18.4.1996, dovrà essere inviato a questo Ministero per il successivo inoltro, per via telematica, al Dicastero degli Affari Esteri.

Le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, prima della concessione dei visti di ricongiungimento autorizzati, accerteranno l'identità dei richiedenti e che la documentazione richiesta sia stata precedentemente legalizzata.

Le autorizzazioni pervenute alle Rappresentanze diplomatiche, che consentono il rilascio del visto di ingresso, avranno validità semestrale e potranno, se ritenuto opportuno, essere riattualizzate su domanda degli interessati presso la Questura competente che accerterà la sussistenza dei requisiti economico abitativi e, in caso di ricongiungimento con coniuge, del vincolo matrimoniale.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 39/96 :

dg

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/215131/15/3/1/1^o Div.

Roma, 2.12.1996

OGGETTO: Cittadini della Repubblica Popolare Cinese - Lavoro autonomo:
verifica della sussistenza della condizione di reciprocità ai
sensi dell'art.16 delle Preleggi.

AI SIGG.RI QUESTORI	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>

Il Ministero degli Affari Esteri - Servizio Contenzioso Diplomatico - dall'estate scorsa, modificando la giurisprudenza consolidatasi da qualche anno, ha fatto conoscere il nuovo orientamento in ordine alla problematica di cui all'oggetto, ritenendo verificata ai sensi del trattato bilaterale italo-cinese del 28.1.1985, ratificato con Legge 3.3.1987 n.109, la condizione di reciprocità tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, in materia di lavoro autonomo.

Tale interpretazione ha determinato un cospicuo incremento delle istanze, presentate da cittadini cinesi, al fine di modificare i permessi di soggiorno in loro possesso, rilasciati per titoli diversi,

in lavoro autonomo.

Ciò posto, tenuto conto delle segnalazioni pervenute dagli Organi periferici di questo Ministero, circa le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare per i nostri operatori economici dall'adozione di una siffatta interpretazione, è stato interessato il Ministero degli Affari Esteri al fine di approfondire l'intera problematica.

Il suddetto Dicastero, nel ritenere condivisibili le preoccupazioni espresse dallo scrivente, ha ritenuto di dover verificare, attraverso la propria Rappresentanza diplomatica con sede nella Repubblica Popolare Cinese, se effettivamente l'accordo soprarichiamato venga applicato in quel Paese, a favore dei cittadini italiani che intendano esercitare attività economiche.

Tanto premesso, in attesa di conoscere il definitivo avviso del Ministero degli Affari Esteri, si pregano le SS.LL. di astenersi dal rilasciare permessi di soggiorno per lavoro autonomo ai cittadini della Repubblica Popolare Cinese, che abbiano già presentato istanza, eventualmente fornendo loro risposte interlocutorie.

Si pregano, altresì, le SS.LL. di non richiedere direttamente al Servizio Contenzioso Diplomatico la sussistenza della condizione di reciprocità con la Repubblica Popolare Cinese, in quanto sarà cura di questo Dipartimento trasmettere il definitivo avviso del Ministero degli Affari Esteri non appena verrà comunicato.

IL CAPO DELLA POLIZIA .



Circolare n. 40/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

ROMA, 12.12.1996

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTOBOLZANOAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
VALLE D'AOSTAA O S T A

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDIE, PER CONOSCENZAAL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERIR O M AAL SIG. COMANDANTE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZAR O M A

N.559/443/227631/12/196/1° DIV. LA G.U. N.288 DEL 9.12.1996 PUBBLICA LA LEGGE N. 617 DI PARI DATA RECANTE LA SALVAGUARDIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N. 489, E SUCCESSIVI DECRETI ADOTTATI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE.

IN BASE A TALE NORMATIVA, ENTRATA IN VIGORE IL GIORNO 10 C.M., POTRANNO ESSERE CONCLUSI I PROCEDIMENTI SOSPESI RELATIVI AD ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE PRESENTATE AI SENSI DEL RICHIAMATO DECRETO-LEGGE N. 489/95 E SUCCESSIVE REITERAZIONI.

CIO' POSTO SI PREGANO I SIGG. QUESTORI DI SOLLECITARE GLI UFFICI STRANIERI DIPENDENTI AFFINCHÉ SI PROVVEDA AD UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ANCORA PENDENTI.

NEL MINISTRO
(PREF. MUSTILLI)COMPILATORE: D.SSA SIRACUSANO
TEL. 46539620

Circolare n. 41/96

dg
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107302/2/4/1/1^o Div.

Roma, 24.12.1996

OGGETTO: Unificazione delle competenze del Ministero degli Affari Esteri
in materia di visti.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LCRO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>ACSTA</u>

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che, nel quadro dei preparativi per l'ingresso operativo dell'Italia nel sistema di Schengen, è stata attuata l'unificazione sotto la responsabilità della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali di tutte le competenze in materia di visti e problemi degli stranieri, già facenti capo a diverse Direzioni Generali.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di invitare i dipendenti Uffici Stranieri a inoltrare tutta la corrispondenza in materia di visti (ivi compresi i pareri su richieste tuttora pendenti) non più alla Direzione Generale Affari Politici e/o al Cerimoniale, bensì all'unico indirizzo M.A.E. - D.G.E.A.S. Centro Visti, il cui acronimo telegrafico sarà rappresentato dalla sigla EMIGR.CV.

Si precisa, infine, che per le pratiche di ricongiungimento familiare si continuerà a far capo alla D.G.E.A.S. - Ufficio X, di cui sono rimasti invariati i tradizionali recapiti telefonici.

IL CAPO DELLA POLIZIA

